



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

IX Legislatura - IX Gesetzgebungsperiode
1983 - 1988

SEDUTA **28.** SITZUNG

7. 3. 1985

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte

INDICE

Mozione n. 10, presentata dai consiglieri Tomazzoni, Micheli, Fedel, Ricci, Crespi, Agrimi, Tonelli, Rella, Ziosi, Ballardini e Marzari, concernente la situazione degli organi regionali in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di annullare le elezioni del 1983 nel collegio di Trento e conseguenti impegni per Giunta e Consiglio regionale

pag. 8

Interrogazioni e interpellanze

pag. 65

INHALTSANGABE

Beschlußantrag Nr. 10, eingebracht von Regionalratsabgeordneten Tomazzoni, Micheli, Fedel, Ricci, Crespi, Agrimi, Tonelli, Rella, Ziosi, Ballardini und Marzari, betrifft die Situation der Regionalorgane infolge der Entscheidung des Staatsrates zur Annullierung der Wahlen aus dem Jahre 1983 im Wahlkreis Trient und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen für den Regionalausschuß und den Regionalrat

Seite 8

Anfragen und Interpellationen

Seite 65

INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER

LANGER (Lista Alternativa Lista Verde/ Alternative Liste Grüne Liste)	pag. 1-5-21-61
TOMAZZONI (Partito Socialista Italiano)	" 4-11
D'AMBROSIO (Partito Comunista Italiano)	" 6-14-54
FEDEL (Fedel-Casagranda)	" 7
FERRETTI (Democrazia Cristiana)	" 15
BALLARDINI (Sinistra Indipendente)	" 42
BENEDIKTER (Südtiroler Volkspartei)	" 48
MONTALI (Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	" 61

Presidenza del Presidente Sembenotti.

(Ore 9.45)

PRESIDENTE: Procediamo all'appello nominale.

TOMAZZONI (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Diamo lettura del processo verbale della seduta 24 gennaio 1985.

TOMAZZONI (segretario):(dà lettura del processo verbale).

PRESIDENTE: Vi sono osservazioni sul processo verbale? Cons. Langer.

LANGER: Presidente, due osservazioni. Quando nel processo verbale si dice che il Presidente richiama il cons. Franceschini, durante l'appello nominale, gradirei che fosse inserito "su invito della S.V.P.", nel senso che si stava facendo l'appello nominale, quando il Presidente è stato interrotto dall'aula e richiesto di richiamare un consigliere.

Più tardi si dice che i consiglieri della S.V.P. abbandonano l'aula, in realtà mi sembra di ricordare che erano i consiglieri della S.V.P. e della D.C., non so se anche altri gruppi, ma almeno due gruppi politici, per espressione dei loro rispettivi Capigruppo, hanno deciso di abbandonare l'aula e quindi mi sembrerebbe che questo debba essere annotato. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie. Terremo conto delle osservazioni e inseriremo nel processo verbale quanto da lei richiesto.

Signori consiglieri, l'ultima volta che ci siamo riuniti in Consiglio regionale è stato il giorno 24 gennaio scorso e la seduta venne allora sospesa, in quell'occasione, dopo avuta notizia dell'avvenuto deposito della sentenza n. 15 del Consiglio di Stato, con la quale si dichiarava l'annullamento delle elezioni regionali, limitatamente al collegio elettorale di Trento.

Da allora i consiglieri sono stati informati, o direttamente o tramite stampa, dell'evolversi della situazione e sui fatti intervenuti in varie sedi e occasioni. I pareri espressi da consiglieri, da gruppi, da organizzazioni e da cittadini singoli sull'argomento sono stati i più disparati, di tono anche fortemente polemico e di segno

spesso opposto.

E' chiaro che chi era nella necessità di operare a difesa delle istituzioni non poteva trovare il consenso unanime proprio per questa diversità e contrasto di opinioni esistenti addirittura nello stesso ambito dello stesso Consiglio regionale. La Regione comunque, quale titolare della competenza in materia elettorale, nella persona del suo Presidente, sentito il parere di alcuni giuristi, non ha subito passivamente il disposto della sentenza e si è premurata di seguire le vie legali ammesse e possibili. Credo che, più che un diritto, sia un dovere del rappresentante di un ente operare in difesa dell'ente stesso, sempre nell'ambito della legalità, al fine di onorare la giustizia stessa.

Come è noto, sui fatti successi si è imbastita una lunga serie di speculazioni, più o meno politiche, al di fuori di questo Consiglio; ma ciò era prevedibile, stante il clima di grande incertezza del diritto e la vistosa carenza normativa esistente in questa difficile e delicata materia elettorale regionale.

Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta della Regione, con sua ordinanza del 22 febbraio, ha dichiarato la sospensione della esecuzione della sentenza impugnata e quindi, se esistevano dubbi sulla capacità di azione da parte degli organi della Regione, questi sono stati fugati, pur rimanendo ancora sub iudice il ricorso per la revocazione della sentenza di annullamento delle elezioni.

Su questo tema, e su quanto è avvenuto in questo periodo, come è noto, è stata presentata una mozione che sarà probabilmente posta all'ordine del giorno di questa seduta.

Comunicazioni:

In data 24 gennaio i consiglieri Fedel e Casagranda hanno presentato il disegno di legge n. 21: "Modifica del testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale".

In data 29 gennaio i consiglieri regionali Rella, Marzari, Ballardini, Ziosi, Barbiero e D'Ambrosio hanno presentato il disegno di legge n. 22: "Modifica e integrazione della legge regionale 29 agosto 1976, n. 10: 'Disciplina dell'imposta di soggiorno'".

Da parte dei consiglieri Anesi, Ricci, Ballardini, Cadonna e Micheli, in data 4 marzo 1985, è stato presentato il voto n. 26, concernente una richiesta di emanazione di norme statali, aventi forza di legge, a favore delle popolazioni ladino-dolomitiche in materia di

diritto all'accesso ai servizi radio-televisivi.

In data 1 marzo i consiglieri Tomazzoni, Micheli, Fedel, Ricci, Crespi, Agrimi, Tonelli, Rella, Ziosi, Ballardini e Marzari hanno presentato la mozione n. 10, concernente la situazione degli organi regionali in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di annullare le elezioni del 1983 nel collegio di Trento e conseguenti impegni per la Giunta e Consiglio regionale.

Sono state presentate le seguenti interrogazioni ed interpellanze:

- n. 36, da parte del consigliere Rella, riguardante i controlli di merito sui conti consuntivi dei comuni;
- n. 40, da parte dei consiglieri Langer ed Emeri, riguardante la seduta della Giunta regionale del 28 gennaio scorso;
- n. 41, da parte dei consiglieri D'Ambrosio e Barbiero, concernente l'assunzione di personale presso i comuni della Provincia di Bolzano;
- n. 42, da parte del consigliere Franceschini, concernente l'acquisto, da parte della Giunta regionale, di locali per gli uffici del Libro fondiario e catasto a Riva del Garda.

Il testo della interrogazioni e delle relative risposte scritte farà parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

In data 12 febbraio 1985 il consigliere Peterlini ha presentato un'interpellanza urgente (n. 39) concernente il ricorso della Giunta regionale alla Corte Costituzionale contro la decisione del Consiglio di Stato che annulla le elezioni nel Trentino. Con nota del 25 febbraio, pervenuta in data 4 marzo, lo stesso consigliere ha chiesto la sospensione della sua interpellanza.

I seguenti comuni danno comunicazione di delibere ed ordini del giorno, con i quali protestano contro il disegno di legge regionale di modifica delle norme per la elezione dei Consigli comunali:

- Comune di Telve con ordine del giorno del 18 gennaio
- Comune di Cembra con ordine del giorno del 31 gennaio
- Comune di Vigolo Vattaro con delibera del 29 gennaio
- Comune di Folgaria con delibera del 29 gennaio.

L'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani dà comunicazione di un ordine del giorno approvato il 29 gennaio 1985, con il quale si chiede la revoca del Decreto ministeriale 21 settembre 1984 del Ministero per i beni culturali ed ambientali in materia di bellezze naturali e di un secondo ordine del giorno, pure approvato il 29 gennaio

1985, ove si segnala al Parlamento, Governo ed alle Regioni la situazione precaria delle zone montane in seguito al maltempo dell'inverno scorso.

Il Comune di Caldonazzo ha trasmesso una mozione, approvata il 27 dicembre scorso, riguardante la condanna per l'attentato al treno rapido Napoli-Milano del 23 dicembre.

Hanno giustificato la loro assenza dalla seduta odierna i consiglieri: Saurer, Valentin, Peterlini, Frasnelli, Nicolini, Malossini, Rella, Franzelin Werth e Barbiero De Chirico.

Riprendiamo i lavori con l'ordine del giorno. Ha chiesto di parlare il cons. Tomazzoni sull'ordine dei lavori.

TOMAZZONI: Sull'ordine dei lavori, Presidente. Io chiedo che sia, secondo il Regolamento, posto in votazione l'inserimento all'ordine del giorno della mozione che è stata prima accennata dal Presidente stesso, con tutte quelle firme, che non sono complete e che possono essere completate da coloro che intendono sottoscrivere la mozione.

Io credo sia opportuno che il Consiglio regionale inizi la sua attività, dopo la nota vicenda dell'annullamento e successiva sospensione, con l'apertura di un dibattito, nel quale il Consiglio regionale prenda atto di quanto c'è stato, prenda atto che le cose non sono più come prima e prenda anche coscienza che forse è necessario aprire un terreno più avanzato di dibattito politico e di azione politica.

Penso che non si possa cioè far finta che non ci sia stato niente e che non ci sia niente, perché siamo ancora tra color che sono sospesi; c'è una sospensione di sentenza che riguarda non solo il Consiglio provinciale di Trento, ma che investe, evidentemente, per i suoi riflessi, per le sue connessioni, anche il Consiglio regionale e, di riflesso, anche il Consiglio provinciale di Bolzano.

Noi pensiamo che sia opportuno che questo dibattito abbia come punti di riferimento i problemi sorti, in questo periodo, dei rapporti tra Regione, Stato, Province, che sono stati messi a nudo da questa vicenda e di cui si è vista anche la difficoltà ad una interpretazione che sia giuridicamente corretta; ma, anche sul piano politico, questa nostra autonomia ha subito dei contraccolpi alla sua immagine oltre che al suo funzionamento.

Cerco di spiegare perché, Presidente, desidero che sia inserita all'ordine del giorno. (Mi riferisco al Presidente del

Consiglio).

Abbiamo già avuto in Provincia di Trento un'esperienza che non era molto simpatica. Vorrei che i Consiglieri regionali condividessero questa richiesta, che riguarda questo aspetto che dicevo ora, che riguarda il problema dell'incertezza in cui ci troviamo tutt'ora e che logora l'istituzione e rende difficile o problematico un dialogo politico, perché crediamo che la funzione di questi enti non sia solo quella di erogatori di denaro, ma abbiano una funzione politica. Ci siamo resi conto in questo periodo che ci sono dei vuoti normativi per cui, in caso di annullamento, non si sa chi debba essere colui che prende in mano le redini, l'ente, la persona, la figura giuridica che prende in mano le redini della situazione. Ci siamo trovati in una situazione di grave incertezza giuridica, che è stata sottolineata anche nella riunione dei Capigruppo e si è convenuto, in quella riunione, che è bene operare per riempire questi vuoti normativi e dare certezza giuridica al nostro operare.

Il fatto stesso che la Giunta regionale sia stata costretta ad utilizzare solo l'Avvocatura dello Stato, nella prima fase del ricorso, è un aspetto che va tenuto presente e di cui abbiamo visto quali sono le gravi conseguenze.

Per discutere di questi temi e per dare un segnale di riavvio dell'attività politica, che non sia l'attività dell'ordinaria amministrazione, ma che sia quello che tiene conto di quanto c'è stato e riaffermi la nostra piena capacità ad operare sul piano politico, crediamo sia opportuno che questa mozione sia inserita all'ordine del giorno della seduta odierna.

Io mi riservo poi di chiederne anche l'anticipazione, se il Consiglio sarà d'accordo con l'inserimento all'ordine del giorno.

PRESIDENTE: C'è una proposta di inserimento all'ordine del giorno della mozione n. 10, presentata recentemente.

Sono ammessi a parlare due a favore e due contro della proposta.

Ha chiesto di parlare il cons. Langer.

LANGER: Herr Präsident! Ich würde bitten, daß dem Regionalrat mitgeteilt wird, um welchen Beslußantrag es sich handelt und wer ihn eingebracht hat. Vielleicht wäre es das Beste ihn einfach zu verlesen, bevor zur Abstimmung geschritten wird, ob dieser Beslußantrag in die Tagesordnung aufgenommen werden soll...

Unterbrechung

LANGER:...der Kollege Tomazzoni behauptet,dieser Beschlußantrag sei verteilt worden.

Dann ist es vielleicht meine Schuld,daß ich ihn nicht bekommen habe,beziehungsweise unseres Büros.

Danke!

(Signor Presidente! La prego di voler comunicare al Consiglio di quale mozione si tratta.Forse sarebbe meglio darne lettura,prima di procedere alla votazione per decidere se inserirlo o meno nell'ordine del giorno...

Interruzione

LANGER:... il collega Tomazzoni afferma che la mozione è stata distribuita!

Suppongo quindi di essere in errore,forse non ne sono in possesso per un disguido del nostro ufficio. Grazie!)

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. D'Ambrosio. Ne ha facoltà. Parla a favore?

D'AMBROSIO: A favore, Presidente, perché non vorrei riprendere le considerazioni qui fatte dal collega Tomazzoni in quanto lui, per motivare, ha ritenuto scendere in alcuni aspetti di merito, condividendo i quali io mi ritengo esonerato. Io debbo solo dire succintamente il perché di un sì all'inserimento all'ordine del giorno della mozione e alla sua anticipazione, anche ricordando che tale mozione trae origine non solo dalla situazione che sappiamo si è venuta a determinare con la prima e, in parte, con la seconda sentenza del Consiglio di Stato, ma trae origine da una riunione dei Capigruppo della settimana scorsa, nel corso della quale si era convenuto di trovare uno strumento che consentisse al Consiglio di discutere su quanto è successo.

Cioè vorrei far notare ai colleghi tutti che, al di là dei contenuti, c'è un problema, diciamo così, di opportunità, chiamiamola più o meno regolamentare, che consenta al Consiglio di discutere di quella che, in ultima istanza, è stata e rimane la sua sorte. Questo è lo scopo dello strumento, avendo constatato che non si era condivisa una opinione quale quella da noi sostenuta e cioè che, sulla base di

comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, quella discussione dovesse aver luogo.

Io ritengo dunque che lo strumento non abbia altro fine se non quello di consentire al Consiglio, sulla base di prese di posizione del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta, ferma restando, ben'inteso, la formale illustrazione da parte di uno dei proponenti, di fare il punto della situazione, di compiere proprie valutazioni, perché è del Consiglio regionale che si è trattato. Non parlo qui, per ovvie ragioni, del Consiglio provinciale di Trento. Ma, se per più settimane noi siamo stati inoperosi, certamente non è dovuto ad una circostanza casuale; è dovuto ad un fatto sul quale credo sia opportuno come non mai soffermarsi, esprimere le proprie valutazioni, ma condensare poi, anche in un documento, una valutazione d'assieme del Consiglio, anche per il seguito che sarà inevitabilmente da tenere nella massima considerazione.

Queste succintamente, Signor Presidente, egregi colleghi, le valutazioni del perché riteniamo opportuno l'inserimento e l'anticipazione del documento all'ordine del giorno dei nostri lavori.

PRESIDENTE Ha chiesto la parola il cons. Fedel. Ne ha facoltà.

FEDEL: Molto brevemente, Signor Presidente, anch'io parlo a favore dell'inserimento della mozione presentata da un certo numero di colleghi, e anche da me sottoscritta, affinché sia inserita all'ordine del giorno ed evidentemente, successivamente, per quanto riguarda l'anticipazione. Credo che giornata più opportuna non ci sia che oggi, la prima giornata di incontro, di convocazione del Consiglio regionale, per discutere di quanto è accaduto a seguito del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Questo evidentemente con lo spirito totalmente scevro e libero da volontà di creare polemiche perché, almeno per quanto ci riguarda, proprio nel modo più assoluto, non ne abbiamo intenzione.

Ci pare però doveroso, nella responsabilità di consiglieri regionali, di dover discutere quella che è stata e quella che potrà essere la nostra situazione, al fine di dare una pronuncia, un'immagine, sia alla magistratura che ci ha sostanzialmente in mano, come, in modo particolare, all'opinione pubblica che attende da noi atteggiamenti di chiarezza, atteggiamenti di forza, atteggiamenti lineari e non certo momenti dispersivi, in un certo senso, o di panico quasi, come talvolta abbiamo visto in queste ultime settimane.

Pertanto, a nome del mio gruppo evidentemente, ribadisco il voto favorevole all'inserimento della mozione nell'ordine del giorno e alla sua anticipazione. Grazie.

PRESIDENTE: Due consiglieri hanno parlato a favore. Qualcuno vuole parlare contro l'inserimento? Nessuno.

Allora prego distribuire le schede per la votazione relativa all'inserimento della mozione n. 10 all'ordine del giorno.

(Segue votazione a schede segrete)

Esito della votazione:

votanti 44; maggioranza richiesta 33

voti favorevoli 41

schede bianche 3.

Il Consiglio approva. Perciò è inserita all'ordine del giorno la mozione n. 10.

E' stata chiesta l'anticipazione all'ordine del giorno della discussione della mozione.

Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la proposta di anticipazione della discussione.

La proposta è approvata con una astensione.

Mozione n. 10, presentata dai conss. Tomazzoni, Micheli, Fedel, Ricci, Crespi, Agrimi, Tonelli, Rella, Ziosi, Ballardini e Marzari, concernente la situazione degli organi regionali in seguito alla decisione del Consiglio di Stato di annullare le elezioni del 1983 nel collegio di Trento e conseguenti impegni per Giunta e Consiglio regionale.

Dò lettura della mozione.

MOZIONE

Il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige:

- preso atto della decisione del Consiglio di Stato, notificata in data 18 gennaio 1985, con la quale si decideva l'annullamento delle elezioni in Provincia di Trento del novembre 1983 per la formazione del Consiglio provinciale;
- preso atto dell'azione svolta dalla Giunta regionale, che si è dapprima costituita in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, avverso il ricorso per l'annullamento delle elezioni, e, dopo

- la sentenza, ha depositato ricorsi al Consiglio di Stato, alla Corte Suprema di Cassazione, alla Corte Costituzionale;
- considerato che il Consiglio di Stato, in data 22 febbraio 1985, ha accolto la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza di annullamento delle elezioni in Provincia di Trento, in attesa dell'esame del ricorso per revocazione della sentenza del 18 gennaio 1985;
 - ritenuta esigenza fondamentale per il normale svolgimento della vita politica, amministrativa e sociale nella Provincia Autonoma di Trento e nella Regione Trentino-Alto Adige per le evidenti connessioni, un pronunciamento urgente e definitivo da parte degli organi giurisdizionali sulla continuità della legislatura ,

IMPEGNA

la Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale ad una tempestiva e formale iniziativa presso tutte le sedi nelle quali sono pendenti i ricorsi presentati dalla Giunta regionale, affinché vi sia una decisione di merito nei tempi ravvicinati il più possibile, quale condizione indispensabile per la ripresa normale del funzionamento degli organismi istituzionali e dell'attività politica;

IMPEGNA ALTRESI'

Presidenza e Giunta regionale ad attivarsi affinché sia giuridicamente prevista e regolamentata la materia in ordine alle competenze e alle procedure nel caso di annullamento delle elezioni, dopo aver constatato il vuoto normativo esistente e l'incertezza giuridica conseguente.

BESCHLUSSANTRAG

- Zur Kenntnis nehmend, daß mit der am 18. Jänner 1985 zugestellten Entscheidung des Staatsrates die Annullierung der Wahlen für die Bildung des Landtages im November 1983 in der Provinz Trient beschlossen worden ist;
- zur Kenntnis nehmend, daß der Regionalausschuß mit entsprechender Maßnahme zuerst gegen den Einspruch zur Annullierung der Wahlen mittels der Generaladvokatur des Staates bei Gericht vorstellig geworden ist und nach dem

- Urteilsspruch beim Staatsrat, beim Obersten Kassationsgerichtshof und beim Verfassungsgerichtshof Rekurs eingelegt hat;
- in Anbetracht dessen, daß der Staatsrat am 22. Februar 1985 den Antrag auf Aussetzung der Durchführung des Urteilspruches zur Annullierung der Wahlen in der Provinz Trient angenommen hat, und zwar in Erwartung der Überprüfung des Rekurses zum Widerruf des Urteilsspruches vom 18. Jänner 1985;
 - in Anbetracht dessen, daß es für die normale Abwicklung des politischen verwaltungsmäßigen und sozialen Lebens in der autonomen Provinz Trient und wegen der offensichtlichen Zusammenhänge in der Region Trentino-Südtirol von grundlegender Notwendigkeit ist, daß sich die Rechtsprechungsorgane über die Weiterführung der Gesetzgebungsperiode dringend und endgültig äußern;
- dies vorausgeschickt

v e r p f l i c h t e t

der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

das Präsidium des Regionalrats und den Regionalausschuß, eine zweckdienliche und formelle Initiative bei allen Stellen, bei denen die vom Regionalausschuß eingebrachten Rekurse anhängig sind, zu ergreifen, damit in kürzester Zeit eine entsprechende Entscheidung getroffen werde, die eine unerläßliche Bedingung für die Wiederaufnahme der normalen Funktionsfähigkeit der institutionellen Organe und der politischen Tätigkeit darstellt;

Außerdem werden das Präsidium und der Regionalausschuß

v e r p f l i c h t e t ,

sich einzusetzen, daß dieser Sachbereich in bezug auf die Zuständigkeiten und Verfahrensweise im Falle der Annullierung der Wahlen juristisch geregelt werde, nachdem eine Lücke in den bestehenden Bestimmungen und die sich daraus ergebende juristische Unsicherheit aufgetreten ist.

Qualcuno dei firmatari vuole illustrare la mozione?
La parola al cons. Tomazzoni.

TOMAZZONI: Ho già anticipato nella richiesta di discussione qual è il motivo per cui abbiamo ritenuto opportuno presentare questa mozione. La decisione del Consiglio di Stato, che è stata notificata il 18 gennaio 1985, disponeva l'annullamento, nella Provincia di Trento, delle elezioni avvenute nel novembre del 1983. Da quella data la Giunta regionale si è mossa per un'azione, come è stata definita prima dal Presidente del Consiglio, di difesa delle elezioni e del Consiglio che da quelle elezioni era scaturito.

Noi abbiamo subito detto, dopo la notifica della sentenza, che non eravamo contrari a questa azione di difesa, che ritenevamo legittimo - vista anche la sproporzione tra il fatto in sè, scaturito da quella data sbagliata e l'effetto - ed opportuno che si avviasse un'azione di difesa. Però abbiamo anche detto immediatamente che questa azione di difesa doveva arrivare a una chiarificazione in tempi brevi. Cioè abbiamo affermato, contemporaneamente, che non ritenevamo sostenibile una situazione di incertezza giuridica, che delegittimava il Consiglio provinciale di Trento, che rendeva impossibile, improbabile ogni confronto e dialogo di ordine politico, che poteva ingenerare anche nell'opinione pubblica un'ulteriore sfiducia nelle istituzioni.

Cioè eravamo d'accordo con l'azione di difesa, purché questa avvenisse in tempi brevi e nel massimo della chiarezza. Riteniamo tutt'ora che nascondere la testa, come fa lo struzzo, nella sabbia, non sia accettabile. Cioè il prolungare una situazione di sospensione, senza che gli organi giurisdizionali chiarifichino la decisione finale, è insostenibile.

Possiamo riconoscere al Presidente della Giunta due cose: la prima, che si è mosso con impegno nella difesa dell'istituzione; la seconda, che contrariamente a quanto ha fatto il Presidente della Giunta provinciale di Trento, nella sua azione ha inteso ridare legittimità all'operare, non solo dell'organo di governo, ma a tutto l'insieme degli organi, quindi il Consiglio, le Commissioni nella loro completezza. Se su questo noi avevamo concordato, mentre non concordavamo su quelle che sono state le dichiarazioni del Presidente della Giunta provinciale di Trento, d'altro canto non possiamo ritenere esaurito il compito né della Giunta regionale, né del Consiglio in un'azione puramente avvocatesca, di difesa giuridica.

Questa vicenda non è passata in modo indenne, indolore; ha

lasciato profonde tracce nella nostra popolazione, nella nostra situazione autonomistica.

Non abbiamo avuto la sensazione che i colleghi della Provincia di Bolzano avvertissero questa difficoltà, questa drammaticità della situazione. Noi l'abbiamo avvertita, non certo per ragioni personali, né per ragioni di partito, ma proprio per ragioni di rapporti non chiari tra gli organi istituzionali, tra la Provincia, la Regione, lo Stato. Questo palleggiamento di responsabilità, il non sapere a chi spettava la decisione, il non sapere quale era l'organo che avrebbe dovuto procedere alle nuove elezioni, il non conoscere neanche quali dovevano essere le procedure delle nuove elezioni, se elezioni suppletive o se nuove totalmente, in che termini, in che modi, con quali liste, se con gli stessi candidati o nuovi candidati e così via, ha messo a nudo questa situazione di un'autonomia che ha subito un degrado per il modo come è stata condotta.

Ciò che ha impressionato profondamente me e la mia parte, ma credo anche i colleghi, è stato il fatto che nell'opinione pubblica, nella popolazione, nelle istituzioni degli enti locali non c'è stata una reazione. C'è stato il silenzio, il mormorio, l'attesa per vedere se i consiglieri si muovevano per difendere se stessi, più che per difendere l'istituzione. Non si è notato un segno di reazione che ci confortasse in questa azione di difesa.

E questo mi pare un segnale importantissimo e gravissimo, che ci dice come allora l'autonomia viene avvertita per il modo come è stata condotta, viene avvertita soltanto come una capacità di un ente locale di strappare finanziamenti in sede nazionale e di decidere dove vanno distribuiti, a quali soggetti, in quale forma, in quale modo, ma non come un fatto che ci dà una capacità autonoma di scelta, di progetto, di ricerca di un modello di sviluppo di società, di rapporti democratici, quindi anche di costruzione democratica nostra, autonoma, originale.

Questo periodo ha messo a nudo questa situazione e credo perciò che dobbiamo ricominciare questa attività facendo un esame di coscienza, prendendo atto di questa situazione sul piano politico, sul piano della tensione politica, della tensione progettuale e dare inizio ad un periodo nuovo.

E' un auspicio che mi pare poco probabile, visto l'interesse, l'attenzione del Consiglio per questo problema. Il che vuol dire allora che a molti la lezione non è servita. A noi, sì, è servita; noi vorremmo prendere atto di questo.

Quindi anche tutte quelle considerazioni che si sono fatte sull'autonomia offesa ecc. non sono servite. Io non ritengo che sia stata colpita l'autonomia, ma abbiamo fatto, caso mai, autogol, ci siamo da noi stessi colpiti. Allora tutte quelle considerazioni appaiono sotto una luce non di sincerità, ma puramente strumentali.

Ma, accanto a questo problema, che mi sembra il problema centrale, c'è anche un problema di tipo normativo, quello che dicevo prima; è stato già sollevato nella riunione dei Capigruppo ed è emerso chiarissimo in tutta questa vicenda. Abbiamo visto, lo dicevo prima, una Regione che non può utilizzare, nel presentarsi davanti al Consiglio di Stato, se non l'Avvocatura di Stato.

Io non voglio dare giudizi sull'Avvocatura di Stato, ma ho visto le conseguenze e quindi il dover ricorrere ai ripari a seguito di questa situazione.

Abbiamo visto con quale difficoltà, con quale incertezza, con quale corsa affannosa, richieste di pareri, abbiamo dovuto muoverci in quel periodo; e tutt'ora non siamo giunti a chiarire come si doveva muoversi, quali erano i punti di riferimento giuridici per poter operare con sicurezza, con garanzia, con rispetto anche della legittimità. Vuol dire che esistono dei vuoti normativi, o nello Statuto o nella legislazione nazionale e provinciale, che vanno riempiti per dare sicurezza giuridica, garanzia, legittimità all'operare e per chiarificare anche questo aspetto importantissimo per l'autonomia, che è il riconoscimento costituzionale di un'autonomia che non può quindi essere sciolta soltanto da un atto amministrativo.

Io non sono un giurista, ma mi pare che questo sia l'argomento, l'aspetto che va chiarificato proprio sul piano giuridico-costituzionale e il problema di fondo di tutta questa vicenda.

Nella mozione perciò si chiedono due cose: la prima, che gli organi della Regione, nella sua Presidenza della Giunta e nella Presidenza del Consiglio, si attivino per esprimere, in modo formale, in modo cioè chiaro, aperto, senza alcun sotterfugio, questa difficoltà in cui ci troviamo per la situazione di incertezza che ancora viviamo e che credo non possa essere prolungata con questa sentenza sospesa sulla testa oltre un certo limite, quindi operino affinché anche gli organi giurisdizionali che devono esprimere i loro pareri si attivino e lo facciano nel tempo più breve possibile. Credo che sia un'esigenza legittima, giusta, necessaria per il normale svolgimento della nostra vita politica e amministrativa.

La seconda cosa che la mozione chiede è quella di attivarsi

perché appunto venga regolamentata la materia in ordine alle competenze e alle procedure nel caso di annullamento delle elezioni, che non è previsto dal nostro Statuto.

E se non è previsto può darsi che non sia possibile, io non lo so se è possibile; bisogna chiarire questo problema. Perché può essere possibile l'annullamento del singolo, del consigliere, ma non l'annullamento di un organo costituzionalmente riconosciuto. E' da chiarire. O, se è possibile, bisogna allora chiarire in quali modi, in quali termini, con quali procedure si deve fare questa cosa.

Bisogna cioè attivarsi per utilizzare questo periodo di vita che abbiamo, che non sappiamo se è lungo o se è breve, per arrivare prima ancora che vengano emanate le sentenze, ad una chiarificazione e, se c'è bisogno, ad una modifica delle normative esistenti.

Questa mozione è stata sottoscritta da consiglieri della Provincia di Trento solo perché non c'era il tempo materiale di parlare con i consiglieri della Provincia di Bolzano e quindi è aperta, almeno per quanto ci riguarda, e tutte le firme possono essere aggiunte.

Io però potrei avere qualche cosa da aggiungere, ma vorrei riservarmi eventualmente di dirlo nella replica, dopo aver sentito l'opinione anche dei colleghi, ma in modo particolare della Giunta regionale su questa vicenda, su come ci si muove verso il futuro, soprattutto su questo, dall'esperienza che abbiamo ricavato e, secondo me, dalla lezione che dovremmo avere ricavato.

Mi riservo quindi eventualmente di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. D'Ambrosio, sull'ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO: Sono convinto, e spero e penso che ne siano convinti anche i colleghi, dopo la formale illustrazione da parte di uno dei presentatori, che ci fossero quelle, chiamiamole, comunicazioni, prese di posizioni da parte del Presidente della Giunta, rispettivamente del Consiglio regionale, che consentano, credo, in questa circostanza come non mai, di avere un quadro d'insieme e di discussione, dunque di valutazione politica, su tutta la vicenda.

Ed ecco perché chiedo scusa al collega Ferretti, se questa parola dovesse passare di là. Anzi, credo che l'intervento del collega Ferretti sarebbe ulteriormente arricchito da quelle posizioni che consentono di avere più elementi da prendere nella debita

considerazione.

PRESIDENTE: E' stato chiesto l'intervento della Giunta. La Giunta se vuole intervenire adesso può farlo, a meno che non voglia intervenire dopo.

Allora la parola al cons. Ferretti.

FERRETTI: Presidente, credo che la Giunta interverrà quando riterrà; anche le procedure vanno rispettate.

Indubbiamente la sentenza di cui parliamo, e su cui alcune valutazioni sono contenute nella mozione che ha per primo firmatario Tomazzoni, è stata una sentenza che ha introdotto seri elementi di valutazione, non solo sulle vicende accadute nel periodo precedente le elezioni, ma anche sul ruolo e sul significato istituzionale e costituzionale di questo nostro Consiglio regionale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e dei rispettivi organi.

Io non posso nascondere, come non ce lo possiamo nascondere tutti noi consiglieri, che, quando abbiamo avuto notizia della sentenza del Consiglio di Stato, siamo rimasti tutti imbarazzati di fronte alla decisione assunta da questo massimo organo giurisdizionale perché non trovavamo concomitanze, tra la decisione assunta e lo Statuto di autonomia. E individuavamo la decisione come più conforme a quelle che sono le caratteristiche degli enti locali che conforme alla caratteristica specifica, diversa, del tutto peculiare, del Consiglio regionale rispettivamente dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

Ricordo molto bene che, in una riunione, a seguito dell'interruzione dei lavori del Consiglio, dei Capigruppo, erano emerse delle perplessità sulla corrispondenza di questa decisione alla peculiarità del nostro organo.

Noi siamo convinti che questa decisione abbia aperto un dibattito di carattere costituzionale sul significato e sul ruolo di una Regione autonoma, espressa dalla volontà popolare, a seguito di elezioni. Ci domandiamo se può venire annullata, tra l'altro in una forma che è quella del metà annullamento; cioè parrebbe che tutto riguardasse solamente la Provincia di Trento e creando dei conflitti interni di competenza nell'eventualità di annullamento tra la sopraesistenza di una Regione mutilata per metà e l'esistenza dell'altra metà della Regione che non si sapeva e non si sa con chi avrebbe dovuto colloquiare o con chi avrebbe dovuto decidere nella misura in cui

rimane in carica.

Questi problemi di carattere fondamentale noi abbiamo evidenziato assieme allora, sia pure in modo discorsivo, ma non li troviamo più nella mozione di oggi..

Nella mozione di oggi noi troviamo delle valutazioni di carattere ancora politico, discorsivo, ma non troviamo delle valutazioni fondamentali che ci inducano ad una riflessione che non sia solamente delegata o lasciata alla Giunta o ad altri organismi, come nella mozione viene palesemente intravvisto.

Allora noi diciamo subito che su questa mozione, per due parti fondamentali, su cui abbiamo presentato emendamento, sapendo chiaramente che l'emendamento potrà entrare nella mozione solamente nella misura in cui verrà accolto, non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo perché - e adesso faccio una parentesi un po' più lunga - la mozione non corrisponde alle decisioni dei Capigruppo ed è sostanzialmente diversa da quanto unitariamente si era convenuto, in quanto nei Capigruppo, dove, così, in modo non assolutamente impegnativo, sia il collega D'Ambrosio che il sottoscritto avevano elaborato una bozza grossolana di mozione. Nella riunione dei Capigruppo non si era mai convenuto di introdurre né la quarta valutazione della premessa né la prima valutazione del dispositivo. Questo era stato il discorso impegnativo politico che, assieme, in modo discorsivo, estremamente sereno e fattivo, avevamo assunto.

Oggi noi ci vediamo una mozione, di parte delle minoranze di consiglieri regionali appartenenti al Consiglio provinciale di Trento, che non rispecchia quelle decisioni. Evidentemente qualcuno, le minoranze, hanno voluto assumersi, com'è loro diritto, una libertà che allora anche noi come maggioranza rivendichiamo. Noi eravamo per la mozione unitaria; oggi, di fronte ad una mozione delle minoranze, su quella mozione, senza sovrapporre mozione a mozione (avremmo potuto anche fare questo e chiedere l'inserimento della nostra mozione all'ordine del giorno), noi chiediamo emendamenti al fine di poter esprimere meglio le valutazioni sull'andamento della vicenda ricorso al Consiglio di Stato e anche su ciò che ci rimane da fare a seguito di quella sentenza, avendo definito alcune questioni fondamentali.

Ebbene, di questa mozione noi non possiamo condividere che questo Consiglio sia quasi implicitamente messo in uno stato di ibernazione o in uno stato di attesa, che può essere più o meno angosciata a seconda delle sensibilità politico-individuali, per cui non sta lavorando nella norma, ma sta lavorando sub judice, quasi che questo

sub iudice dovesse significare un operare in modo diverso, più contenuto o comunque non nella pienezza dei nostri diritti.

E questa valutazione la evinciamo proprio da quanto è contenuto nel capoverso, che non può essere condiviso, quando si dice "ritenuta esigenza fondamentale per il normale svolgimento", quasi quanto si sta svolgendo non sia normale, "della vita politica, amministrativa e sociale della Provincia Autonoma di Trento,", che a noi interessa, ma in questa sede interessa la Regione, "per le evidenti connessioni, un pronunciamento urgente e definitivo da parte degli organi giurisdizionali sulla continuità della legislatura". Noi riteniamo certamente importante un intervento degli organi che sono stati coinvolti, ma lo riteniamo importante, come lo diciamo nella nostra proposta di emendamento, perché va confermato il carattere costituzionale degli organi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il cui scioglimento può essere compiuto solo nei casi previsti dalla legge costituzionale.

Non ci sentiamo cioè di condividere la tesi per cui il Consiglio provinciale di Trento e il Consiglio regionale, o quello di Bolzano, o la Giunta o altri organismi di emanazione regionale, rispettivamente provinciale, debbano essere considerati alla stregua dei consigli comunali, di un normale consiglio cioè che ha caratteristiche di carattere amministrativo e non legislativo, le cui caratteristiche sono definite a livello costituzionale da uno Statuto speciale di autonomia che ha un suo ancoraggio a livello internazionale ed ha un suo supporto fondamentale a livello di accordo Degasperi-Gruber, che è un allegato del trattato di pace.

Sarà il caso che recuperiamo tutti questi termini istituzionali e anche internazionali per capire la pregnanza, la diversità e la specificità di questo organo, che va difeso fino in fondo, e che non può essere lasciato all'interpretazione di fatti, la cui definizione o la cui falsità o certezza pare debba venire ancora in modo definitivo comprovata, e che lascerebbe ad un organo giurisdizionale poteri di dominio o poteri di intervento che noi riteniamo eccessivi perché vanno al di là e sono superiori rispetto alle stesse possibilità di intervento che sono ipotizzate all'art. 33 dello Statuto di autonomia.

E' questa la questione fondamentale che noi solleviamo dai banchi della maggioranza; e ci saremmo aspettati che la minoranza - ma la minoranza ancora può associarsi a questa nostra proposta di emendamento - compisse anche un atto del genere per cogliere questa

occasione come una esaltazione dell'autonomia, del suffragio popolare e della capacità di governo genuino e vero, che hanno in modo specifico e diverso le popolazioni del Trentino e anche quelle dell'Alto Adige.

Ecco il significato del nostro emendamento.

Sugli altri tre passaggi nulla è da dire perché riflettono quello che si è detto nei Capigruppo e riflettono la sostanza della vicenda che riguarda i ricorsi al Consiglio di Stato. Noi sappiamo che la Giunta regionale, con una solerzia, una precisione, una volontà di informazione e di scambio con le parti politiche e anche con la popolazione per i comunicati e le informazioni che con tempestività ha sempre offerto all'opinione pubblica, ha fatto con pienezza il suo dovere, ha difeso con convinzione l'istituzione, come era doveroso e come è doveroso per qualsiasi Giunta regionale che sia consapevole che è nell'istituzione e nella Costituzione esperire tutti i tentativi dell'iter giurisdizionale normale, previsto dalle nostre leggi.

E chi ha stigmatizzato, a fini elettoralistici o partitici, questa serietà, questa costanza, questo impegno fondamentale della Giunta, in difesa della Giunta, ma soprattutto del Consiglio, a nostro avviso sta compiendo o ha compiuto un pessimo servizio nei confronti dell'autonomia e nei confronti delle popolazioni. Hanno dimostrato di non capire, queste parti politiche che così sono intervenute presso l'opinione pubblica, qual è il significato del senso dello Stato, prima ancora del significato del senso dell'autonomia.

Del resto, da queste parti politiche noi non ci possiamo aspettare che questo, perché non possiamo dimenticare che il leader del tempo di questo partito era contrario all'istituzione delle regioni ed era inizialmente contrario - si vadano a leggere gli atti della Costituzione - all'attribuzione del voto alle donne.

Questa è la verità storica! Quando noi abbiamo di questi passaggi nella storia delle forze politiche, non ci si può poi stupire se queste forze politiche, in momenti cruciali della vita dello Stato, perché la Regione è Stato, abbiano questi comportamenti stigmatizzanti la fermezza e la convinzione con cui il Presidente della Giunta ha portato avanti il suo discorso.

In questo quadro ben definito, poiché noi riteniamo normale, riteniamo corrente nella pienezza dei suoi diritti la vita di questo Consiglio regionale, a prescindere dai ricorsi pendenti, e non subordiniamo la pienezza di questa nostra capacità a nessun ricorso pendente, perché quello è un iter diverso rispetto alla nostra capacità di intervento, noi proponiamo allora anche la modifica della prima parte

impegnativa della mozione presentata da Tomazzoni ed altri.

Siccome ci pare che voler intervenire in altro modo significhi misconoscere ciò che è stato fatto, significhi sminuire un ruolo che con pienezza la Giunta ha assunto, anche per il Consiglio, allora noi proponiamo che "la Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale proseguano nell'azione", proseguano e non si può non riconoscere che si tratta di proseguire, non di avviare una sensibilità nuova, "proseguano nell'azione intesa ad ottenere che l'esame dei ricorsi già presentati e depositati avvenga nel pieno rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti, con ogni possibile tempestività"; ma con quella premessa che noi gradiremmo venisse inserita e cioè che nella tempestività di decisione si tenga conto della diversità e specificità della Regione Trentino-Alto Adige e si tenga conto che scioglimenti del Consiglio regionale e rispettivamente dei Consigli provinciali sono statutariamente previsti.

Ogni altro intervento, a nostro avviso, che venisse compiuto da organi esterni, senza il supporto di leggi specifiche, è intervento che può mettere in discussione l'autonomia.

Ed è per questo che, in sede di Capigruppo, fu proprio la nostra parte politica, assieme alla S.V.P., a proporre che ci si attivasse; e, assieme al P.C.I., devo dare a Cesare quello che è di Cesare, si propose che la Giunta e rispettivamente il Consiglio si attivassero perché tutta la questione avesse una normativa oggettiva, una normativa legislativa preventivamente discussa e concordata e tutto non fosse lasciato nelle mani di organi giurisdizionali, la cui competenza, a nostro avviso, può essere posta in discussione nella misura in cui i provvedimenti che viene ad assumere sono provvedimenti che vanno oltre il disposto dello Statuto e configurano posizioni, provvedimenti giurisdizionali che sono diversi dallo Statuto.

Certo, c'è la necessità, non possiamo nasconderci dietro l'oggettività dei fatti, che si operi perché si faccia chiarezza, che si operi a livello di leggi regionali o anche a livello di leggi del Parlamento, se sarà necessario, in senso costituzionale però, si operi per definire che cosa può accadere nel caso in cui la presentazione delle liste si riscontri che è stata inficiata da fatti non conformi alle disposizioni di legge.

Ma noi poniamo il quesito fondamentale: se in una Regione autonoma, in cui c'è l'esercizio di potestà legislative primarie, sostanzialmente equivalenti a quelle del Parlamento nazionale, è possibile che il parlamento regionale venga sciolto dal Consiglio di

Stato. Cosa diremmo noi se il Parlamento nazionale potesse venire sciolto dal Consiglio di Stato?!

C'è un parallelo ed un'equivalenza che non va sottaciuta o che non va minimizzata. C'è una riflessione fondamentale a cui noi invitiamo il Consiglio, con questa nostra proposta di emendamenti, al fine di chiarire in modo, se possibile definitivo, senza delegare. Perché la mozione firmata da Tomazzoni sembra quasi delegare al Consiglio di Stato la risoluzione finale, definitiva, di tutta questa controversa materia che io, per carità, senza la dovizia di termini giuridici che altri possono avere, cerco di esporre nel modo più semplice e, spero, anche più comprensibile possibile.

Non ci sentiamo di delegare ad altro organo i destini di questo Consiglio regionale e delle due Province. Ecco il senso e il significato, Signor Presidente e signori colleghi, del nostro intervento, della proposta di emendamento che, assieme al Presidente della Giunta, alla S.V.P., la Democrazia cristiana chiede che venga accolta all'interno di quella mozione.

Noi sulle altre parti conveniamo. Noi siamo d'accordo sulle valutazioni che qui vengono condotte, siamo d'accordo che si faccia chiarezza. Non possiamo accettare che in questo momento, implicitamente, il Consiglio regionale venga considerato in una situazione di non normalità. La non normalità non esiste. O si esiste come Consiglio regionale nella pienezza delle nostre funzioni e responsabilità o non si esiste. In questo momento noi esistiamo. Anzi, mentre chiediamo che si intervenga con tempestività da parte degli organi preposti, a mio avviso, a nostro avviso, si dovrebbe intervenire, abbandonare reticenze o perdite di tempo, come sta accadendo in certe commissioni, con una pervicacia delle minoranze che sarebbe degna di ben altra causa, abbandonare quei ritardi che riguardano alcune leggi fondamentali per cui noi rischiamo di andare alle elezioni in una situazione non chiarita rispetto alle elezioni comunali, non chiarita sul piano della normativa rispetto alle altre regioni; rischiamo di non poter introdurre modifiche fondamentali nella legge elettorale regionale che riguarda i comuni delle due province, per l'azione ostruzionistica che hanno compiuto le minoranze. Ebbene, noi chiediamo che in questo tempo - che può essere più o meno lungo, noi ci auguriamo che non sia lungo - il Consiglio regionale conduca quella riflessione, a livello di parti politiche, ma anche a livello di organo legislativo, per, se ci convinciamo che è nostra competenza, creare quegli strumenti legislativi che ci consentano, in fattispecie analoghe a quelle che sono sollevate nella

mozione, e su cui io non voglio ritornare, perché abbiamo la consapevolezza, come parte politica, di avere fatto tutto ciò che era indispensabile per chiarire questo argomento senza caricarlo di nessuna suggestione emotiva o elettoralistica, noi chiediamo che questo Consiglio regionale, Signor Presidente del Consiglio, faccia il suo dovere e si adoperi già dalla seduta di oggi per compiere quegli interventi di carattere legislativo che riterremo necessari per eliminare questa situazione di inconvenienza.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il Cons. Langer. Ne ha facoltà.

LANGER: Danke, Herr Präsident! Es muß für die Beobachter dieses Regionalrates, für die Presse und für die öffentliche Meinung, die zudem zur Kenntnis genommen hat, daß gerade in diesen Tagen alle Regionalratsabgeordneten fast 12 Millionen an Nachzahlungen für das Jahr 1984 kassieren, doch etwas merkwürdig anmuten, daß bei einer so wichtigen Sitzung und bei einer so wichtigen Diskussion, wie der heutigen, praktisch nur der halbe Regionalrat anwesend ist und die Aufmerksamkeit der Beteiligten an dieser Sitzung knapp über den Nullpunkt liegt.

Mir scheint, daß wenn man von Gefahren für die Autonomie, wenn man von Gefahren für die demokratischen Institutionen spricht, wenn man davon spricht, daß die Autonomie durch den Staatsrat oder durch andere Rechtsprechungsorgane in Gefahr ist, daß wir zumindest so lange nicht den Splitter im Auge der anderen anklagen sollten, als wir nicht die Balken aus den eigenen Augen entfernen und wenn die Regionalratsabgeordneten selber den Regionalrat so wenig ernst und so wenig wichtig nehmen, wie es beispielsweise aus dem Gang der heutigen Sitzung hervorgeht, wo der Präsident schon mehrfach zur Ruhe mahnen mußte, damit man die Redner überhaupt anhören und verstehen konnte, dann ist das gewiß kein gutes Zeugnis, das wir uns hier setzen.

Ich möchte versuchen, unsere Stellungnahme zu diesem Beschlußantrag nach vier Punkten zu gliedern.

Ich möchte beim ersten Punkt anfangen - ich muß ein Stück zurückgehen -, nämlich auf die Frage der Verstöße gegen das Wahlgesetz mit denen sich dann der Staatsrat beschäftigt hat. Wie ist es überhaupt zu diesem Staatsratsurteil gekommen, wie konnte es passieren, daß das Oberste Verwaltungsgericht der Republik Italien die Wahl der Hälfte der Mitglieder dieses Regionalrats als ungültig erklären konnte?

Ich versuche mich hier nur an die Tatsachen zu halten, die

aktenkundig sind. Ich kann dann daraus Vermutungen anstellen, aber ich halte mich an die aktenkundigen Tatsachen.

Erstens; der damalige Präsident der Region, Pancheri, hat ein regulär eingereichtes Listenzeichen, das Listenzeichen, sagen wir einmal, der Komponente Pruner-Fedel des PPTT, abgelehnt. Damit wurde ein erster Verstoß, oder zumindest ein erster möglicher Verstoß gegen das geltende Recht begangen. Dieser Verstoß wurde vom Rekurswerber Zanetti dann auch vor dem Staatsrat geltend gemacht.

Zweitens; das Wahlamt in Trient, im wesentlichen zusammengesetzt vom Landesgericht von Trient, hat immerhin gerichtsnotorisch folgende Dinge festgestellt (ich sage gerichtsnotorisch, weil das aus den Akten und aus dem Urteil des Staatsrates, aus dem derzeit gültigen Urteil des Staatsrates hervorgeht). Es wurde festgestellt, daß bei Einreichung der Liste, die heute UATT (Unione autonomistica Trentino-Tirolese) heißt, unmittelbar keine Vollmacht des SVP Obmannes Magnago vorlag, sondern, so steht es im Urteil zu lesen, daß diese Vollmacht, ich lese auf Seite 13 und 14 des Staatsratsurteiles, daß diese Vollmacht vorher schon hinterlegt worden sei. Hier heißt es: "la delega rilasciata dal legale rappresentante del Partito sarebbe stata "già presentata"." Aus dem Verzeichnis der Akten, die dieser Listenhinterlegung beiliegen, geht das Vorhandensein einer Vollmacht von Seiten des Parteiobmannes Magnago nicht hervor, der ja wenschon das Listenzeichen an die Trentiner verpachten mußte, im Gegenteil, aus dem Gerichtsurteil geht hervor, daß erst am 20. April 1984, also erst ein halbes Jahr nach der Wahl, die Vollmacht Magnagos nachgeliefert wurde, und zwar von der Region: sie lag also nicht beim Gericht auf, sondern wurde durch das Wahlamt der Region nachgeliefert; diese Vollmacht war laut notarieller Beglaubigung mit 13. November 1983 datiert.

Man kann natürlich behaupten, daß sich das Fräulein beim Notar geirrt hat, (die hat jetzt die Schuld!), man kann behaupten - es ist ziemlich selten -, daß jemand, wenn er schon einen Tippfehler begeht, eher den Monat vorher schreibt. Eher passiert es, daß jemand im Oktober noch 13. September schreibt, als daß er im Oktober schon 13. November schreibt. Aber das sind Vermutungen, gerichtsnotorisch ist...

Unterbrechung

LANGER:...Sie müssen sich da ja besser auskennen, gerichtsnotorisch ist jedenfalls, daß die Vollmacht, die der Parteiobmann Magnago angeblich

für die Verpachtung des "einen Edelweißes" an einen PPTT-Flügel hinterlegt hat, daß diese Vollmacht beim Gerichtskanzlisten zumindest nicht hinterlegt war. Sie scheint in keinem Aktenverzeichnis auf, der Staatsrat, der die Akten überprüft hat, konnte sie nicht finden und die Region mußte im April 1984 diese Vollmacht nachreichen.

Ferner ist gerichtsnotorisch, daß der Staatsrat in seinem Urteil behauptet, das also immerhin mit Rechtskraft ausgestattet ist, damit sei ein Verstoß gegen das Wahlgesetz, das der Regionalrat in seiner Autonomie erlassen hat, nicht gegen ein staatliches Wahlgesetz, sondern gegen das Wahlgesetz dieser Region vorgelegen, also eine falsche Gesetzesanwendung laut Staatsrat. Der Staatsrat hat unsere Situation nicht nach irgendwelchen Staatsgesetzen beurteilt, sondern er hat uns an unserem eigenen Maßstab gemessen, nämlich am Regionalgesetz. Das sollten wir nicht vergessen, Kollege Ferretti, wenn wir von Eingriff in die Autonomie sprechen.

Schließlich darf ich noch daran erinnern, daß am 18. Oktober 1983 der Presse zu entnehmen war (das ist nicht gerichtsnotorisch, das ist nur Presse), daß die PPTT-Führer Tretter und Fontanari damals erklärten, dieser PPTT-Flügel würde eine Liste mit dem eigenen Listenzeichen und mit Vollmacht vom Senator Fontanari vorlegen. Das wurde damals noch der Presse gegenüber erklärt, also fünf Tage nach der angeblichen Ausstellung der Vollmacht von Seiten des Parteiobmannes Magnago. Natürlich ist die Presse nicht das Evangelium, aber ich will nur sagen, daß zumindest noch kurz vor Einreichung der Liste, also zumindest kurz vor dem Termin des 20. Oktobers damals der PPTT-Flügel; Tretter, um ihn bei seinem Namen zu nennen, noch angekündigt hat, er würde sich im eigenen Namen und mit eigener Vollmacht und nicht mit Vollmacht des SVP Obmannes Magnago zur Wahl stellen.

Daß hier möglicherweise strafrechtliche Aspekte vorliegen, scheint uns nicht auszuschließen und deswegen begrüßen wir die Initiative einiger Trentiner Bürger, darunter Marzari und Canestrini, die die Gerichtsbehörde angerufen haben, um diesen Fall zu prüfen und eventuelles Schuldverhalten festzustellen. Das ist keine Vorverurteilung, sondern eine offene Einladung an die Gerichtsbehörde, mögliche Straftatbestände festzustellen und eventuell festzustellen, von welcher Seite diese Straftatbestände gekommen sein könnten. Insoweit scheint uns, daß das Urteil des Staatsrates auch nicht von vorneherein als leichtfertig angesehen werden kann, denn wir müssen immerhin zur Kenntnis nehmen, daß derjenige Verwaltungsrichter, der die Urteilsbegründung verfaßt hat, der prominenteste Kommentator des

Autonomiestatuts der Region Trentino-Südtirol ist. Der Richter Enzo Reggio d'Aci, der als Verfasser der Urteilsbegründung aufscheint, ist immerhin nicht ein x-beliebiger Richter, der sich nur gelegentlich irgendwann einmal zufällig mit Südtirol befaßt und der vielleicht unsere Autonomie im einzelnen nicht kennt, sondern es handelt sich hier um einen prominenten und ich glaube auch juristisch qualifizierten Kommentator unseres autonomistischen Systems.

Man kann im einzelnen seine Auffassungen teilen oder nicht teilen, aber jedenfalls kann man nicht sagen, es sei irgendein dahergelaufener Jurist, der unser System im Detail nicht gut genug kennt und der deswegen, leichtfertig geurteilt hätte. Nun kann man natürlich sagen, auch Gerichte können irren, wir wissen das. Auch Gerichte können in ihrem Urteil zu falschen Konsequenzen kommen, auch das wissen wir, und wir wissen, daß in jedem Fall, wenn Verstöße gegen das Wahlrecht vorgelegen haben sollten, diese Verstöße nur einen relativ kleinen Teil der politischen Repräsentation der Bevölkerung betreffen, daß also nur ein relativ kleiner Teil der Wähler und der Gewählten davon getroffen sind, wie das ja auch im Rekurs der Region Trentino-Südtirol an den Verfassungsgerichtshof durch Herrn Professor Pototschnig entsprechend begründet hervorgehoben wurde. Und wir haben zur Kenntnis genommen, daß die Anfrage Peterlini gegen Pototschnig, beziehungsweise gegen die Regionalregierung inzwischen zurückgezogen wurde.

Wenn wir also die Situation bis hier ansehen, dann müssen wir zumindest eines sehr klar feststellen. Ich möchte keine Schuldvermutung aussprechen, zu Lasten beispielsweise der Partei des Herrn Tretter, oder zu Lasten der Partei des Herrn Magnago. Aber ich möchte sagen, daß dort bei der einen oder bei der anderen dieser beiden Stellen etwas schief gegangen sein könnte; daß man dort geglaubt hat, es genüge, sich selber als im Besitz der nötigen Vollmachten zu erklären und es würde dann schon jeder glauben und daß möglicherweise hier Gesetze verletzt wurden und dasselbe könnte bei dem Gerichtskanzlisten passiert sein.

Tatsache ist, und das kann man fest sagen, daß die Südtiroler Volkspartei, die sich so gerne als Hort der Stabilität im eigenen Land und in der Region ansieht, diesmal stark dazu beigetragen hat, auch das Trentino zu entstabilisieren, denn die Südtiroler Volkspartei hat zuerst die Spaltung innerhalb des PPTT stark unterstützt und gefördert, mit eigenen Emissären, und die Südtiroler Volkspartei hat nachher dieses Schlamassel zumindest an der Quelle ausgelöst, das dann zur Einreichung des Listenzeichens der SVP auch zugunsten des

PPTT-Flügels Tretter geführt hat. Es sollte uns zu denken geben, daß in diesem Fall die stabile SVP gewissermaßen bedenkenlos die politische Landschaft im Trentino durch eine ganze Reihe von Aktionen ihrerseits entstabilisiert hat.

Es ist dann jedenfalls die Wahl gekommen, die Regionalratswahl, und im gewissem Sinne kann man sagen, daß die Wähler eigentlich ja entschieden haben. Mir scheint, daß die Entscheidung der Wähler im großen und ganzen so ausgefallen ist wie die Parteispaltung zwischen den beiden PPTT-Flügeln vorher schon war; 3 Abgeordnete auf der einen Seite, 2 auf der anderen Seite. Das haben die Wähler bestätigt und das scheint mir insofern eine gewisse, sagen wir politische Klärung der ganzen Situation gebracht zu haben.

Trotzdem natürlich darf eine solche Wählerentscheidung, so sehr wir sie, wie jede andere Wählerentscheidung, voll respektieren, nicht von der Beachtung der Spielregeln dispensieren. Man kan nicht sagen: dadurch, daß die Wähler eine politische Entscheidung getroffen haben, wird jede Verletzung der Spielregeln, sollte es sie gegeben haben, nachträglich einfach saniert. Man muß da schon bedenken wie wenig garantiert eigentlich der Bürger ist, denn der Bürger muß sich darauf verlassen können, daß das Wahlamt und alle damit befaßten Behörden, auch der Präsident der Regionalregierung, wenn es um die Listenzeichen geht, unparteiisch und als Justizorgan handeln. Daß der Bürger also die Garantie hat, daß alle Listen, die sich rechtmäßig zur Wahl stellen, auch zugelassen werden, daß kein Kandidat seines Wahlrechts beraubt wird, daß der demokratische Wettbewerb um Konsens durch keine Verletzung der Spielregeln verzerrt wird.

In diese Richtung gehen auch unsere Vorschläge zur Wahlrechtsreform, die wir als Änderungsanträge (und zwar als ein ganzes Bündel Änderungsanträge) derzeit beim entsprechenden Ausschuß des Regionalrates eingereicht haben.

Zweite Phase; Rekurs Zanetti. Auch hier sind einige Fragen offen geblieben, die nur allzu elegant weggewischt werden. Wo war die Region, als dieser Rekurs vor dem Staatsrat zur Diskussion kam? Es mußte die Staatsadvokatur beauftragt werden, die Interessen der Region wahrzunehmen. Das stimmt, aber es hätte gewiß nicht geschadet, wenn die Region beispielsweise die Regionalratsabgeordneten vielleicht doch auch persönlich informiert hätte, denn es stimmt, daß niemand die entsprechende öffentliche Kundmachung im Amtsblatt gelesen hat und wir entnehmen (immer aus dem Text des Staatsratsurteiles), daß bei der entscheidenden Schlußverhandlung der Staatsadvokat für die Region überhaupt

nicht anwesend war. Ein solches Vorgehen vor Gericht - für das auch die Region haften muß, nicht nur die Staatsadvokatur -, zeugt zumindest davon, daß man erstens den Bürger verachtet, daß der Rekurs des Bürgers Zanetti und das Interesse aller Bürger an einer gerechten Wahl absolut unterschätzt wurde.

Zweitens ist es eine Mißachtung des Regionalrates, denn man hätte zumindest den Regionalrat aktiv dabei beteiligen können und drittens, glaube ich, liegt darin ein grobe Mißachtung des Gerichts, weil man sich dachte, was soll der Staatsrat da schon groß entscheiden. Offensichtlich war man sich so sicher, daß dem Rekurs eines Bürgers gegen die Wahl auf keinen Fall stattgegeben würde, daß man sich die Mühe gespart hat, sich mit diesem Rekurs auf der notwendigen Ebene, nämlich auf der Ebene der Gerichts und der Rechtssprechung, auch nur einigermaßen angemessen auseinanderzusetzen.

So ist das Urteil gekommen und es kann sein - ich kann und will es vor allem auch nicht beurteilen -, daß der Staatsrat seine Befugnisse überschritten hat, das wird ja jetzt zu klären sein. Es kann sein, daß er falsch geurteilt hat, es kann sein, daß er sich auch in den Tatsachen geirrt hat -"lapsus calami" heißt das jetzt -, es ist sicher, daß dieses Urteil viele "Unschuldige", sagen wir einmal so getroffen hat.

Das ist in jedem Fall sicher, denn zumindest ist, wennschon, nur die Berechtigung einer einzigen Liste in Diskussion und die Tatsache, daß sämtliche Abgeordnete des Trentiner Wahlkreises zum Regionalrat damit möglicherweise ihres Mandats verlustig gehen, ist sicher nach dem normalen Gerechtigkeitssinn eine weit überproportionierte Entscheidung. Aber Tatsache ist, wie immer wir uns dazu stellen wollen, daß das heute geltende Rechtsprechung ist, daß wir heute vor einem gültigen Urteilsspruch stehen und solange es die Gewaltenteilung im Rechtsstaat gibt, muß ein gültiger Urteilsspruch vollzogen werden, es sei denn, es gibt Rechtsmittel dagegen. Es kann nicht irgendjemand hergehen, erst recht nicht die Exekutive, und sagen dieses Urteil war nur ein Scherz, wir tun als ob nichts wäre.

Und da kommen wir zur dritten Phase, auf die ich eingehen möchte, die ich wirklich als die Phase des Putsch bezeichnen möchte.

Die dritte Phase war, daß nach diesem Urteil, wenn auch mit Vorsicht, mit schlechtem Gewissen usw., zwar der Regionalrat und der Landtag von Trient nicht mehr einberufen worden sind und die Volksvertretung insgesamt als solche nicht mehr gehandelt hat, mehr oder weniger widerwillig, mehr oder weniger überzeugt. Daß aber die

Exekutiven, nämlich die Regionalregierung mit dem Präsidenten Angeli und im gewissen Ausmaß scheint mir auch die Landesregierung im Trentino - aber das geht uns hier direkt nichts an -, inzwischen trotzdem weiter regiert haben.

Mir scheint, daß darin mindestens ein doppelter Putsch liegt. Einerseits die Verselbständigung der Exekutive, die endlich die lästige und sowieso recht wenig penetrante Kontrolle durch die Legislative los war, und der Wille, einfach in der eigenen Machtvollkommenheit zu handeln, und zweitens eine gröbliche Mißachtung eines Urteils, das immerhin rechtskräftig gesagt hat, daß die Wahl der Abgeordneten, die im Trentiner Wahlkreis gewählt waren, als ungültig befunden wurde. Man kann darüber streiten, es gibt dagegen vielleicht Rechtsmittel, aber unserer Meinung nach mußte dieser Urteilsspruch so lange beachtet werden als er in Kraft war und dieser Urteilsspruch war mindestens bis zum 22. Februar in Kraft, nämlich so lange, als das Oberste Verwaltungsgericht nicht selbst die provisorische Aufhebung der Folgen dieses Urteilsspruches verfügt hat, um eventuell unabwendbaren und später nicht wieder gutzumachenden Schaden zu verhindern.

Damit hat der Statsrat kein Urteil vorweggenommen, keine Entscheidung "in merito" irgendwie antizipiert, sondern nur gesagt, daß die Vollstreckung dieses Urteils so lange auszusetzen sei, bis der Staatsrat selbst die entsprechenden Rechtsmittel überprüft und gesehen hat, ob tatsächlich die Voraussetzungen vorliegen, dieses Urteil aus irgendeinem Grunde, insbesondere eben aufgrund offensichtlicher Irrtümer, wieder aufzuheben. Nun kann es dabei natürlich politisches Kalkül geben und es wird es von allen Seiten geben, das will ich für niemanden ausschließen.

Ob Neuwahlen wünschenswert oder nicht wünschenswert seien, ob man sich von vorneherein auf die Neuwahlen vorbereiten sollte, ob die Region zu den Neuwahlen schreiten hätte müssen oder nicht, das kann man nicht vom politischen Kalkül, wer bei Neuwahlen verlieren oder gewinnen würde abhängig machen: die Beachtung oder Nichtbeachtung eines Richter-spruches darf nicht davon abhängen und da scheint es uns eine gröbliche Verletzung zu sein, Herr Präsident der Regionalregierung, daß sich erstens die Regionalregierung und die Landesregierung von Trient direkt mit den Parteiführern der Christdemokratie in Rom in Verbindung gesetzt haben, und sich nach tagelanger Belagerung der entsprechenden Ministerien eine Art Freibrief ausstellen haben lassen, vom Staatssekretär Amato, wo es hieß: "Ihr dürft inzwischen so tun, als ob nichts wäre, aber bitte nur nicht zu auffällig!" und daß man dann sogar

vom Regierungskommissär sich einen Freibrief ausstellen hat lassen, daß man inzwischen wieder handlungsfähig war.

Darin, Herr Kollege Ferretti - wenn auch momentan nicht im Saal anwesend -, liegt die Mißachtung der Autonomie, daß man sich von der Zentralregierung sozusagen eine Betriebslizenz ausstellen läßt, daß man sich von der Zentralregierung ermächtigen läßt, einen Richterspruch zu mißachten, daß man bei der Zentralregierung anfragt, ob man provisorisch sein Standl weiter errichten und praktisch also den eigenen Handel weiter betreiben darf. Das scheint uns eine gröbliche Verletzung der Autonomie zu sein!

Die kleinen Zwischenspiele, wie zum Beispiel den Zwischenangriff vom Kollegen Peterlini auf die Regionalregierung - der ja inzwischen zurückgepfiffen wurde -, und andere Fragen wollen wir vorerst beiseite lassen. Unserer Meinung nach waren in dieser Zwischenzeit wenschon nur die im Wahlkreis Bozen gewählten Regionalratsabgeordneten und Mitglieder der Regionalregierung handlungsfähig, aber die anderen gewiß nicht, wenn ein Richterspruch noch Gültigkeit hat. Und so ist es nun, ich glaube nicht ohne entsprechenden politischen Druck, am 22. Februar 1985 zur vorläufigen Aussetzung der Vollstreckung des Urteilspruches durch den Staatsrat selbst gekommen.

Ich glaube, wenn ich mir dazu ein Urteil erlauben darf, daß die Vielfalt der Rekurse die die Region eingereicht hat, nicht das beste Zeugnis für deren Fundiertheit abgibt, denn je mehr Rekurse man einreicht, mit je verschiedenere Begründungen und an je verschiedenere Organe gerichtet, um so mehr stellt man sich damit ein Armutzeugnis aus, daß man es aufs Geratewohl versucht und hofft, daß einem irgend jemand recht gibt, wenn man nur an genügend vielen Türen anklopft.

Die Region hat sich nicht mit der sichersten Überzeugung auf diese Ebene begeben. Nicht ohne politischen Druck, glaube ich also...

PRESIDENTE: Consigliere, il Suo tempo è scaduto perciò...

LANGER: Sì, concludo.

...daß es zu dieser provisorischen Aussetzung gekommen ist. Jetzt müssen wir uns fragen, was kommt jetzt, was ist jetzt zu tun? Es ist nicht zum ersten Mal, daß in dieser Region ein Urteil des Obersten Verwaltungsgerichtes gröblich mißachtet wird.

Ich erinne an das Urteil des Verwaltungsgerichtshofes, des Staatsrates, zur Frage der Volkszählung und der Zugehörigkeitserklärung

zu den Volksgruppen in jüngster Vergangenheit. In Zukunft, wenn weiterhin das passive Wahlrecht von Bürgern dieser Region beschnitten werden sollte, dann wird sich der Staatsrat noch vielfach mit Wahlbeschwerden in unserer Region befassen müssen.

Wir haben zur Kenntnis genommen, daß es in diesem Hause Kräfte gegeben hat, die gesagt haben, "wenn es schon das eigene Verwaltungsgericht gäbe, dann wäre es zu einem solchen Urteilsspruch nicht gekommen". Das glauben wir auch: ein domestiziertes Verwaltungsgericht mit Richtern die wir selber benennen, hätte bestimmt einen solchen Urteilsspruch nicht gefällt. Da ist gar kein Zweifel, aber das sollte uns über die Natur des neuen Verwaltungsgerichtes nachdenklich stimmen und nicht über die Justiz selber.

Nun stehen wir heute vor einer Unklarheit. Bestimmt ist der Artikel 33 des Autonomiestatutes in diesem Falle nicht anwendbar gewesen, das war unsere Meinung vom ersten Augenblick an, es ging nicht um Auflösung des Regionalrates Herr Präsident, wenn Sie gestatten spreche ich auch zum Abänderungsantrag Ferretti, dann brauche ich nachher darauf nicht mehr einzugehen. Danke!

Es besteht Unklarheit, der Regionalrat insgesamt und im besondern seine Trentiner Komponente ist durch die möglichen, inzwischen gerichtsnotorischen Verstöße einiger in seiner Gesamtheit delegitimiert, aber wir können daraus nicht den Schluß ziehen, Herr Kollege Ferretti, daß Autonomie bedeutet, wie es in der Definition von Absolutismus heißt: "legibus solutus" zu sein, also sich an keine Gesetze halten zu müssen.

Wir müssen uns an die Verfassung halten und an die Verfassungsgesetze und wir müssen uns zumindest an unsere eigenen Gesetze halten. Gerade an die Wahlgesetze, die wir als Garantie für den Bürger und für sämtliche politischen Kräfte erlassen haben. Autonomie darf kein rechtsfreier Zustand sein und gerade die Wahlbetrugsaffären, die es in diesen Wochen in anderen Regionen beziehungsweise zu den Parlamentswahlen gibt, oder die dort aufliegen, müßten uns wennschon ein Ansporn sein, in unserer Region auch nicht nur den Anschein des Wahlbetruges aufkommen zu lassen.

Was wir also tun können ist, das Wahlgesetz zu reformieren und wir haben unsere Vorschläge dazu schon eingebracht und es braucht Initiative, denn Kollege Ferretti, wir sind tatsächlich "sub iudice". Also: Kollege Ferretti wollte negieren, daß der Regionalrat, beziehungsweise seine Trentiner Mitglieder, derzeit in einem schwebenden Verfahren stehen, aber das läßt sich nicht leugnen, es läßt sich nicht leugnen daß die Gültigkeit der Wahl der Trentiner Mitglieder dieses Hauses derzeit

wirklich "sub iudice" ist, das läßt sich nicht wegleugnen.

Eine provisorische Aussetzung der Vollstreckung eines Urteilsspruches ist eben kein neues Urteil und insofern muß jeder, dem der Rechtsstaat am Herzen liegt, Interesse haben, daß die Gerichte so schnell als möglich Klarheit schaffen. Daß die Gerichte nicht die Rechtsunsicherheit noch verlängern, sondern daß so schnell als möglich Klarheit und Rechtssicherheit wiederhergestellt wird und daß Rechtslücken geschlossen werden.

Wir können uns wirklich nicht aus dieser Affäre herausziehen, indem wir hoffen, daß der Staatsrat erst im Oktober 1988 zu einem definitiven Urteil kommt und mir scheint, daß das die stille Absicht des Kollegen Ferretti ist und der SVP, die seine Abänderungsanträge mit unterzeichnet.

Deswegen scheint mir, daß man den Abänderungsantrag Ferretti nicht teilen kann, sondern ich spreche mich namens unserer Fraktion, für die Annahme des Beschlusses Tomazzoni und Genossen aus, denn es scheint mir, daß in diesem Beschlusse die Regionalregierung nicht abgesegnet wird für das, was sie schon getan hat.

Daß zweitens eine schnelle Klärung der Situation gefordert wird und daran muß man im Interesse des Rechtsstaates und der Glaubwürdigkeit der Autonomie Interesse haben und drittens, daß man arbeitet, um die Rechtslücken zu schließen. Aber wir können uns nicht auf die Formalien hinausreden. Der Rechtsstaat kann nicht durch Formalien gerettet werden, aber ohne Gewißheit der Spielregeln setzt sich die Willkür durch und Willkür haben wir bei uns schon zuviel.

Deswegen scheint mir zum SVP-DC Antrag, daß wir zwar sehr wohl eine autonome Körperschaft darstellen, aber daß diese autonome Körperschaft nicht von der Beachtung der Wahlgesetze dispensiert werden kann und wer anders als die Gerichte soll gegebenenfalls nachprüfen ob Gesetze verletzt worden sind?

Machen wir das etwa nun selber? Wir wissen wie eng gesteckt die Befugnisse unserer Wahlprüfungskommission sind. Deswegen können wir nicht eine Situation wünschen, in der man bei Wahlen einen Zustand herstellt wo, "chi ha dato ha dato" und fertig, also wo praktisch ein Wahlvorgang von niemandem mehr nachprüfbar ist, weil wir in eigener Machtvollkommenheit verfügen, daß an unserer Wahl kein Zweifel zulässig ist. Und insofern scheint es mir bezeichnend, daß Kollege Ferretti einerseits die gerichtliche Nachprüfung unserer Situation möglichst im Unklaren lassen will, und andererseits fordert, daß eine repressive Manipulation der Wahlgesetze noch rechtzeitig vor den Gemeindewahlen

über die Bühne gehen soll.

Da scheint mir wirklich eine eklatante politische Absicht dahinter zu liegen, die immer mehr in Richtung Absolutismus führt.

Deswegen sind wir der Meinung, daß der vorliegende Beschlußantrag angenommen werden soll und daß die Änderungen, die Ferretti und Benedikter dazu vorschlagen, zurückgewiesen werden sollen. Wir möchten daher die Einbringer (wir wurden um unsere Unterschrift zu diesem Beschlußantrag nicht gefragt) ersuchen, die Abänderungsvorschläge Ferretti nicht anzunehmen, weil sie im Widerspruch zur Absicht dieses Beschlußantrages stehen und weil sie praktisch noch einmal eine Art nachträglichen Freibrief darstellen sollen, daß die ungeklärte Situation möglichst bis Ende der Legislatur andauern soll und daß man sich stillschweigend aus der Affäre zieht, ohne daß die Rechtssicherheit wieder hergestellt wird.

Danke!

(Grazie, Signor Presidente! Agli osservatori di questo Consiglio regionale, alla stampa e all'opinione pubblica, che proprio in questi giorni ha preso atto, come a favore dei Consiglieri regionali siano stati liquidati 12 milioni di lire circa per arretrati dell'anno 1984, deve fare un'impressione piuttosto curiosa il fatto, che ad una seduta così importante, in quanto qui si sta svolgendo una discussione di una certa rilevanza, il Consiglio regionale è praticamente presente soltanto al 50 % e che i presenti dedicano a questa seduta un'attenzione pari a poco più di 0.

Finchè si parla di pericoli per l'autonomia, di pericoli per le istituzioni democratiche, asserendo che l'autonomia risulta pregiudicata dal Consiglio di Stato, o meglio da altri organi giurisdizionali, si ometta a puntare il dito contro la pagliuzza nel occhio degli altri, almeno finchè non si è riusciti a togliere dal proprio occhio la trave, e se gli stessi Consiglieri regionali considerano il Consiglio di così poca importanza, come stanno dimostrando ad esempio nel corso dell'odierna seduta, essendo stato costretto il Presidente a richiamare questo consesso più volte all'ordine, per poter udire e comprendere gli oratori, credo che con simile comportamento non ci rilasciamo a noi stessi un buon attestato.

Cercherò comunque di suddividere questa nostra presa di posizione in quattro punti.

Inizio pertanto con il primo, ritornando indietro nel tempo per esaminare la questione che riguarda la falsa applicazione della

legge elettorale, con la quale si è confrontato il Consiglio di Stato. Come si è giunti a questa decisione della somma magistratura amministrativa, come ha potuto il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana dichiarare nulla al 50 % l'elezione dei membri di questo Consiglio regionale?

Cercherò di attenermi ai fatti dimostrati negli atti giudiziari. Potrò senz'altro poi giungere anche a delle supposizioni, ma in sostanza desidero attenermi ai fatti risultanti, ripeto, dagli atti giudiziari.

1) l'allora Presidente della Giunta regionale Pancheri ha rifiutato un simbolo regolarmente presentato e precisamente il simbolo, diciamo, della componente di Domenico Fedel del PPTT. Con questo atto si è trasgredita una prima volta la legge, o per lo meno un simile comportamento deve essere considerato una presunta trasgressione di una vigente norma di legge e questa mancanza è stata puntualmente impugnata dal ricorrente Zanetti davanti al Consiglio di Stato.

2) l'ufficio elettorale presso il Tribunale di Trento, ha comunque constatato notoriamente, dico notoriamente, in quanto tutto questo risulta dalla sentenza del Consiglio di Stato, i seguenti fatti. Innanzitutto è stato constatato che all'atto della presentazione della lista, denominatasi nel frattempo UATT (Unione Autonomistica Trentino-Tirolese), non è stata prodotta la delega rilasciata dal Presidente del SVP, Dr. Magnago, ma che, così risulta dalla sentenza, la delega rilasciata dal legale rappresentante del partito sarebbe stata dichiarata già presentata, così risulta testualmente alle pagine 13 e 14 della decisione del Consiglio di Stato. Quindi dall'elenco degli atti, concernenti la presentazione della lista non risulta l'esistenza di una delega da parte del Presidente del partito Magnago, che ha, per così dire, prestato il proprio simbolo ai Trentini, anzi dalla decisione del Consiglio di Stato risulta il contrario e cioè che questa delega sarebbe stata presentata il 20 aprile 1984 al Consiglio di Stato da parte della Regione, delega quindi che non era stata prodotta in Tribunale, ma che l'ufficio elettorale della Regione ha dovuto richiedere in un secondo tempo, e questa delega reca la data 13 novembre 1983, come risulta dall'autenticazione notarile.

Naturalmente si può affermare che la signorina del notaio può aver commesso un'errore, ma accade piuttosto raramente che un errore materiale sia tale, da sbagliare addirittura il mese. Succede piuttosto che nel mese di ottobre un'impiegata possa scrivere 13 settembre, essendo difficile che in ottobre si possa compiere l'errore di scrivere

13 novembre, vale a dire il mese che ha ancora da venire. Ma qui ci troviamo nel campo delle supposizioni, mentre il Tribunale ha constatato notoriamente...

Interruzione

LANGER:... Lei sarà certamente più esperto, ma dagli atti del Tribunale risulta comunque che la delega, rilasciata dal Presidente del partito Magnago per concedere l'uso della stella alpina ad un'acquirente del PPTT, non era stata prodotta al cancelliere del Tribunale. Non risultava infatti in nessun elenco degli atti, il Consiglio di Stato, che ha esaminato gli atti relativi alla presentazione, non è riuscito a trovare tale delega, per cui la Regione era stata invitata a produrla in sede giurisdizionale, ciò che è avvenuto nell'aprile 1984.

Inoltre il Consiglio di Stato afferma che vi è stata una falsa applicazione della legge, trattasi quindi di un atto giuridicamente fondato a tutti gli effetti giurisdizionali, e si tenga presente che questa falsa applicazione della legge elettorale è una legge regionale, vale a dire che sono norme datesi dallo stesso Consiglio regionale nella sua autonomia, non si tratta quindi di una falsa applicazione della legge elettorale nazionale, avendo il Consiglio di Stato esaminato la nostra situazione non sulla base di una legge dello Stato, ma secondo il nostro stesso metro, vale a dire sulla base del nostro provvedimento legislativo. Collega Ferretti, non dobbiamo dimenticare questo particolare, quando affermiamo che questo atto del Consiglio di Stato è da interpretarsi come un'ingerenza nell'autonomia.

Infine mi si permetta ancora di ricordare, che il 18 ottobre 1983 abbiamo potuto leggere dalla stampa, quanto sto per dire non risulta naturalmente dagli atti procedurali, che i capi del PPTT, Tretter e Fontanari, che questa corrente del Partito popolare Trentino-Tirolese si sarebbe presentata alle elezioni con un proprio simbolo corredato dalla delega del Senatore Fontanari. Queste sono state le dichiarazioni rese alla stampa cinque giorni prima del presunto rilascio della delega da parte del Presidente del partito Magnago. Naturalmente la stampa non è vangelo, ma desidero ricordare che almeno pochi giorni prima della presentazione della lista, quindi poco prima del termine del 20 ottobre, la corrente di Tretter, tanto per intenderci, aveva annunciato che la sua componente si sarebbe presentata alle elezioni con proprio simbolo e delega, senza dover ricorrere

all'autorizzazione del capo del partito del SVP Magnago.

A tal proposito non ci sembra di poter escludere eventuali aspetti penali e per questo motivo applaudiamo all'iniziativa di alcuni cittadini trentini, tra i quali i signori Marzari e Canestrini, che hanno invocato l'autorità giudiziaria, invitandola ad esaminare il caso e di constatare un eventuale reato. Non si intendono formulare pregiudizi, ma semplicemente invitare l'autorità giudiziaria a constatare se esistono fatti penali e qualora questi esistessero ad indicare i colpevoli, vale a dire a chi debba essere attribuita la rispettiva responsabilità. Non mi sembra pertanto che la sentenza del Consiglio di Stato possa essere considerata a priori superficiale, in quanto dobbiamo prendere atto, che il giudice estensore della sentenza è uno dei più insigni commentatori dello Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige. Il giudice Enzo Reggio d'Acì, che risulta essere l'estensore della decisione motivata, non è un giudice qualsiasi, che si occupa casualmente del problema dell'Alto Adige, che forse non conosce nei vari dettagli la nostra autonomia, ma si tratta nel caso specifico di un commentatore insigne e credo anche giuridicamente qualificato del nostro sistema autonomistico.

Si possono condividere le sue singole interpretazioni, ma comunque non si può affermare che si tratti di un giurista qualsiasi, che non conosca sufficientemente nei vari dettagli il nostro sistema e che pertanto avrebbe potuto, diciamo, decidere senza grandi cognizioni di causa. Naturalmente mi si può rispondere che queste sono considerazioni giuridicamente non fondate, dobbiamo del resto riconoscere che anche i Tribunali possono compiere errori, ne siamo perfettamente a conoscenza. Anche i Tribunali possono trarre errate conseguenze nelle proprie sentenze, anche di questo ne siamo perfettamente consapevoli, sappiamo inoltre che nel caso di irregolarità elettorali, queste riguardano generalmente soltanto una parte relativamente minore dei rappresentanti politici della popolazione, dunque che tale irregolarità colpiscono soltanto una parte relativamente minore degli elettori e degli eletti, come è stato motivato nel ricorso della Regione Trentino-Alto Adige presentato alla Corte costituzionale, tramite il Professore Pototschnig ed a tal proposito abbiamo preso atto che la interrogazione di Peterlini contro Pototschnig, ossia contro la Giunta regionale, è stata nel frattempo ritirata.

Se consideriamo la situazione finora illustrata, non possiamo fare altro che constatare almeno un punto ben preciso. Non desidero formulare presunte colpe a carico del partito del signor

Tretter, o a carico del partito del signor Magnago. Non desidero in nessuna maniera formulare presunte colpe, ma devo pur affermare, che nell'uno o nell'altro dei due partiti qualche cosa non potrebbe aver funzionato, forse si era ritenuta sufficiente la semplice dichiarazione di essere in possesso delle necessarie deleghe, forse si riteneva che a tal proposito bastasse la parola, non credendo di contravvenire a determinate leggi e la stessa cosa potrebbe essere accaduta anche al cancelliere.

E' comunque un dato di fatto e si può quasi affermare che il SVP si ritiene volentieri il nido della stabilità nell'ambito della propria Provincia e della Regione, ma in questo caso specifico ha contribuito notevolmente a rendere poco stabile il Trentino, in quanto il SVP ha innanzitutto seriamente sostenuto e favorito la spaccatura in senso al PPTT con propri emissari ed in secondo luogo ha dato origine a questo "scherzo" alla fonte, la qual cosa ha portato alla presentazione della stella alpina a favore della corrente Tretter del PPTT. E' giusto pertanto considerare questo fatto e precisamente che nel caso specifico il SVP così stabile ha in certo qual modo, con ulteriori considerazioni, destabilizzato il paesaggio politico nel Trentino, ponendo da parte sua una serie di azioni.

Si è giunti così alle elezioni, all'elezione del Consiglio regionale ed in certo senso si può affermare che gli elettori hanno fatto le loro scelte. Mi sembra che la decisione degli elettori tutto sommato rispecchia la spaccatura precedente del partito, vale a dire delle due correnti del PPTT; 3 consiglieri da una parte e 2 dall'altra. Gli elettori hanno confermato tale situazione e pertanto credo si possa affermare che si tratta di un chiarimento politico.

Ma nonostante gli elettori abbiano fatto la loro scelta, che rispettiamo come qualsiasi altra, ciò non dispensa nessuno dall'osservare le regole del gioco. Non si può pertanto affermare che proprio la decisione politica espressa dagli elettori possa semplicemente sanare a priori la trasgressione delle regole del gioco, sempre che tale trasgressione si sia verificata. Si deve inoltre considerare quanto poco garantito sia a tal proposito il cittadino, poichè questo deve ovviamente potersi fidare dell'ufficio elettorale e delle autorità che operano in questa azione, anche del Presidente della Giunta regionale, e deve poter ritenere che questi organi operano come organi di giustizia e in maniera obbiettiva quando si tratta del deposito dei simboli. Il cittadino dovrebbe avere pertanto la garanzia che tutte le liste vengano ammesse alle elezioni in maniera regolare, che a nessun candidato venga

pregiudicato il diritto all'elezione, e che questo concorso democratico tendente al consenso degli elettori non venga deformato dalle trasgressioni delle regole del gioco.

In questa direzione tendono anche le nostre proposte concernenti la riforma del diritto elettorale, presentate sotto forma di emendamenti, anzi sotto forma di un pacchetto di emendamenti alla rispettiva commissione legislativa del Consiglio regionale.

La seconda fase: il ricorso Zanetti. Anche in questo caso sono rimaste aperte determinate questioni, che si intendono cancellare in maniera perfino troppo elegante. Dove era la Regione quando questo ricorso è stato discusso davanti al Consiglio di Stato? Gli interessi della Regione devono essere rappresentati dall'avvocatura dello Stato. Tutto questo è vero, ma non sarebbe stato certamente dannoso se la Regione, ad esempio, avesse informato di tale azione giudiziaria i Consiglieri regionali, in quanto è pur vero che nessuno ha letto l'avviso di notifica nel Bollettino ufficiale della Regione ed apprendiamo inoltre dal testo della decisione del Consiglio di Stato che al dibattito decisivo l'avvocato dello Stato, chiamato a difendere la Regione, non era presente. Simile atteggiamento assunto davanti il Tribunale, per il quale responsabile anche la Regione e non soltanto l'avvocatura dello Stato, è prova almeno di un certo disprezzo nei confronti dei cittadini e che il ricorso del cittadino Zanetti e l'interesse di tutti i cittadini per una regolare elezione sono stati assolutamente sottovalutati.

Secondo: si tratta anche di non aver tenuto in dovuta considerazione il Consiglio regionale, in quanto almeno il Consiglio regionale poteva partecipare attivamente a tale azione giudiziaria ed in certo modo in tutto questo si può intravedere un disprezzo nei confronti del Tribunale, in quanto non si riteneva che il Consiglio di Stato potesse giungere a tale decisione. Evidentemente si era estremamente sicuri che un ricorso di un cittadino contro un elezione non sarebbe stato in nessun modo accolto, non ci si è minimamente premurati a confrontarsi con questo ricorso a diversi livelli, né a livello giudiziario, né a livello giurisdizionale.

Comunque si è giunti a questa sentenza e può anche essere, non posso esprimere a proposito nessun giudizio, che il Consiglio di Stato abbia superato le proprie competenze, la qual cosa dovrà essere chiarita. Può darsi che la decisione sia anche da ritenersi completamente errata, può anche essere che il Consiglio di Stato si sia sbagliato nel valutare determinati fatti, ora si parla di un "lapsus

calami" ed è pur vero che questa sentenza ha colpito, diciamo, molti innocenti.

Tutto questo è comunque certo, in quanto essendo in sostanza in discussione soltanto un'unica lista, togliere a tutti i Consiglieri del collegio elettorale Trentino il loro mandato politico, non risponde certamente al normale senso di giustizia, ma comunque appare in punto specifico una decisione sovraproporzionata. Ma è pure un dato di fatto che dobbiamo chinarci davanti a questa giurisdizione, ci troviamo dinanzi ad una sentenza valida a tutti gli effetti e finchè nello Stato di diritto le giurisdizioni sono divise si deve anche dare corso ad una sentenza non perfetta, almeno che non esistano contro tale decisione altri rimedi giuridici. In questo momento nessuno può affermare e nemmeno l'organo esecutivo, che questa sentenza è uno scherzo e che quindi può essere ignorata.

Così vengo alla terza fase in merito alla quale desidero entrare dettagliatamente, poichè credo che questo terzo atto possa essere considerato un vero e proprio golpe.

Dopo la notifica di questa sentenza si è proceduto con massima cautela, con la coscienza non pulita ecc. e non si è più provveduto a convocare il Consiglio regionale e il Consiglio provinciale di Trento, per cui la rappresentanza del popolo nella sua globalità non ha più compiuto atti, se anche contro voglia, o con minore o maggiore persuasione. Ma gli organi esecutivi, vale a dire la Giunta regionale con il Presidente Angeli ed in certo qual modo mi sembra anche la Giunta provinciale di Trento - anche se questo non ci riguarda direttamente -, hanno però continuato ad amministrare.

In questo comportamento mi sembra di individuare almeno un doppio golpe. Da una parte l'esecutivo si è reso indipendente, liberandosi finalmente dal molesto, se anche poco penetrante controllo dell'organo legislativo, esprimendo indirettamente la volontà di agire con propri poteri, mentre dall'altra si è voluto porre in luce un disprezzo verso una sentenza che comunque era esecutiva, e che dichiarava non valida l'elezione dei Consiglieri regionali eletti nel collegio elettorale di Trento. Naturalmente tutto è discutibile, forse esistono molti rimedi giudiziari, ma a mio avviso questa decisione del Consiglio di Stato andava osservata finchè efficace e tale sentenza era esecutiva almeno fino al 22 febbraio, vale a dire fino al momento che il Supremo Tribunale amministrativo non ha dichiarato egli stesso la sospensione provvisoria degli effetti della propria decisione, per evitare eventuali danni ineluttabili ed irreparabili.

Con ciò il Consiglio di Stato non ha anticipato a tal proposito nessuna decisione, non è entrato nel merito e non ha quindi nulla anticipato, ha semplicemente affermato che l'esecuzione della propria decisione deve essere sospesa, finchè lo stesso Consiglio di Stato avrà esaminato i rispettivi rimedi, constatando se effettivamente esistono le premesse per revocare questa sentenza per un qualsiasi motivo, in particolare sulla base di evidenti errori, in cui potrebbe essere incorso. Naturalmente si possono ora fare dei calcoli politici, probabilmente saranno fatti da tutti i gruppi, la qual cosa non è da escludersi.

Intendo se fosse stato meglio procedere a nuove elezioni, se già a priori fosse il caso di prepararsi ad una nuova consultazione elettorale, se la Regione nel suo complesso avesse dovuto procedere a proclamare nuove votazioni, ma non si può certamente fare dipendere l'osservanza o non l'osservanza di una sentenza dal calcolo politico, in sostanza si potrebbe trarre profitto da nuove elezioni. Inoltre ci sembra essere una grave lesione dell'ordinamento; signor Presidente della Giunta regionale, il fatto che la Giunta regionale e la Giunta provinciale di Trento si siano rivolte direttamente alla direzione della Democrazia Cristiana di Roma, facendosi consegnare dal sottosegretario di Stato Amato, dopo un lungo assedio dei rispettivi ministeri una specie di lettera liberatoria del seguente tenore: potete comportarvi così come nulla fosse accaduto, ma in maniera molto cauta. Si è ricorsi pure al Commissario del Governo per farsi consegnare un'ulteriore lettera liberatoria, dalla quale risultava che nel frattempo si sarebbe potuto amministrare.

In questo, collega Ferretti - anche se momentaneamente non si trova in sala - consiste il disprezzo dell'autonomia, nell'aver richiesto al Governo centrale una specie di licenza per la propria azienda, facendosi autorizzare dal Governo centrale a non rispettare una decisione giudiziaria, richiedendo praticamente al Governo centrale di poter aprire ulteriormente e provvisoriamente il proprio banchetto per non interrompere il commercio. Credo che simile comportamento sia una grave lesione dell'autonomia.

Gli altri piccoli giochetti intermedi, come ad esempio l'attacco del collega Peterlini alla Giunta regionale, che nel frattempo è stato anche ritirato e altre questioni, che desideriamo ignorare per il momento. Comunque è un dato di fatto, a nostro avviso, che nel frattempo soltanto i Consiglieri regionali eletti nel collegio elettorale di Bolzano e soltanto quei membri della Giunta regionale erano

effettivamente abilitati ad amministrare, mentre gli altri erano certamente da ritenersi esclusi, sempre che una sentenza giudiziaria abbia ancora un certo valore. Comunque il giorno 22 febbraio 1985 lo stesso Consiglio di Stato ha pronunciato la sospensione provvisoria degli effetti della propria sentenza e credo che questo non sia accaduto senza pressioni politiche.

Se mi si concede la libertà di esprimere un giudizio, la molteplicità dei ricorsi presentati dalla Regione non costituiscono il miglior attestato per il suo fondamento, in quanto, più ricorsi si presentano con le più varie motivazioni ed ai vari organi, maggiormente si rilascia a se stessi un attestato di povertà, poichè in sostanza si tenta la buona sorte, sperando di ottenere ragione da qualcuno, dato che si tenta di bussare a tutte le porte possibili.

La Regione non si è mossa a questo livello con la più assoluta persuasione. Non senza aver esercitato una pressione politica, ritengo...

Interruzione

PRESIDENTE: Consigliere, il Suo tempo è scaduto perciò...

LANGER: Sì, concludo.

...si è giunti appunto alla sospensione provvisoria. Ora è doveroso porci la domanda, che cosa faremo adesso, che cosa dobbiamo fare? Non è la prima volta che in questa Regione una sentenza del Sommo Tribunale amministrativo viene disattesa in maniera grossolana.

Desidero ricordare la sentenza del Consiglio di Stato concernente il censimento e la dichiarazione di appartenenza etnica, pronunciata in un passato assai recente. Qualora in futuro il diritto passivo dei cittadini dovesse essere limitato ulteriormente in questa Regione, allora il Consiglio di Stato dovrà occuparsi di moltri altri ricorsi, che proverranno proprio da questa nostra Regione.

Abbiamo preso in atto che in questo consesso vi sono delle forze politiche, le quali ritengono che una simile sentenza non sarebbe stata mai pronunciata, qualora fosse stato istituito il Tribunale amministrativo regionale. Anche io sono di questa opinione, poichè un Tribunale amministrativo addomesticato, formato da giudici che noi stessi avremmo dovuto nominare, non avrebbe mai pronunciato una sentenza di questa portata. Non ho dubbi a tal proposito, ma proprio questo dovrebbe farci meditare sulla natura del nuovo Tribunale amministrativo

e non sulla giustizia di per sè.

Oggi comunque ci troviamo di fronte ad un'incertezza. Certamente l'articolo 33 dello Statuto di autonomia non è applicabile in questo caso, questa è stata sin dal primo momento la nostra opinione, in quanto non si trattava dello scioglimento del Consiglio regionale. Signor Presidente, se Lei mi permette vorrei ancora intervenire in merito all'emendamento Ferretti, così non dovrò più richiedere la parola. Grazie!

Stiamo vivendo un momento di incertezza, il Consiglio regionale nella sua globalità ed in particolare nella sua componente trentina è stato delegittimato per presunte, ma nel frattempo giuridicamente riconosciute lesioni all'ordinamento, ma, collega Ferretti, non possiamo trarre per questo motivo la conclusione che autonomia significa "legibus solutus", come apprendiamo dalla definizione dell'assolutismo. Non possiamo quindi ignorare le leggi.

Dobbiamo rispettare la Costituzione, le leggi costituzionali o almeno dobbiamo rispettare le nostre proprie leggi. Dobbiamo rispettare proprio le leggi elettorali che abbiamo noi stessi approvato come garanzia per i cittadini e per tutte le forze politiche. L'autonomia non deve essere uno stato che si sgancia dall'ordinamento giuridico e proprio gli imbrogli elettorali scoperti in queste ultime settimane in altre Regioni, in occasione delle elezioni parlamentari, dovrebbero rappresentare per noi un invito e non permettere nella nostra Regione neppure minimamente l'idea, che un imbroglio elettorale possa essersi verificato.

Quello che possiamo fare, riguarda la riforma della legge elettorale e a tal proposito noi abbiamo già presentato le nostre proposte ed in questo momento abbiamo veramente bisogno di iniziative, poichè, collega Ferretti, non dimentichiamo che noi tutti ci troviamo "sub iudice". Dunque, il collega Ferretti voleva negare che il Consiglio regionale, o almeno la sua componente trentina si trova al centro di una procedura assai incerta, la qual cosa non può essere negata, come non si può negare che la validità delle elezioni dei colleghi trentini si trova in questo momento effettivamente "sub iudice".

La sospensione provvisoria dell'esecuzione di una sentenza non ha validità di una nuova sentenza, per cui a chiunque stia a cuore lo Stato di diritto, deve avere l'interesse che i Tribunali chiariscano le vicende possibilmente in fretta, che gli stessi Tribunali non prolunghino questo stato di incertezza giuridica, ma che ristabiliscano al più presto tale certezza, facciano a tal proposito luce, onde colmare

lacune a carattere giuridico.

Non possiamo uscire da questo affare, sperando che il Consiglio di Stato si pronuncerà definitivamente nell'ottobre 1988, anche se questa mi sembra essere la recondita intenzione del collega Ferretti e del SVP, che hanno firmato gli emendamenti.

Per questo motivo mi sembra che l'emendamento Ferretti non possa essere condiviso, ma a nome del mio gruppo consiliare posso anticipare di essere favorevoli alla mozione Tomazzoni e compagni, in quanto mi sembra che in questa mozione la Giunta regionale non ottiene la benedizione e quanto da essa compiuto non viene affatto archiviato.

In secondo luogo si richiede un rapido chiarimento della situazione, la qual cosa è dovuta nell'interesse dello Stato di diritto ed della credibilità dell'autonomia ed in terzo luogo, si invita tutti a lavorare per colmare lacune giuridiche. Non possiamo comunque giustificarci con semplici atti formali. Lo stato di diritto non può essere salvato dalle formalità, poichè l'incertezza delle regole del gioco favorisce l'arbitrio, e di arbitri ne abbiamo già in abbondanza.

Per questo motivo in merito alla proposta SVP-DC intendo affermare che siamo certamente un'ente autonomo, ma per questo non siamo dispensati dall'osservare le leggi elettorali e chi altro, se non i Tribunali sono chiamati ad esaminare, se l'applicazione di queste leggi è stata perfetta o viziata.

Lavoriamo in tal senso in regia propria, noi sappiamo quanto sono ristrette le competenze della nostra Commissione di Convalida. Per questo motivo non possiamo desiderare una situazione tale, che si avvicini al detto "chi ha dato ha dato" rendendo praticamente la procedura elettorale intoccabile, vale a dire non più soggetta ad esame, in quanto disponiamo con proprio potere, che nella nostra elezione nessun dubbio è ammissibile. E' curioso il fatto che da una parte il collega Ferretti desidera lasciare inchiарita la nostra particolare situazione, mentre dall'altra richiede di approvare ancora prima di queste elezioni comunali una repressiva manipolazione della legge elettorale.

Questo atteggiamento è per me prova di un intenzione politica eclatante, che tende sempre più in direzione dell'assolutismo.

Per questo motivo siamo dell'opinione che la presente mozione debba essere approvata e respinti gli emendamenti proposti da Ferretti e Benedikter, ossia invitati i presentatori, noi non siamo stati sollecitati ad apporre la nostra firma sotto questa mozione, ma comunque desideriamo invitare i presentatori di non accettare gli

emendamenti di Ferretti, in quanto si trovano in contrasto con l'intenzione di questo documento e perchè in sostanza rappresentano a posteriori una ulteriore lettera liberatoria, e celano la speranza che la situazione incerta perduri possibilmente fino alla fine della legislatura, intendendosi così sottrarre tacitamente a tutta la questione, senza ristabilire lo stato di certezza giuridica.

Grazie!)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Ballardini. Ne ha facoltà.

BALLARDINI: Signor Presidente, egregi colleghi, questa vicenda che abbiamo alle spalle potrebbe dare lo spunto a moltissime riflessioni. Diciamo, per esempio, lo spunto per pensare un momento sulle vicende che costituiscono l'antefatto di tutta questa storia e che riguardano le tribolazioni, i conflitti, le lacerazioni che sono avvenuti all'interno del Partito Popolare Trentino Tirolese e che, appunto, hanno costituito l'origine di tutto. E, a questo proposito, sarebbe il caso di approfondire l'analisi di queste vicende e trarre da esse anche una valutazione politica. E voglio mettere in rilievo non il fatto che all'interno del Partito Popolare Trentino Tirolese sia avvenuta una scissione - questa è una cosa che può accadere dappertutto e nelle migliori famiglie - ma il modo come questa è avvenuta.

Di solito, quando c'è una rottura all'interno di un partito, il gruppo che rompe prende la sua bandiera, prende le sue idee, prende il suo patrimonio, prende il suo simbolo o inventa un nuovo simbolo e forma un altro partito.

Invece, in queste vicende che hanno caratterizzato appunto la crisi del Partito Popolare Trentino Tirolese, c'è stato un carattere tutto diverso: una grande confusione, una conflittualità su posizioni non nette, non chiare, uno stile, dall'una e dall'altra parte, furbesco, un tentativo, ciascuno, di appropriarsi del patrimonio. E proprio questa confusione, questa situazione che si è trascinata attraverso i tribunali, delegando ai tribunali la soluzione di problemi politici, è stata l'antefatto, all'origine del quale poi si è innestata tutta la serie di avvenimenti che stanno alle nostre spalle.

Io non so se questo corrisponde realmente al carattere della nostra popolazione, ma non lo credo; credo che corrisponda al carattere di una particolare formazione, di una particolare tradizione, che non è tutta la popolazione del Trentino.

Altre riflessioni che si potrebbero fare riguardano appunto

il modo come la popolazione ha reagito all'annullamento delle elezioni del 1983. Ed è il caso di dire, senza approfondire molto la questione per il momento, che la reazione è stata tale da provocare un notevole turbamento, almeno in chi vi parla. O indifferenza, o dileggio, o addirittura, nelle forme in cui si è manifestata questa reazione, attraverso la pubblica opinione o attraverso i giornali, addirittura ostilità nei confronti delle istituzioni dell'autonomia, nei confronti perlomeno delle persone fisiche che incorporano, che materializzano, che appunto rappresentano le istituzioni dell'autonomia.

E, d'altra parte, bisogna anche dire che un altro aspetto che ha colpito chi vi parla è stato il modo di agire delle forze politiche che rappresentavano l'autonomia, almeno di quelle dominanti. Ed è stato un modo che ha rivelato, che ha dimostrato una insufficiente consapevolezza della dignità della funzione, alla quale sono chiamate, sulla base di un mandato popolare.

E questo correre nei primi giorni, in modo particolare a Roma, per avere contatti con illustri responsabili della politica nazionale per ottenere da questi la protezione, l'aiuto, la tutela della sopravvivenza delle istituzioni autonomistiche, costituzionalmente garantite, ha fatto una pessima impressione.

Ma io non voglio dire molto di più su questi aspetti, attorno ai quali potremo eventualmente discutere in altra sede, e voglio rientrare appunto nella materia trattata dalla mozione che stiamo discutendo.

Vorrei dire che vi è un aspetto che mi ha colpito in modo particolare in tutta questa vicenda, ed è stata l'incredibile serie di misfatti che sono stati compiuti dagli uomini di legge. Sottolineo proprio questa definizione, perché io credo sia difficile trovare, nella storia e nella cronaca recente o lontana, una coincidenza così ostinata di incredibili comportamenti, di errori clamorosi, da parte di persone che appunto si definiscono come uomini di legge.

Secondo me, questo è stato l'aspetto più dominante di tutta la vicenda, a cominciare da quel notaio di Bolzano. Il notaio ha un compito molto importante, che è quello di garantire che gli atti che egli compie siano atti sicuri e certi. Un notaio che fa uscire dal suo studio un documento, come quella famosa delega, con quella famosa data, successiva al momento in cui l'atto è stato compiuto, è un vero e proprio misfatto di un uomo di legge.

Per continuare con quegli altri uomini di legge che sono i tre giudici del Tribunale che ricevono la lista dei candidati, con

allegata questa delega e notano (perché è loro dovere, perché in quel momento sono magistrati e notai essi stessi; ed è vero che l'hanno notato perché ce l'hanno detto dopo) questo atto notarile, con questa stranissima data, successiva al momento in cui viene presentato, e non avvertono la necessità di rilevare, di far notare la circostanza sul verbale di ricevimento della lista. Avessero fatto questo, sarebbe bastato.

L'ufficio legale della Provincia, e il suo Presidente, che è avvocato, un uomo di legge anche lui, che riceve la notifica del ricorso di Zanetti e non avverte la necessità di costituirsi nel giudizio. Valuta che si tratta (siccome il documento impugnato è un provvedimento elettorale di competenza della Regione) di provvedimento di competenza della Regione, ma non avverte che ad un giudizio davanti al Consiglio di Stato deve partecipare non solo l'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato, ma anche i controinteressati, e che la Provincia, in questo ricorso, era direttamente controinteressata perché il ricorso metteva in discussione la stessa esistenza dei suoi organi. Anche questo è un misfatto di uomini di legge.

L'Avvocatura di Stato, alla quale si è rivolto il Presidente della Giunta regionale perché non poteva fare diversamente, pare, e che ha assunto la difesa delle elezioni contro il ricorso di Sergio Zanetti, la quale ha commesso un altro misfatto perché, in questa situazione, il minimo che si potesse fare era, appunto, di promuovere la procedura di querela di falso, che pare sia stata promossa adesso, ma che doveva invece essere promossa prima.

Il Consiglio di Stato, uomini di legge anche questi, che assumono quella prima decisione, nella quale violano la legge, perché ormai tutti sappiamo che la legge sul contenzioso elettorale dice letteralmente che il potere del Consiglio di Stato, quando accoglie un ricorso, è soltanto quello di correggere le elezioni e non di annullarle.

Giuliano Amato, altro uomo di legge, il quale, nella sua persona privata, come studioso del diritto, avrebbe forse anche potuto dire al Presidente della Giunta regionale, al Presidente della Giunta provinciale: beh, secondo me, c'è la prorogatio, andate avanti con cautela, ma nella sua veste di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe dovuto sapere che non aveva alcuna competenza a scrivere la lettera che ha scritto. Altro misfatto di un altro illustre uomo di legge.

Un'altra volta il Consiglio di Stato, che sospende

l'esecutività della sua decisione, a mio modesto avviso, ma basta che leggiamo la legge, un'altra volta violando la legge, perché il ricorso per revocazione è possibile soltanto nei casi in cui sia basato su documenti che non potevano, per forza maggiore, essere stati prodotti nel giudizio precedente. Ma sappiamo che tutti i documenti che sono stati presentati potevano benissimo essere prodotti prima se l'Avvocatura di Stato ci avesse pensato. E, nonostante questo, il Consiglio di Stato, uomini di legge anche loro, un'altra volta violano la legge.

Lasciamo perdere quelli che sono intervenuti, altri uomini di legge, in questa vicenda, senza essere tenuti a farlo, ma in modo volontario e spontaneo, presentando denunce e formulando appelli; ci sarebbe anche su queste iniziative da riflettere; su altri misfatti compiuti da uomini di legge. E probabilmente, siccome sono un uomo di legge, qualche misfatto l'avrò fatto anch'io, ma lascio agli altri di giudicarlo, giacché non sono molto incline all'esame di coscienza o all'autocritica.

Ora, a questo punto, stiamo attenti a non commettere un altro misfatto. Perché l'emendamento presentato dal collega Ferretti - e vengo subito a parlare di questo - espone un'esigenza, che io condivido in pieno, che sarebbe appunto quella di ottenere una decisione che valga per questo caso, ma anche per l'avvenire, in ordine all'unica vera questione importante di fronte alla quale noi ci troviamo, che è la questione di sapere se un organo dello Stato, diverso dal Presidente della Repubblica, e al di fuori dei casi previsti dall'art. 33 dello Statuto, può, con suo provvedimento, decidere lo scioglimento del Consiglio provinciale di Trento. Sapere se questo è possibile. Però, il decidere se questo è consentito e legittimo, è esclusiva competenza della Corte Costituzionale e di nessun altro organo dello Stato.

Però, ecco, oggi noi ci troviamo di fronte ad una situazione che va un po' approfondita, perché abbiamo tre ricorsi pendenti: uno davanti al Consiglio di Stato per la revocazione della sua decisione, uno davanti alla Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione e uno davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni o di competenza. Però non è che noi possiamo pensare che questi tre organi decidano comunque sui nostri ricorsi. Non è vero. Perché se, per esempio, il Consiglio di Stato, dopo avere sospeso l'esecutività della sua decisione, dovesse, esaminando il merito, revocare la sua decisione, gli altri organi giurisdizionali non hanno più materia per decidere, perché verrebbe meno la violazione della giurisdizione del Consiglio di

Stato e quindi la Corte di Cassazione non avrebbe più materia per decidere, e perché verrebbe meno il conflitto e quindi la Corte Costituzionale non avrebbe più motivo di decidere.

Direi che già adesso, nel momento in cui la decisione del Consiglio di Stato è stata sopesa dal medesimo Consiglio di Stato, la Corte Costituzionale non ha più motivo per decidere, perché la Corte Costituzionale interviene, decide, soltanto nel momento in cui il conflitto è in atto.

Se il Consiglio di Stato revoca la sua decisione, non c'è più conflitto e quindi la Corte Costituzionale non decide più. Quindi, allora, qui dobbiamo metterci d'accordo, collega Ferretti, perché quando tu dici: noi puntiamo ad ottenere comunque una decisione su questo punto e sapendo che questa decisione può darla soltanto la Corte Costituzionale, bisogna o auspicare che il Consiglio di Stato respinga la domanda di revocazione e quindi renda attuale il conflitto di competenza, oppure dobbiamo rinunciare al ricorso davanti al Consiglio di Stato, oppure la Giunta regionale deve rinunciare al ricorso davanti al Consiglio di Stato, perché solo rinunciando al ricorso davanti al Consiglio di Stato rivive il conflitto, senno il conflitto non è più in atto e quindi la Corte Costituzionale non sarà più investita.

Quindi sono queste le decisioni che dobbiamo prendere.

Francamente io ho sempre avuto una particolare simpatia soltanto - forse era solo quello il ricorso da presentare - per la Corte Costituzionale, perché è l'unico organo che ha dignità di iniziativa politica e di difesa dell'ordinamento costituzionale del nostro Paese, prima e più ancora che dell'autonomia; anche, certamente, dell'autonomia, ma dei poteri dell'autonomia in quanto costituzionalmente garantiti.

Ma, dal momento che siamo di fronte a tutta questa serie di altri ricorsi, uno dei quali esclude l'altro, perché non è che possiamo attenderci che si decida su tutti, la decisione che dobbiamo adottare è questa: rinunciamo agli altri ricorsi e sollecitiamo, anche in modo formale, perché io credo non ci sia niente di illegittimo e neanche di scorretto se il Presidente della Regione chiede un formale e urgente incontro con il Presidente della Corte costituzione e gli rappresenta la situazione in cui una parte del territorio nazionale si trova e chiede che la Corte Costituzionale, come tale, in tempi rapidi, decida, ciò che vuole naturalmente, senza nessuna influenza che non sia quella della ragione.

Questo lo potrebbe fare benissimo, però un passo di questo

genere presuppone la rinuncia agli altri ricorsi, secondo me anche a quello alla Corte di Cassazione, perché il conflitto di attribuzioni fra una Regione e lo Stato si ha soltanto quando l'organo dello Stato che fa nascere il conflitto sia il più alto, sia, del suo settore, del suo potere, del suo ordine, quindi dell'ordine giudiziario, il più alto. Se noi riteniamo che la Corte di Cassazione può annullare la decisione del Consiglio di Stato per difetto di giurisdizione, significa che il provvedimento giurisdizionale non è ancora definitivo e quindi la Corte Costituzionale può dire che non esiste ancora il conflitto, perché il conflitto nasce soltanto di fronte ad un provvedimento della Corte di Cassazione a sezioni riunite.

Questa è la strada che dobbiamo scegliere: o rinunciare a questi ricorsi e quindi sollecitare la pronuncia costituzionale, della Corte Costituzionale, altrimenti non possiamo motivare questa sollecitazione a far presto, con queste motivazioni che sono introdotte nella premessa dell'emendamento al quarto capoverso dei colleghi Ferretti e Benedikter.

Per ciò che riguarda il resto della mozione invece, non così emendata, io penso che sia sostenibile, nel senso che non è specifica su questo problema e auspica comunque, da qualsiasi parte venga, quindi anche dal Consiglio di Stato. Questa strada è stata seguita, è stata percorsa in parte; ci auguriamo che questo percorso si concluda rapidamente per ritornare alla certezza sul nostro destino, non nostro personale, nostro dell'istituzione.

Quindi, in questi termini, la mozione può essere condivisa e utilmente votata, anche se il secondo capoverso mi lascia, sebbene io stesso l'abbia firmata, una qualche perplessità. Io non credo che ci sia necessità di riforme legislative. Io credo che basterebbe che le leggi vigenti venissero rispettate da tutti, dai notai, dai tribunali quando accettano le candidature, dal Consiglio di Stato quanto decide sui ricorsi, naturalmente da noi, in tutte le occasioni; basterebbe che le leggi vigenti venissero applicate. A mio avviso non c'è bisogno di una riforma legislativa, pur possibile, che un qualche utile perfezionamento del sistema legislativo vigente possa essere fatto ed è per questo motivo che ho aderito a questa seconda formulazione del dispositivo, anche a questo secondo capoverso del dispositivo e che quindi lo voterò. Grazie.

PRESIDENTE: Ha chiesto di parlare il cons. Benedikter. Ne ha facoltà.

BENEDIKTER: Ja, ich bin der Ansicht, daß diese Debatte wirklich notwendig und nützlich ist, weil es ja darum geht, die verfassungsrechtlich eingesetzte Autonomie der Region und beider Provinzen zu verteidigen. Auch wenn es nicht der Fall wäre, daß die autonome Provinz Bozen, die Autonomie Südtirols, noch dazu völkerrechtlich verankert ist, würde ich im großen und ganzen dem beipflichten, was der Vorrédner, Abgeordneter Ballardini, gesagt hat, und vielleicht ist es notwendig hier noch etwas genauer auszusprechen, von welchem rechtsprechenden Organ wir uns das sogenannte klärende Urteil erwarten.

Aber insgesamt, um was geht es. Unabhängig davon, welche unterlassenen Schritte oder Fehltritte gemacht worden sind, geht es doch, glaube ich, auch dem sogenannten gewöhnlichen Bürger, der nicht in das verfassungsrechtliche System und auch in die verfassungsrechtlichen Fragezeichen, die das System umgeben, eingeweiht ist, darum, daß sich dieser Bürger fragt: Ja, ist es möglich, daß der Staatsrat, das Oberste Verwaltungsgericht Italiens, daß der den Landtag von Trient - ebenso wie es der Landtag von Bozen und wie es der Regionalrat sein könnte -, wie einen Gemeinderat oder wie einen Provinzrat behandeln kann. Das kann es doch nicht geben und wir wissen soviel, daß es Urteile des Verfassungsgerichtshofes gibt - ich möchte rechtlich nicht alles mögliche abhandeln -, daß es Urteile des Verfassungsgerichtshofes gibt, in denen gesagt wird, daß die Regionalräte von ganz Italien, nicht nur jene der Regionen mit Sonderstatut oder der autonomen Provinzen, sondern daß die Regionalräte als politische Körper dem Parlament hinsichtlich ihrer Autonomie und gewissen Souveranität an sich gleichgestellt werden.

Also, wenn dem so ist, und das hat, wie gesagt, der Verfassungsgerichtshof im Urteil bekräftigt, dann kann es einfach nicht sein, daß der Staatsrat den Landtag von Trient oder den Landtag von Bozen oder den Regionalrat des Trentino-Südtirol auflöst. Aber, ich möchte nicht wiederholen, was, wie gesagt, auch der Abgeordnete Ballardini bereits richtig gesagt hat.

Der Staatsrat ist dann tatsächlich, wie wir gesehen haben, mit der lakonischen Begründung wegen der unverhältnismäßig schwerwiegenden Folgen zur Schlußfolgerung gelangt, daß die Sache suspendiert werden muß. Selbstverständlich heißt das, meiner Ansicht nach, daß man höchstwahrscheinlich zum Widerruf gelangt, und zwar wegen der unverhältnismäßig schwerwiegenden Folgen, also das heißt, daß man anerkennt, daß hier Folgen aus von einem Urteil des Staatsrates entstehen, die weit über das, was der Staatsrat mit seinem Urteil

bewirken kann, hinausreichen.

Ich bin allerdings der Ansicht, daß wir zum Unterschied von der früheren italienischen Verfassung, der sogenannten Albertinischen Verfassung, eine starre Verfassung haben. Was in der Verfassung geschrieben steht, gilt, und was dort nicht geregelt ist, ist eben nicht geregelt und kann nicht durch zusätzliche Erfindungsgabe, ob es dann Richter sind, ob es die Zentralregierung ist, oder auch die örtlichen parlamentarischen Organe sind, ersetzt werden. Wir haben eine starre Verfassung, und in unserer Verfassung und im Autonomiestatut, das ein Verfassungsgesetz ist, wird die Auflösung des Regionalrates und der Landtage nur in bestimmten Fällen vorgesehen.

Wir wissen es alle, wir kennen den Artikel 33. Eine Auflösung ist nur in den Fällen zulässig, in denen sich der Regionalrat schwerwiegend gegen die Verfassung vergeht, seine Pflichten schwerwiegenderweise nicht erfüllt, oder den Ausschuß nicht widerruft, der sich ebenso vergeht usw. Der Fall der Auflösung wegen Wahlbetrugs oder Manipulation, wie es geheißen hat, ist nicht vorgesehen, ist also ein politischer Akt, der mit der Verfassung insgesamt zu tun hat und der nicht vorgesehen ist. Wennschon könnte morgen einzig und allein der italienische Verfassungsgerichtshof etwas sagen - aber meiner Ansicht nach könnte der Verfassungsgerichtshof auch nichts sagen -, es ist auch im Autonomiestatut, im Verfassungsgesetz nicht vorgesehen, aber man muß etwas tun, es muß etwas geschehen, also meiner Meinung nach kann die Zentralregierung auch in solchen Fällen nichts sagen, und mehr könnte auch der Verfassungsgerichtshof nicht sagen.

Wir wissen, der Verfassungsgerichtshof ist trotzdem - auf der einen Seite heißt es, wir haben die starre Verfassung (costituzione rigida) - so weit gegangen, daß er die Weisungsgewalt der Zentralregierung gegenüber den Regionalregierungen, aber auch gegenüber den Regionen mit Sonderstatut eingeführt und gesagt hat: "Das braucht es, weil die Normalregionen sind ja an die Grundsätze der Staatsgesetze gebunden und um diese Grundsätze auch in der Verwaltung einzuhalten, muß es diese Weisungsgewalt von der Zentralregierung an die Regionalregierung in ihrer Verwaltungstätigkeit geben können, also es braucht sie, auch wenn sie nicht vorgesehen ist, es braucht sie, und hat sie dann auch auf die Regionen mit Sonderstatut, auch auf die primäre Gesetzgebung ausgedehnt usw."

Auf diesbezügliche Kritik in der jüngsten Tagung 21/22. Januar in Rom, Tagung, die von der parlamentarischen Kommission über die regionalen Angelegenheiten unter dem Vorsitz des Senators

Cossutta abgehalten worden ist, hat der Verfassungsrichter Paladin als Berichterstatter zuerst einen einleitenden sehr interessanten Vortrag und dann am Ende eine Replik gehalten und zugegeben: "Ja, diese Weisungsgewalt, die ist nirgends in der Verfassung vorgesehen und wir tun uns schwer, sie zu rechtfertigen". Bitte, hat er wirklich gesagt.

Also meiner Ansicht nach besteht diese Weisungsgewalt zum Beispiel einfach darin, daß das Verfassungsgericht, das heißt der Verfassungsgerichtshof, die letzte Instanz sich ausspricht und bei der man jedenfalls sagen müßte: "Roma locuta, causa finita!" Der Verfassungsgerichtshof hatte etwas getan, was er selber zugibt, daß es mit der Verfassung nicht leicht in Einklang gebracht werden kann. Der gleichen Ansicht wäre ich, wenn morgen der Verfassungsgerichtshof sagen würde: Ja, es ist wahr, die Auflösung des Regionalrates ist nur vorgesehen in den Fällen, die im Artikel 33 des Autonomiestatutes festgesetzt sind, sonst nicht, aber trotzdem muß in solchen Fällen wie diesem hier die Auflösung vorgenommen werden, und zuständig ist selbstverständlich dann entweder die Zentralregierung oder das Parlament. So würde er auch etwas erfinden, was in der Verfassung nicht geschrieben steht.

Aber, ich meine, es geht doch darum, daß der Regionalrat in diesem Fall dagegen protestiert und eben erklärt, eine Auflösung kommt nur in den Fällen in Frage, die im Autonomiestatut vorgesehen sind.

Sodaß wirklich meiner Ansicht nach die Frage aufgeworfen wird: Ja, der Staatsrat hat suspendiert, sind ihm also nicht selber Zweifel gekommen? Diese Suspendierung dürfte also die Vorstufe höchstwahrscheinlich eines Widerrufs sein, und das soll geschehen. Aber damit ist noch nicht endgültig geklärt, daß es ein solches Verfahren nicht geben darf. Das kann nur der Verfassungsgerichtshof klären. Die Frage ist, ob der Staatsrat, wenn er widerruft, nicht gleichzeitig auch dem Verfassungsgerichtshof anheimstellen kann zu entscheiden, was in solchen Fällen zu geschehen hat, oder wer zuständig ist, ob es eine Auflösung geben darf und wer die Auflösung aussprechen darf, also ob der Staatsrat diese Frage, diese Entscheidung nicht dem Verfassungsgerichtshof anheimstellen kann.

Aber er müßte selbstverständlich meiner Ansicht nach zuerst widerrufen und nicht nur die Frage dem Verfassungsgerichtshof anheimstellen. Wie gesagt, wäre es deswegen vielleicht gut, wenn hier die Fraktionsvorsitzenden eine kurze Beratung diesbezüglich abhalten würden, um dann zu einer Formel im Sinne dessen zu gelangen, was Ferretti und ich vorgeschlagen haben, nämlich, daß der verfassungs-

rechtliche Charakter dieser Organe, des Regionalrates, der Landtage, des Regionalausschusses usw., bekräftigt wird und auch daß die Auflösung nur in den vom Verfassungsgesetz vorgesehenen Fällen erfolgen kann; daß man vielleicht hinsichtlich des klärenden Urteils von seiten der zuständigen rechtsprechenden Organe etwas anders formuliert.

(Sono dell'opinione che questo dibattito è veramente necessario e utile, in quanto si tratta di difendere l'autonomia della Regione e delle due Province, istituita con legge costituzionale. Se la Provincia Autonoma di Bolzano, o meglio l'autonomia dell'Alto Adige non fosse ancorata al diritto internazionale, tutto sommato accetterei incondizionatamente quanto ha affermato l'oratore che mi ha preceduto, il Consigliere Ballardini, ma forse è necessario essere a tal proposito un po' più precisi e chiarire da quale organo giurisdizionale noi attendiamo una sentenza cosiddetta chiarificativa.

Di che si tratta tutto sommato? A prescindere dal fatto che si sono registrate omissioni nelle varie procedure, il semplice cittadino, credo, che non conosce il sistema costituzionale e non è esperto delle questioni del diritto su cui si basa la nostra Costituzione, il semplice cittadino, ribadisco, si pone la seguente domanda: E' possibile che il Consiglio di Stato, la suprema Corte amministrativa d'Italia, tratti il Consiglio provinciale di Trento - potrebbe trattarsi anche del Consiglio provinciale di Bolzano, nonchè del Consiglio regionale - alla stregua di un Consiglio comunale o di un semplice Consiglio provinciale del rimanente territorio italiano? Tutto questo non è possibile, così pensa il semplice cittadino, ma noi sappiamo che esistono sentenze della Corte Costituzionale, e a tal proposito non intendo confrontarmi con gli aspetti giuridici possibili, ma sappiamo, ribadisco, che esistono sentenze costituzionali in cui si afferma che i Consigli regionali di tutta Italia e quindi non soltanto quelli delle Regioni a statuto speciale, o delle Province autonome, sono parificati come Ente politico al Parlamento per quanto concerne la propria autonomia e la loro sovranità.

Stando quindi le cose in questi termini, che come detto, la Corte costituzionale ha rafforzato questo concetto in una sentenza, non è possibile che il Consiglio di Stato possa sciogliere con una propria decisione il Consiglio provinciale di Trento, o il Consiglio provinciale di Bolzano, o il Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige. Non intendo comunque ripetere quanto affermato giustamente dal Consigliere Ballardini.

Effettivamente il Consiglio di Stato con una motivazione laconica ha effettivamente deciso che per le conseguenze gravi ed irreparabili si debba sospendere le conclusioni a cui era pervenuto. Naturalmente, a mio avviso, tutto questo significa che probabilmente si giungerà ad una revoca della prima decisione e cioè per le conseguenze gravi ed irreparabili; si è quindi riconosciuto che dalla sentenza del Consiglio di Stato conseguono delle situazioni, che vanno al di là degli effetti che si possono promuovere con una sentenza del Consiglio di Stato.

Sono tuttavia dell'opinione, che a differenza della Costituzione italiana precedente, la cosiddetta Costituzione albertina, disponiamo di una Costituzione rigida. Quanto risulta scritto nella Costituzione stessa ha validità a tutti gli effetti e quanto ivi non è regolamentato, non è appunto regolamentato, non può essere sostituito da invenzioni aggiuntive, sia che si tratti di giudici, o del Governo centrale o anche degli Organi parlamentari locali. Noi disponiamo di una costituzione rigida e nella nostra costituzione, come pure nello statuto di autonomia, che è una legge costituzionale, lo scioglimento del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali è previsto soltanto in determinati casi.

Noi tutti conosciamo l'articolo 33. Lo scioglimento è ammesso soltanto nei casi in cui il Consiglio regionale agisce gravemente contro la Costituzione, o non adempie in maniera grave i suoi doveri, oppure nel caso in cui non destituisce la Giunta che si comporta in maniera contraria alla costituzione ecc. Il caso di scioglimento per inganno o manipolazione elettorale, come qui si è detto, non è quindi un atto politico, che non investo pertanto la costituzione e quindi non è previsto dalla stessa. Ritengo che l'unico organo che possa pronunciarsi a tal proposito sia la Corte Costituzionale, ma sono dell'opinione che la stessa Corte Costituzionale potrebbe prendere nessuna decisione in merito, in quanto simili casi non sono contemplati dallo Statuto di autonomia, cioè dalla legge costituzionale, ma ciò nonostante si dovrà intraprendere qualche cosa, dovrà pur verificarsi qualche avvenimento e quindi a mio avviso il Governo centrale non ha facoltà di pronunciarsi, come pure la Corte costituzionale.

Sappiamo che la Corte Costituzionale, nonostante l'esistenza della nostra costituzione rigida, ha introdotto il potere direttivo del Governo centrale nei confronti delle Giunte regionali, ma come pure nei confronti delle Regioni a statuto speciale affermando: "tutto questo è necessario, in quanto le Regioni a statuto ordinario sono vincolate ai

principi delle leggi dello Stato e per rispettare questi principi anche nell'amministrazione il Governo centrale deve avere il potere di fornire indicazioni alle Giunte regionali nell'ambito della loro attività amministrativa, tale potere quindi è necessario, anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, estendendo poi in un secondo momento tale potere governativo alle Regioni a statuto speciale, anche nei settori delle funzioni legislative primarie ecc.

Alle rispettive critiche esternate recentemente a Roma il 21/22 gennaio dalla Commissione parlamentare sulle questioni regionali, presieduta dal Senatore Cossutta, il Giudice costituzionale Paladin nella sua qualità di relatore, ha risposto prima con una relazione estremamente interessante e poi alla fine della conferenza con una replica, in cui ha testualmente affermato: "Questo potere indicativo non è previsto dalla costituzione e abbiamo non poche difficoltà a giustificarlo." Prego Signori, queste sono state effettivamente le sue parole.

A mio avviso questo potere direttivo, ad esempio, consiste nel fatto che la Corte Costituzionale, quale ultima istanza, si è espressa in questo modo e quindi si dovrebbe affermare: "Roma locuta, causa finita!". La Corte Costituzionale si è quindi pronunciata su un punto, che mal si concilia con tutta la Costituzione. Esprimerei la stessa opinione, se un domani la Corte Costituzionale affermasse: si è vero, lo scioglimento del Consiglio regionale è soltanto previsto in determinati casi, peraltro indicati dall'articolo 33 dello statuto di autonomia, ma ciononostante in questi casi si deve procedere allo scioglimento del Consiglio e a tal proposito la competenza spetta naturalmente o al Governo centrale o al Parlamento. Se la Corte si pronunciasse in questo modo, inventerebbe un qualche cosa che non è previsto dalla Costituzione.

In tal caso naturalmente il Consiglio regionale esprimerebbe le proprie proteste richiamandosi allo statuto di autonomia, che non prevede in questi casi lo scioglimento dell'Organo legislativo locale.

A questo punto è quindi giustificato porsi la domanda: il Consiglio di Stato, che ha sospeso la propria decisione, non è stato forse pervaso da dubbi? Questa sospensione potrebbe essere interpretata come l'anticamera di una possibile revoca, ed è bene che ciò avvenga, la qual cosa tuttavia non chiarisce definitivamente, se simili procedure siano ammesse. Tale punto può essere soltanto chiarito dalla Corte Costituzionale e quindi sarebbe forse il caso che il Consiglio di Stato, nel momento che revoca la propria sentenza, chieda a tal proposito un

pronunciamento da parte della Corte Costituzionale, nel senso quali atteggiamenti si dovrebbero assumere in questi casi, quale sarebbe la sede competente, se vi è possibile procedere ad un scioglimento e chi può pronunciarsi a tal proposito, si tratta quindi di vedere se il Consiglio di Stato possa o meno trasmettere questo caso, cioè la propria decisione alla Corte Costituzionale.

A mio avviso comunque dovrebbe prima revocare la propria sentenza per poi trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale. Propongo pertanto una breve sospensione della seduta per poter consultare i Capigruppo al fine di trovare una formulazione che contenga più o meno il senso delle proposte di Ferretti e del sottoscritto, cioè che rafforzi il carattere costituzionale di questi organi: del Consiglio regionale, dei Consigli provinciali, della Giunta regionale ecc. e che lo scioglimento degli stessi può avvenire soltanto nei casi previsti dalla legge costituzionale, formulando in maniera forse diversa il passo, in cui si parla della sentenza chiarificatrice da parte degli organi giurisdizionali competenti.)

PRESIDENTE: C'è la richiesta di convocazione dei Capigruppo. Io vorrei terminare con gli iscritti a parlare e nel frattempo vedremo se convocare i Capigruppo o meno.

Prego, cons. D'Ambrosio.

D'AMBROSIO: Direi, anche per chiunque voglia intervenire su questo argomento, di spendere alcune parole per ricostruire, almeno per quanto ci è dato conoscere, tutta la vicenda, onde sviluppare tutte le considerazioni politiche che si saldino e per alcuni aspetti si sovrappongano a quelle, non meno importanti, di ordine giuridico, riprese da ultimo dal collega Benedikter e, prima ancora, da parte del collega Ballardini.

Debbo dire ancora che ritengo anch'io giusto fare un ulteriore passo in avanti nel tempo, nelle varie fasi, per dire che tutto non inizia o non si sviluppa solo al momento di alcuni adempimenti elettorali, ottobre-novembre 1983, ma da quella situazione, richiamata da Ballardini, di crisi del P.P.T.T. e dal tentativo di inserirsi in modo molto strumentale, da parte soprattutto di gruppi dirigenti della D.C. e della S.V.P., se ben ricordiamo tutti quanti le lunghe e polemiche discussioni attorno alle modifiche legislative, per quanto concerne l'elezione del Consiglio regionale, nello scorcio della legislatura scorsa.

Dobbiamo dunque ben tenere conto come le discussioni su quelle modifiche avevano come fondamento questo elemento di cercare di trarre reciproco vantaggio da una situazione di crisi di un partito esistente all'interno della Provincia Autonoma di Trento. Ecco dunque che c'è un passo in là, oltre la scadenza elettorale e agli adempimenti ad essa legati.

Debbo anche dire che c'è una situazione ingarbugliata, per tutti quegli adempimenti, inadempimenti, misfatti erano stati definiti prima, una situazione comunque assai ingarbugliata che non ha potuto trovare un suo primo momento di verifica e di decisione, stante ancora la inattuazione della norma relativa all'istanza del Tribunale di giustizia amministrativa, altrimenti detto T.A.R.

Ancora, come commento politico, ma anche di merito, noi abbiamo da subito denunciato, lo ribadiamo, anche se siamo ripetitivi, una totale estraneazione del Consiglio e dei consiglieri da tutta questa vicenda che, in fin dei conti, ha riguardato in prima persona l'istanza e le persone.

Questo credo sia dovuto al fatto che con molta sufficienza, con molta leggerezza, si è affrontato tutto il problema: comunicazioni non fornite, non c'è stato un adeguamento e un tempestivo coinvolgimento da parte di chi sapeva qualcosa, la certezza in sostanza di essere sicuri di un risultato, o comunque detentori di chiavi e di poteri che portassero sempre dei risultati volgenti a proprio favore.

Ed è dimostrato questo atteggiamento anche dal fatto che, nel momento in cui questa causa è stata trattata, abbiamo dovuto constatare la totale assenza ed estraneità da parte di chi, bene o male, poteva e doveva rappresentare l'istanza regionale.

Per quanto concerne l'estraneazione del Consiglio e dei consiglieri, questa si è ripetuta anche all'indomani della sentenza del Consiglio di Stato, che tendeva ad annullare le elezioni del novembre 1983. Ed è grave, diciamo noi, che la Giunta regionale, espressione di questo Consiglio (altri avranno detto, diranno, per quanto concerne le istanze della Provincia Autonoma di Trento), abbia ritenuto, a torto o a ragione, di assumere delle iniziative e che il Consiglio medesimo sia stato totalmente estraniato. Nessun coinvolgimento a questo riguardo c'è stato e noi sollecitazioni a questo riguardo ci siamo preoccupati di farne, nei modi che abbiamo ritenuto più opportuni, formalmente e informalmente.

Certo, ci siamo resi conto e tutti noi ci dobbiamo rendere conto della paralisi legislativa e amministrativa, di quegli elementi di

turbamento tra le forze politiche, nell'opinione pubblica, tra coloro i quali attengono risposte di fronte ai tanti problemi sul tappeto, in primo luogo quelli cosiddetti economico-sociali.

C'è un problema che tocca anche il modo d'essere delle istituzioni. Debbo dire, a tale proposito, che non vi è dubbio che l'impatto maggiore più ancora che sul Consiglio regionale probabilmente è stato verso la Provincia autonoma di Trento, per ovvie ragioni. Ci sono elementi di competenza e di attribuzioni assai diversificati, ma sul piano politico e istituzionale dobbiamo pur mettere alla pari questi livelli, senza commettere ulteriori atti di autolesionismo da parte nostra.

E, a questo riguardo, signor Presidente, egregi colleghi, io desidero sviluppare poche e rapide considerazioni attorno a questi ragionamenti usati nell'annunciare la lesa autonomia, in virtù della sentenza che annulla le elezioni.

Signor Presidente ed egregi colleghi, consentitemi di dire che il discorso sull'autonomia è del tutto casuale e incidentale, perché un ricorso verso determinate operazioni elettorali e una sentenza del Consiglio di Stato, anche perché manca la prima istanza del T.A.R., può avvenire in una regione a statuto speciale, come può avvenire in una regione a statuto ordinario. Può toccare un momento elettorale di un'assemblea legislativa, come può toccare un momento elettorale di un'assemblea che non è legislativa, ma che egualmente passa al vaglio dell'elettorato. Parlo per le province, parlo per i comuni.

Qui non è dunque una questione che va a creare un impatto sull'assetto autonomistico, sull'assetto istituzionale in virtù di ricorsi per le operazioni elettorali. Semmai emerge un certo modo di capire, di intendere, di interpretare, di esercitare l'autonomia e il governo delle istituzioni. Questo, sì, lo dobbiamo dire. E qui c'è un modo che io non esito a definire sbagliato, scorretto, per alcuni versi anche pericoloso. Mi riferisco ad alcuni passaggi qui usati dal rappresentante della Democrazia cristiana, il collega Ferretti, che cerca, nelle sue motivazioni, di dare anche una soluzione politica a chi ha ritenuto di operare in un certo modo, ma che dice, sotto il manto dell'autonomia, in sostanza: noi non possiamo mai essere giudicati. E questo è grave.

In sostanza, si pensa che chi ha determinati compiti, determinate funzioni, determinate responsabilità, chi detiene in ultima istanza il potere, sia uno che non possa o non debba rendere conto a questo riguardo. E, sotto il manto dell'autonomia, si pensa di avere una

sorta di impunità o di collocazione al di sopra delle leggi per cui, nel nome di questo guscio rappresentato dall'autonomia, nessuno può intromettersi anche se ritiene di avere delle ragioni da far valere.

No, egregi colleghi, anche noi, anche le nostre leggi sono delle norme che vanno rispettate. E si deve rendere conto. E, se vi sono dei cittadini che ritengono di avere delle ragioni da far valere, queste debbono, nei canali, nelle forme più idonee, essere fatte valere.

Le obiezioni, i ricorsi dei cittadini non devono essere contro legge, ma nell'ambito della legge. Dunque nessuna immunità tiene a questo riguardo.

Nella discussione si usano tanti esempi e tanti riferimenti - e anche noi sappiamo di certe vicende - e si è fatto il paragone dei consigli regionali, siano essi a statuto speciale od ordinario, con alcune modalità che riguardano il Parlamento. Ma, egregi colleghi, leggete anche voi la cronaca di questi giorni, sapete che si sono appurate delle irregolarità elettorali del 1983, sapete che la magistratura è intervenuta, sapete che anche il Parlamento vuole revisionare tutte le schede elettorali, o i verbali, o che altro ne so io. E sapete che dunque un qualche cosa, comunque, è stato già appurato se qualcuno è finito in galera e la partita non è chiusa.

Non sto a dire che si possa sciogliere il Parlamento italiano, che prevede delle sue precise modalità come la Costituzione indica, ma dico che tra lo sciogliere il Parlamento ed intervenire per dar ragione laddove si sono operate delle irregolarità, ce ne passa. Ci sono degli spazi che vanno colti e che vanno colmati; ci sono dei diritti che vanno giustamente esercitati e rivendicati da chi ha delle ragioni.

Per cui non ritengo che sia giusta quella formulazione. Ecco perché insisto nel termine "scorretta e per alcuni aspetti pericolosa", che, sotto la parola d'ordine, in questo caso direi magica, dell'autonomia, sotto sotto vi è questo elemento di intoccabilità.

Nel merito alcune altre considerazioni.

Noi tutti abbiamo riconosciuto le ricostruzioni che sono state fatte dalle varie forze politiche che in parte qui sono state anche riflesse. Abbiamo constatato che c'erano e rimangono notevoli elementi di incertezza. Certamente perché la situazione è nuova, perché certamente ci sono state delle procedure abbastanza dubbie, perché certamente è mancata una prima istanza di verifica e di giudizio; certamente è così perché, questo dobbiamo dirlo, dal punto di vista politico e dal punto di vista di una ricostruzione che ognuno ha potuto

fare per quello che ha avuto a disposizione come materiale, e conoscendo determinate procedure, c'è una supposizione che molta discrezionalità, molti aggiustamenti sono stati fatti in quella sede.

E d'altronde alcuni passsaggi della prima sentenza del Consiglio di Stato mi pare che siano illuminanti a questo riguardo.

Ed ecco perché io ritengo che c'è materia di riflessione anche per certi comportamenti, oltre che di natura politica, di natura pratica, operativa per tutti quanti. Ed ecco perché, ancora, in una valutazione politica, noi dobbiamo dire che abbiamo assistito anche ad una sorta di ricatti incrociati, espressi nei vari ricorsi e nelle varie motivazioni che sono state addotte.

Non può essere indifferente, ad esempio, per un Consiglio regionale e per i consiglieri regionali, constatare, nel vivo della disputa, del confronto politico oltreché giuridico o delle procedure tendenti a sviluppare i ricorsi, che alcuni di questi, o passaggi di alcuni di questi ricorsi, mettono o hanno messo in discussione anche la stessa composizione della Giunta regionale, per quello che valeva o vale, stante la situazione o stante il periodo tra la prima e la seconda sentenza del Consiglio di Stato.

C'è il fatto che il gruppo della S.V.P. dice che se non si modifica, non si ritira un passaggio di uno di questi ricorsi significa la presa di distanza dalla Giunta regionale. Che valutazione dare dunque per quel passaggio che dice o dovrebbe dire che, in sostanza, se vanno annullate le elezioni, queste non debbono essere in toto per le elezioni del collegio di Trento, ma, semmai, attraverso l'annullamento dei voti e dei seggi della lista in questione, quella dell'U.A.T.T.?

E di qui il fatto che l'appendice trentina della S.V.P. è rappresentata da questa lista, la presa di distanza della S.V.P. medesima e della sua delegazione in Giunta regionale.

Vedete dunque quali altri elementi si sovrappongono attorno a tutta la questione. Elementi che si sovrappongono qui in sede politica, ma anche altrove, in sede giuridica e in sede di ulteriori ricorsi, sempre possibili a questo riguardo.

Dunque mi pare che non spetti solo a noi sottolineare quanto, ancora una volta, questa situazione sia complessa e come sia non solo doverosa questa discussione, ma forse sarebbe stata anche opportuna, doverosa, una discussione sulla base di considerazioni e rendiconto dell'attività che hanno ritenuto di fare i vari organi come la Presidenza del Consiglio e la Presidenza della Giunta regionali.

Per quanto riguarda ulteriori considerazioni, anche a noi è

parso di capire, in alcune affermazioni o in alcuni comportamenti, soprattutto da parte di ambienti della Giunta regionale, che viene interpretato questo secondo atto del Consiglio di Stato come una sospensiva che possa portare il tutto alle calende greche, ovvero, se la legislatura finisce, deve finire di morte naturale; questo nell'autunno del 1988.

Io non so; non credo comunque che questo possa essere il modo diplomatico di rispondere ad un problema che è e rimane sul tappeto, non fosse altro sul piano del diritto, della giustizia, della credibilità che le istituzioni debbono avere di fronte ai cittadini, di cui noi siamo espressione.

Ecco perché ritengo che la mozione, per quella parte che sollecita soprattutto una definizione della cosa, vada sollecitamente approvata e fatta propria da tutto il Consiglio. Non c'è dubbio che una situazione di incertezza e di precarietà continua a sovrastare; una sospensione non significa una revisione, una parola ultimativ; una sospensione significa un'accelerazione di tutte quelle fasi, di tutte quelle procedure tendenti a definire per davvero la materia del contendere.

Ed è per questo, signor Presidente, che noi riteniamo anche di dover, come abbiamo detto in sede di Capigruppo, affrontare quel capitolo, che probabilmente sarebbe evitabile o superfluo se tutti gli adempimenti fossero fatti da parte di tutti, secondo la legge e secondo la correttezza. Ma, proprio alla luce dell'esperienza, alla luce di questa situazione concreta, del fatto che per la prima volta, nell'esperienza nostra, abbiamo visto messa in discussione l'elezione di un organo regionale, seppure in una sua parte, un suo collegio, noi riteniamo che, proprio perché siamo convinti non abbiano senso e non abbiano validità i riferimenti agli articoli 32 e 33 dello Statuto di autonomia, occorra completare, anche dal punto di vista legislativo, il nostro strumento, onde possa prevedere, nel caso in cui ricorrano queste circostanze, quali sono le procedure che debbono essere attivate.

Non basta che un Consiglio di Stato dica l'autorità amministrativa provveda. Quale autorità amministrativa? Come provvede? Gli organi esistenti rimangono o non rimangono? Qui si è sbizzarrita la fantasia.

Non c'è dubbio che noi non possiamo avere una vacanza tale per cui si ferma tutta la macchina politico-amministrativa; quantomeno la cosiddetta ordinarissima attività amministrativa, ivi compresa quella che deve andare all'indizione delle nuove elezioni, deve essere

consentita. Qualche cosa deve essere posto in grado di funzionare, non sussistendo i casi che lo Statuto di autonomia oggi prevede.

Io non mi sento molto ferrato sul piano del diritto, ma debbo a dire, a questo proposito, che quanto qui rammenta, a titolo esemplificativo, nel suo ragionamento, il collega Benedikter, non è del tutto convincente. Che poi il risultato sia identico è un fatto, ma, collega Benedikter, un conto è lo scioglimento del Consiglio, previsto dagli articoli dello Statuto di autonomia, un conto è intervenire a monte sulle operazioni elettorali. Perché, se ci fosse uno stretto parallelismo, visto che non sussistono i casi degli articoli 32 e 33, significherebbe che tutte le porcherie sul piano elettorale sono ammissibili e dunque nessuno può correggerle. Noi non possiamo accettare questa logica; noi dobbiamo distinguere le circostanze.

Un conto è che il Consiglio regionale - concludo, signor Presidente - rispettivamente i consigli delle due Province autonome, compia quegli atti per cui incappa negli articoli dello Statuto; altra cosa è se ci sono elezioni svolte con tutte quelle condizioni che danno adito a dei ricorsi e delle sentenze, quali quelle che noi abbiamo saputo.

Dato che però - e concludo signor Presidente, egregi colleghi - vi è un ammaestramento da trarre da queste situazioni, di natura politica in primo luogo e, per quanto opportuno, di natura anche giuridica e legislativa, di tipo normativo dunque, io ritengo di formulare qui un'ulteriore proposta di emendamento alla mozione stessa e anch'io mi rimetto ad una valutazione non solo del Consiglio, ma dei Capigruppo, per vedere di trovare una sintesi.

La proposta che qui mi sento di fare è quella che ai sensi dell'art. 15 del nostro Regolamento interno, venga nominata una Commissione d'inchiesta che, per quanto possibile, cerchi di cogliere la situazione, cerchi di verificare come si sono svolti determinati fatti.

Perché dico e propongo questo, signor Presidente? Perché parliamo di noi stessi, parliamo del Consiglio regionale. Non è possibile che il Consiglio regionale affidi la sua sorte o le discussioni o le valutazioni su una vicenda che lo riguarda in prima persona solo ad altri enti, solo ad altri organi, solo al giudizio e al commento dell'opinione pubblica, cosa pur seria e importante. Ma in prima persona, oltre questo dibattito, deve, per quanto di sua competenza, per quanto è possibile, per quanto gli è dovuto, rispettando la sovranità che gli è propria, andare a vedere direttamente quanto è possibile e quanto è correggibile.

Questo è il tipo di emendamento, dal punto di vista politico e propositivo, che mi sento di proporre e la formulazione può essere la più semplice possibile, quale quella che il Consiglio regionale decide inoltre la costituzione della Commissione, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento e che riferisca entro un tempo che ritengo ragionevolmente breve.

PRESIDENTE: Su richiesta di alcuni Capigruppo convoco il collegio dei Capigruppo immediatamente e sospendiamo la seduta per un quarto d'ora.

Prego, cons. Langer.

LANGER: Presidente, volevo anch'io fare questa proposta; se però ci sono altri interventi nel dibattito, forse sarebbe preferibile ascoltarli prima, in modo che anche la conferenza dei Capigruppo ne possa tener conto, perché altrimenti, dopo, o deve ricominciare il dibattito o si è davanti a una conoscenza parziale dei giudizi che emergono dall'aula.

PRESIDENTE: La parola al cons. Montali.

MONTALI: E' meglio che i Capigruppo si convochino. E' inutile continuare una discussione generale che magari ciascuno di noi incentra sulla mozione Tomazzoni, tanto per intenderci, sui riferimenti agli emendamenti Ferretti e Benedikter, ecc., quando una prosecuzione del dibattito può avvenire su un documento ormai concordato e di carattere unitario, come sembra dovrebbe scaturire. Altrimenti, discutere su tutti i riferimenti a emendamenti o parti che scompariranno poi dal documento finale, ci sembra esclusivamente tempo perso o comunque non perfettamente attinente a quello che sarà il documento che uscirà.

Quindi io direi che la conferenza dei Capigruppo possa avere la precedenza.

PRESIDENTE: Ci troviamo con i Capigruppo. Il Consiglio è sospeso per un quarto d'ora.

(Ore 12.29)

(Ore 13.27)

PRESIDENTE: La seduta riprende. Dò notizia di quanto è avvenuto nel collegio dei Capigruppo e particolarmente, dopo lunga discussione, si è

concordato il testo definitivo della mozione, del quale ora dò lettura:

Il Consiglio della Regione autonoma Trentino Alto Adige:

- preso atto della decisione del Consiglio di Stato, notificata in data 18 gennaio 1985 con la quale si decideva l'annullamento delle elezioni in Provincia di Trento del novembre 1983 per la formazione del Consiglio provinciale;
- preso atto dell'azione svolta dalla Giunta regionale, che si è dapprima costituita in giudizio, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, avverso il ricorso per l'annullamento delle elezioni, e, dopo la sentenza, ha depositato ricorsi al Consiglio di Stato, alla Corte Suprema di Cassazione, alla Corte Costituzionale;
- considerato che il Consiglio di Stato, in data 22 febbraio 1985, ha accolto la domanda di sospensione della esecuzione della sentenza di annullamento delle elezioni in Provincia di Trento, in attesa dell'esame del ricorso per revocazione della sentenza del 18 gennaio 1985;
- ritenuta esigenza fondamentale per lo svolgimento della vita politica, amministrativa e sociale nella Provincia Autonoma di Trento e nella Regione Trentino-Alto Adige per le evidenti connessioni, un pronunciamento urgente da parte degli organi giurisdizionali sulla continuità della Legislatura;
- ribadito il carattere costituzionale degli organi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, il cui scioglimento può essere compiuto solo nei casi previsti dalla legge costituzionale,

tutto ciò premesso:

IMPEGNA

La Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale a proseguire nell'azione intesa ad ottenere che l'esame dei ricorsi già presentati e depositati avvenga, nel pieno rispetto delle procedure previste dalle leggi vigenti, con ogni possibile tempestività.

IMPEGNA ALTRESI'

Presidenza e Giunta regionale ad attivarsi affinché sia regolamentata la materia in ordine ai casi, alle competenze e alle procedure di eventuale annullamento delle elezioni.

ÜBERARBEITETE FASSUNG DES
BESCHLUSSANTRAGES Nr.10

- Zur Kenntnis nehmend, daß mit der am 18.Jänner 1985 zugestellten Entscheidung des Staatsrates die Annullierung der Wahlen für die Bildung des Landtages im November 1983 in der Provinz Trient beschlossen worden ist;
- zur Kenntnis nehmend, daß der Regionalausschuß mit entsprechender Maßnahme zuerst gegen den Einspruch zur Annullierung der Wahlen mittels der Generaladvokatur des Staates bei Gericht vorstellig geworden ist und nach dem Urteilsspruch beim Staatsrat, beim Obersten Kassationsgerichtshof und beim Verfassungsgerichtshof Rekurs eingelegt hat;
- in Anbetracht dessen, daß der Staatsrat am 22.Februar 1985 den Antrag auf Aussetzung der Durchführung des Urteilspruches zur Annullierung der Wahlen in der Provinz Trient angenommen hat, und zwar in Erwartung der Überprüfung des Rekurses zum Widerruf des Urteilsspruches vom 18.Jänner 1985;
- die Ansicht vertretend, daß es für die Abwicklung des politischen, verwaltungsmäßigen und sozialen Lebens in der autonomen Provinz Trient und wegen der offensichtlichen Zusammenhänge in der Region Trentino-Südtirol von grundlegender Notwendigkeit ist, daß die Rechtsprechungsorgane über die Weiterführung der Gesetzgebungsperiode dringend ihr Urteil abgeben;
- hervorhebend, daß die Organe der Region Trentino-Südtirol und der autonomen Provinzen Trient und Bozen verfassungsmäßigen Charakter besitzen, deren Auflösung nur in den mit Verfassungsgesetz vorgesehenen Fällen vorgenommen werden kann.

All dies vorausgeschickt.

v e r p f l i c h t e t
der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol

das Präsidium des Regionalrats und den Regionalausschuß in ihrem Bemühen fortzuführen, damit die Überprüfung der bereits eingereichten Rekurse unter Beachtung der von den geltenden Gesetzen vorgesehenen Verfahrensweisen so schnell als möglich erfolge.

Außerdem werden das Präsidium und der Regionalausschuß

v e r p f l i c h t e t.

sich einzusetzen, damit der Sachbereich in bezug auf die Zuständigkeiten und die Verfahrensweise im Falle der eventuellen Annullierung der Wahlen geregelt werde.

Questo è il testo concordato.

Chiudiamo la seduta e riprendiamo la prossima volta.

(Ore 13.30).

A L L E G A T I

Trento, 3 dicembre 1984

A1

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

T R E N T O

N. 36

INTERROGAZIONE

Con legge regionale 16 novembre 1983, n. 16, sono stati rivisti e opportunamente ridotti i controlli burocratici sugli atti dei Comuni.

Tale risultato è stato il frutto di un'annosa azione degli amministratori locali e delle loro associazioni di denuncia di inutili appesantimenti formali e di un pervicace centralismo operato dalle Province a danno dell'autonomia locale.

Si era e si è tuttora in presenza di una eccezionale concentrazione di potere che è ancora unica in Italia: le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono della potestà legislativa e regolamentare, insieme a quelle fondamentali finanziaria e di controllo dei Comuni.

Maggior centralismo e potere condizionante non s'è mai visto in regime democratico e in tempo di pace.

Dopo annose vane proteste e di fronte allo stesso ritardo della riforma nazionale, una felice intesa tra gli organi regionali competenti in tema di ordinamento e le rappresentanze dei Comuni portò, nel 1982/83 alla elaborazione di quella legge che eliminò gran parte dei viziati, improduttivi e antidemocratici controlli.

Vennero limitati i controlli di legittimità agli atti fondamentali (regolamenti, bilanci, piani, programmi ecc.).

Riconoscendo la maggiore età e quindi un minimo di capacità e di dignità ai Comuni, che sono in realtà la struttura vera, essenziale, insostituibile della organizzazione pubblica e democratica della società, dell'autogoverno partecipato della gente.

Il controllo di merito venne limitato ai soli bilancio preventivo, conto consuntivo e pianta organica del personale.

L'articolo 13 della legge regionale 16/83 è esplicito: l'esame di merito riguarda l'opportunità dell'atto, e la corrispondenza ai programmi e viene esercitato mediante la richiesta di riesame, per una sola volta, all'Ente liberante, quindi al Comune ed entro termini brevi e fissi.

Per quanto attiene ai conti consuntivi quindi la Provincia può chiedere il riesame dell'atto ove rilevasse la non corrispondenza del rendiconto con i programmi dell'Ente.

Il controllo dettagliato degli atti spetta invece, per controllo contabile, ai revisori dei conti eletti dai Consigli comunali e, per controllo giurisdiziale, alla Corte dei Conti in sede giurisdizionale.

Ora avviene che la Giunta provinciale di Trento (tentando di far rientrare dalla finestra quel pesante strumento condizionatore del controllo generalizzato fatto uscire dalla porta con la riforma regionale), pretenda nostalgicamente di farsi consegnare dai Comuni addirittura:

- gli originali delle reversali, con i titoli di credito allegati ivi compresi gli atti amministrativi adottati;
- gli originali delle reversali, con allegati i titoli di credito, ivi compresi gli atti amministrativi adottati, emesse:
 - a) dall'anno di accertamento dei residui attivi;
 - b) in conto competenza ai capitoli corrispondenti alle eventuali minori entrate per insussistenza od inesigibilità in sede di Conto;
- gli originali dei mandati, con i titoli di debito allegati ivi compresi gli atti amministrativi adottati;
- gli originali dei mandati, con allegati i titoli di debito ivi compresi gli atti amministrativi adottati, emessi dall'anno d'iscrizione dei residui;
- il giornal-mastro ed il bilancio di previsione;
- le delibere di variazione al bilancio di previsione.

Tutto ciò insieme alla pretesa di altri 11 voluminosi gruppi di documenti.

In buona sostanza viene imposto ai Comuni di portare alla Provincia praticamente gli interi uffici di amministrazione e di contabilità.

A parte la paralisi e l'intasamento che con tutta evidenza si creeranno in partenza e in arrivo e l'alto inutile costo della operazione, va elevata alta protesta e denuncia per l'abuso, l'intromissione, lo sperpero di pubblico tempo e denaro, l'invadenza di ritorno del centralismo e violazione della norma, per ottenere la quale in molti ci battemmo. Posto che il controllo non si fa con la burocrazia e con il centralismo, ma con i piani.

Tutto ciò premesso chiede di interrogare la Giunta regionale per sapere:

- 1) se è a conoscenza delle procedure adottate dalla Giunta provinciale di Trento in sede tutoria nell'esame dei conti consuntivi dei Comuni;
- 2) se analogo comportamento è stato tenuto dalla Giunta provinciale di Bolzano;
- 3) quali iniziative intenda assumere per garantire il rispetto della legge regionale sui controlli coordinata nel Testo Unico licenziato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 19 gennaio 1984.

- 4) se non ritenga necessario convocare gli assessorati competenti delle due Province unitamente alle Associazioni dei Comuni e ai responsabili delle due sezioni della Corte dei Conti per definire un comportamento omogeneo e coerente con la volontà di snellimento procedurale e di rispetto dell'autonomia locale espressa dal Consiglio regionale con l'approvazione della citata legge regionale 16 novembre 1983, n. 16.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE

Alberto RELLA

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 4 dicembre 1984, prot. n. 426.

Trient, 3. Dezember 1984

Nr. 36

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

T R I E N T

A N F R A G E

Mit Regionalgesetz vom 16. November 1983, Nr. 16 sind die bürokratischen Kontrollen über die Gemeindeakte überarbeitet und in zweckdienlicher Weise vermindert worden.

Dies war das Ergebnis jahrelanger Einflußnahme der örtlichen Verwalter von Gemeinden und deren Verbände, die sich über die unnützen formellen Belastungen und über den hartnäckigen Zentralismus beklagten, der von den Provinzen zum Schaden der örtlichen Autonomie ausgeübt worden ist.

Es war und es ist jedoch immer noch eine außergewöhnliche Machtkonzentrierung zu verzeichnen, die in Italien einzig ist: Die autonomen Provinzen Trient und Bozen verfügen zusammen mit der grundlegenden Finanzbefugnis und Kontrolle über die Gemeinden auch über die Gesetzgebungs- und Ordnungsgewalt.

Ein größerer Zentralismus und eine bedingtere Machtbefugnis ist in einer demokratischen Regierungsform und in Friedenszeiten niemals gesehen worden.

Nach jahrelangen unnützen Protesten und angesichts der Verzögerung der Reform auf gesamtstaatlicher Ebene führte ein geglücktes Übereinkommen zwischen den im Bereich der Gemeindeordnung zuständigen Regionalorganen und den Vertretungen der Gemeinden im Jahre 1982/83 zur Ausarbeitung jenes Gesetzes, mit dem größtenteils die falschen, unproduktiven und undemokratischen Kontrollen beseitigt worden sind.

Die Gesetzmäßigkeitskontrollen wurden auf die grundlegenden Akte beschränkt (Ordnungsbestimmungen, Haushalte, Pläne, Programme usw.).

Den Gemeinden muß die Mündigkeit und somit ein Minimum an Fähigkeit und Würde zuerkannt werden, da sie in Wirklichkeit die eigentliche, wesentliche und unersetzbare Struktur des öffentlichen und demokratischen Aufbaus der Gesellschaft und der Selbstverwaltung des Bürgers sind.

Die Sachkontrolle wurde nur auf die Haushaltsvoranschläge, Haushaltsrechnungsabschlüsse und Stellenpläne des Personals beschränkt.

Artikel 13 des Regionalgesetzes 16/83 besagt deutlich, daß "die Sachprüfung die Zweckdienlichkeit der Akte und die Übereinstimmung mit den Programmen betrifft und mittels der einmaligen Aufforderung zu neuerlicher Prüfung an die beschließende Körperschaft, somit an die Gemeinde, innerhalb einer kurzen, festgesetzten Frist ausgeübt wird".

Was die Haushaltsrechnungsabschlüsse anbelangt, kann die Provinz zur neuerlichen Prüfung der Akte auffordern, falls sie feststellen sollte, daß die Rechnungslegung mit den Programmen der Körperschaft nicht übereinstimmt.

Die Einzelkontrolle der Akte steht hingegen für die Buchungskontrolle den von den Gemeinderäten gewählten Rechnungsprüfern und für die rechtliche Kontrolle dem Rechnungshof aufgrund seines Rechtsentscheides zu:

Nun läßt die Landesregierung von Trient das beim Fenster wieder herein - nämlich jenes schwere Instrument, das die verallgemeinerte Kontrolle bedingt -, was sie mit der Regionalreform bei der Tür hinausgelassen hat. Sie verlarvt sehnsüchtig, daß ihr die Gemeinden sogar folgendes übermitteln:

- die Originale der Einnahmeanweisungen mit den beiliegenden Gutschriften einschließlich der angewandten Verwaltungsakte;
- die Originale der Einnahmeanweisungen mit den beiliegenden Gutschriften einschließlich der angewandten Verwaltungsakte, erteilt:
 - a) ab dem Jahr der Ermittlung der Einnahmerrückstände;
 - b) auf Kompetenzrechnung für die Kapitel, die den eventuell verminderten Einnahmen wegen Nichtbestehens oder Uneinbringlichkeit bei Erstellung des Haushaltsrechnungsabschlusses entsprechen;
- die Originale der Zahlungsanweisungen mit beiliegenden Lastschriften einschließlich der angewandten Verwaltungsakte;
- die Originale der Zahlungsanweisungen mit beiliegenden Lastschriften einschließlich der angewandten Verwaltungsakte, erteilt ab dem Jahr der Einschreibung der Rückstände;
- das Hauptbuch und den Haushaltsvoranschlag;
- die Beschlüsse zur Änderung des Haushaltsvoranschlages.

All dies zusammen wird mit der Forderung zur Zusendung weiterer 11 umfangreicher Unterlagenbündel verlangt.

Im wesentlichen wird den Gemeinden auferlegt, der Provinz praktisch die gesamten Verwaltungs- und Buchhaltungsämter zu bringen.

Abgesehen von der Lähmung und der Behinderung, die selbstver-

ständig durch die Aushändigung und Zurücknahme geschaffen werden, sowie neben der unnützen hohen Kosten dieses Vorgehens, wird der schwerwiegende Einwand und die Anklage wegen Mißbrauchs, Einmischung, Verschwendung öffentlichen Geldes und von Zeit, die Rückkehr zu einem übermäßigen Zentralismus und die Verletzung der Bestimmung erhoben, für die sich viele von uns eingesetzt haben. Es muß gesagt werden, daß die Kontrolle nicht mit Bürokratie und Zentralismus vorgenommen werden kann, sondern mit den Programmen.

All dies vorausgeschickt, erlaubt sich Unterfertiger die Regionalregierung zu befragen, um zu erfahren:

1. ob sie in Kenntnis über die Verfahren ist, die von der Landesregierung von Trient als Aufsichtsorgan bei Überprüfung der Haushaltsrechnungsabschlüsse der Gemeinden angewandt werden;
2. ob die Landesregierung von Südtirol in gleicher Weise vorgeht;
3. welche Initiativen die Regionalregierung zu ergreifen beabsichtigt, um die Beachtung des Regionalgesetzes über die Gemeindeaufsicht zu gewährleisten. Dieses Gesetz ist in einem Einheitstext koordiniert worden, der mit Dekret des Präsidenten der Regionalregierung vom 19. Jänner 1984 erlassen worden ist;
4. ob sie es nicht als notwendig betrachtet, die zuständigen Assessorate der beiden Provinzen zusammen mit den Gemeindenverbänden und den Verantwortlichen der beiden Sektionen des Rechnungshofes einzuberufen, damit eine einheitliche Vorgehensweise festgesetzt werde, die dem Willen zu einer Vereinfachung des Verfahrens entspricht und mit dem die örtliche Autonomie beachtet wird, wie es vom Regionalrat mit Genehmigung des genannten Regionalgesetzes vom 16. November 1983, Nr. 16 zum Ausdruck gekommen ist.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

DER REGIONALRATSABGEORDNETE
gez. Alberto RELLA

Trento, 25 febbraio 1985

Oggetto: risposta ad interrogazio
ne n. 36 di data 3 dicem
bre 1984 del Consigliere
regionale rag. Alberto
Rella.

Preg.mo Signor
rag. Alberto RELLA
Consigliere regionale
Via della Pace, 42

38064 - F O L G A R I A

Preg.mo Signor
dott. Guido SEMBENOTTI
Presidente del Consiglio
regionale

38100 - T R E N T O

Preg.mo Signor
dott. Pierluigi ANGELI
Presidente Giunta regionale
S E D E

In relazione ai quesiti sollevati con interrogazione
n. 36 di data 3 dicembre 1984, con i quali la S.V. chiedeva
di conoscere gli intendimenti della Giunta regionale a riguar
do dell'applicazione da parte della Giunta provinciale di

Trento delle disposizioni contenute nell'art. 12 della L.R. 16 novembre 1983, n. 16 (ora art. 61 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 19 gennaio 1984, n.6/L) con riferimento al controllo di merito sui conti consuntivi dei Comuni, preciso innanzitutto che il ritardo con il quale viene risposto è da attribuire in buona parte alla necessità di acquisire utili elementi presso i Servizi Enti locali delle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano.

Del prevedibile ritardo mi ero premurato dare immediata comunicazione all'interrogante con nota di data 6 dicembre 1984.

Alla luce degli elementi già in mio possesso e sulla scorta di quanto comunicatomi dagli Assessori provinciali per gli Enti locali, posso affermare:

- 1) l'attuale disciplina dei controlli sui conti consuntivi dei Comuni, di cui agli artt. 98 e 99 del T.U.LL.RR.O.C. e agli artt. 116, 117, 118, 119 e 120 del regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C. nonché alla legge 1° giugno 1954, n. 11, risulta indubbiamente, allo stato attuale, quanto meno disorganica. Tale situazione verificatasi soprattutto a seguito della pronuncia del giudice costituzionale (sentenza n. 114 del 7 maggio 1975), con la quale veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 6 e 7 della succitata L.R. n. 11 del 1954, è stata solo parzialmente migliorata con l'emanazione di nuove disposizioni in materia di controllo sugli atti delle Amministrazioni comunali. Uno dei preminenti impegni che la Giunta regionale intende affrontare e definitivamente risolvere riguarda proprio l'approvazione dei conti consuntivi e la posizione dei revisori dei conti.

La materia è assai dibattuta anche su scala nazionale e nonostante numerose dichiarazioni ed impegni non sono state ancora previste soluzioni definitive;

- 2) la Giunta regionale non svolge compiti di vigilanza e tutela sulle Amministrazioni comunali, nè tantomeno sull'operato delle Giunte provinciali alle quali compete in base a precisa disposizione statutaria il compito di vigilanza e tutela sui Comuni (art. 54, punto 5) dello Statuto di autonomia).

Pertanto, solo a seguito di segnalazioni, l'Amministrazione regionale viene a conoscenza delle procedure adottate nell'applicazione delle leggi regionali che disciplinano la vita amministrativa dei Comuni;

- 3) il controllo di merito da esercitare sui conti consuntivi dei Comuni è, per espressa previsione legislativa, congiunto anche al controllo di legittimità.

Ritengo, pertanto, che un controllo che implica la verifica degli accertamenti delle entrate e degli impegni delle spese possa comportare un controllo più approfondito di taluni documenti contabili, da effettuarsi possibilmente "in loco", oppure mediante l'esame di copia fotostatica autenticata di documenti amministrativi-contabili.

Chiaramente, sempre, nel rispetto dei termini per l'esercizio del controllo di merito, così come previsti dalla legislazione regionale vigente;

- 4) le due sezioni della Corte dei Conti operanti nel territorio della nostra regione, non hanno competenza giurisdizionale in materia di esame dei conti consuntivi degli enti locali operanti, nell'ambito regionale, contrariamente a quanto stabilito per le sezioni della Corte dei Conti operanti nella Regione Sardegna;

- 5) Ritengo opportuno, comunque, convocare a breve un incontro fra gli Assessori provinciali per gli Enti locali e i rappresentanti delle Associazioni dei Comuni per poter definire, anche con l'ausilio di esperti o di magistrati della Corte dei Conti, accertata una loro disponibilità ad intervenire, al fine di

concordare un comportamento omogeneo e il più possibile ri
spettoso dell'autonomia comunale, in sede di esame dei con
ti consuntivi dei Comuni, anche con la prospettiva di poter
a breve presentare un apposito disegno di legge organico,
come già indicato al punto 1) della presente risposta.

Distinti saluti.

- Dott. Antonio a Beccara -



Trient, 25. Februar 1985
Prot. Nr. 512 Reg. Rat
vom 26.02.1985

REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Der Assessor
für örtliche Körperschaften
und Wahldienste
Prot. Nr.4655/EL/XIII-1/GN-dm

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr. 36 vom 3.Dezember
1984 des Regionalratsabgeordneten Rag. Alberto
Rella

Herrn
Rag. Alberto RELLA
Regionalratsabgeordneter
Pace-Straße 42
38064 F O L G A R I A

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Guido SEMBENOTTI
38100 T R I E N T

An den Herrn
Präsidenten der Regionalregierung
Dr. Pierluigi ANGELI

Ich beziehe mich auf die in der Anfrage Nr.36 vom 3.Dezember 1984 aufgeworfenen Fragen, mit denen Sie die Absichten der Regionalregierung betreffend die Anwendung der Bestimmungen des Art.12 des R.G. v. 16.November 1983, Nr.16 (nunmehr Art.61 des E.T.d.R.G.G.O. genehmigt mit D.P.R.R. v. 19.Jänner 1984, Nr.6/L) durch die Landesregierung von Trient

in Erfahrung bringen möchten. Mit Bezug auf die Sachkontrolle der Haushaltsrechnungsabschlüsse der Gemeinden möchte ich vor allem klarstellen, daß die Verzögerung, mit der diese Antwort gegeben wird, zu gutem Teil auf die Notwendigkeit zurückzuführen ist, die erforderlichen Angaben bei den Diensten der örtlichen Körperschaften der Landesregierungen von Trient und Bozen zu erhalten.

Ich hatte mich bemüht, über diese voraussichtliche Verspätung dem Fragesteller mit Schreiben vom 6. Dezember 1984 sofort Mitteilung zu erstatten.

Angesichts der Angaben, die sich bereits in meinem Besitz befanden und an Hand der Mitteilungen der Landesassessorate für örtliche Körperschaften kann ich folgendes feststellen:

1. Die derzeitige Regelung der Kontrollen über die Haushaltsrechnungsabschlüsse der Gemeinden gemäß Art. 98 und 99 des E.T.d.R.G.G.O. und der Artikel 116, 117, 118, 119 und 120 der Durchführungsverordnung zum E.T.d.R.G.G.O. sowie das Gesetz v. 1. Juni 1954, Nr. 11 erweist sich zweifellos beim derzeitigen Stand als zumindest uneinheitlich. Diese Lage hat sich vor allem infolge des Ausspruchs des Verfassungsrichters (Urteilsspruch Nr. 114 vom 7. Mai 1975) ergeben, mit dem die Verfassungswidrigkeit der Artikel 6 und 7 obgenannten R.G. Nr. 11/1954 erklärt wurde und die nur teilweise durch den Erlaß neuer Bestimmungen im Bereich der Kontrolle über die Akte der Gemeindeverwaltungen verbessert worden ist. Eine der vordringlichsten Verpflichtungen, der die Regionalregierung nachzukommen und die sie endgültig zu lösen beachtet, betrifft eben die Genehmigung der Haushaltsrechnungsabschlüsse und die Stellung der Rechnungsprüfer.

Dieser Sachbereich wird eben auch auf gesamtstaatlicher Ebene eingehend diskutiert. Trotz der zahlreichen Erklärungen und Verpflichtungen sind jedoch noch keine endgültigen Lösungen vorgesehen worden;

2. die Regionalregierung übt keine Aufgaben zur Aufsicht und zur Kontrolle der Gemeindeverwaltungen aus und umso weniger über das Vorgehen der Landesregierungen, denen aufgrund eindeutiger Statutsbestimmungen die Aufgabe zur Aufsicht und Kontrolle über die Gemeinden zusteht

(Art.54, Ziffer 5 des Autonomiestatuts).

Deshalb gelangt die Regionalverwaltung nur infolge von Hinweisen zur Kenntnis von Verfahren, die aufgrund der Regionalgesetze über die Regelung des Verwaltungslebens der Gemeinden angewendet werden;

3. die auf die Haushaltsrechnungsabschlüsse der Gemeinden ausgeübte Sachkontrolle ist aufgrund ausdrücklich vorgesehener Gesetzgebung auch mit der Gesetzmäßigkeitskontrolle verbunden.

Ich bin somit der Ansicht, daß eine Kontrolle, die die Überprüfung der Einnahmefeststellungen und Ausgabenverpflichtungen miteinbezieht, eine eingehendere Kontrolle der Buchungsaufstellungen darstellt, die, wenn möglich, "in loco" durchgeführt wird oder mittels Überprüfung der Fotokopien erfolgt, welche durch verwaltungsmäßige-buchhalterische Aufstellungen bestätigt werden.

Dies hat selbstverständlich immer unter Beachtung der Fristen zur Ausübung der Sachkontrolle zu erfolgen, wie sie mit der geltenden Regionalgesetzgebung vorgesehen sind;

4. die beiden Sektionen des im Gebiet unserer Region tätigen Rechnungshofes haben im Gegensatz zu den Vorschriften für die Sektion des Rechnungshofes in der Region Sardinien im Bereich der Región keine Rechtsprechungshoheit bei der Überprüfung der Haushaltsrechnungsabschlüsse der örtlichen Körperschaften;
5. ich betrachte es jedenfalls als zweckdienlich, in kürze eine Zusammenkunft der Landesräte für örtliche Körperschaften und der Vertreter der Gemeindeverbände einzuberufen, um auch mit Hilfe von Fachleuten und Richtern des Rechnungshofes - nach Feststellung ihrer Bereitschaft mitzuwirken - ein einheitliches Vorgehen unter größtmöglicher Beachtung der Gemeindeautonomie bei Überprüfung der Haushaltsrechnungsabschlüsse der Gemeinden zu vereinbaren. Dies auch in Anbetracht dessen, ehestens einen einheitlichen Gesetzentwurf einzubringen, wie bereits unter Ziffer 1) dieses Antwortschreibens aufgezeigt worden ist.

Mit den besten Grüßen

- Dr. Antonio a Beccara -

Bolzano, 14 febbraio 1985

Al

Vicepresidente del Consiglio regionale

(stante l'annullamento dell'elezione del Presidente)

38100 TRENTO

N. 40

I sottoscritti consiglieri regionali del gruppo consiliare alternativo-verde (con la corretta astensione del consigliere la cui elezione è stata annullata) presentano la seguente

INTERPELLANZA URGENTE

al Vicepresidente della Giunta regionale (stante l'annullamento dell'elezione del Presidente).

Si premette:

In data 28 gennaio 1985 - e quindi dopo la notifica della decisione nr. 15/85 del Consiglio di Stato con cui sono state "annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per la elezione del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento" - si sarebbe riunita la Giunta regionale, autorizzando con le delibere nr. 94 e 97 la proposizione di un ricorso per sollevare, davanti alla Corte costituzionale, un conflitto di attribuzioni, chiedendo in sostanza di invalidare l'annullamento dell'elezione di tutti i consiglieri regionali eletti nella provincia di Trento, optando per l'annullamento dei soli tre consiglieri (Tretter, Sembenotti, Binelli) eletti sulla lista della S.V.P., illegittimamente ammessa alla competizione elettorale.

Riesce difficile immaginare che l'intera (ex-)Giunta regionale abbia potuto riunirsi e deliberare validamente in quella data, in quanto quattro dei membri della Giunta (e precisamente il presidente Angeli e gli assessori a Beccara, Lorenzini e Fruet), eletti nel collegio di Trento, non avrebbero avuto alcun titolo per partecipare ad una riunione di Giunta e prendere parte ad una votazione, in spregio ad una decisione della suprema magistratura dello Stato.

Riesce anche difficile ad immaginare come si sia potuto raggiungere il numero legale dei voti validamente espressi, in quanto solo gli assessori Balzarini, Oberhauser e Ladurner-Parthanes avrebbero potuto votare (von Egen può solo sostituire un collega di lingua tedesca, a norma di statuto).

Avendo, d'altra parte, la S.V.P. pubblicamente attaccato le delibere della Giunta regionale sopra citate, riesce pure difficile immaginare che i suoi rappresentanti in Giunta abbiano potuto prendere delle decisioni in contrasto con gli orientamenti del proprio partito.

Pertanto si chiede urgentemente di sapere:

- chi abbia partecipato alla riunione di Giunta in data 28-1-1985;
- chi abbia proposto in quella sede le delibere da prendere;
- quali delibere siano state prese dalla Giunta;
- quali membri di Giunta abbiano preso parte alle votazioni in quella riunione, e come si siano espressi sulle singole delibere;
- il testo delle delibere prese in quella riunione, ed in particolare delle delibere n. 94 e 97.

Si chiede urgente risposta scritta.

I CONSIGLIERI REGIONALI

f.to Alexander Langer

" Andreina Ardizzone Emeri

- Pervenuta alla Presidenza del Consiglio regionale
il 14 febbraio 1985, prot. n. 501.

Bozen, 14.2.1985

40)

An den
Vizepräsidenten des Regionalrats
(wegen der Annullierung der Wahl des Präsidenten)
38100 T R I E N T

Die unterfertigten Regionalratsabgeordneten der Regionalratsfraktion Alternative-Grüne (bei korrekter Nichtbeteiligung des Regionalratsabgeordneten, dessen Wahl annulliert worden ist) richten folgende

DRINGENDE INTERPELLATION

an den Vizepräsidenten des Regionalausschusses (wegen Annullierung der Wahl des Präsidenten).

Vorausgeschickt:

Am 28.Jänner 1985 - und somit nach der Bekanntgabe der Entscheidung Nr.15/85 des Staatsrates, mit der "die am 20.November 1983 abgewickelten Wahlen zum Regionalrat für Trentino-Südtirol in jenem Teil annulliert worden sind, der den Wahlkreis Trient betrifft" - soll der Regionalausschuß zusammengekommen sein und mit den Beschlüssen Nr.94 und 97 die Ermächtigung zur Rekurerhebung erteilt haben. Damit sollte vor dem Verfassungsgerichtshof ein Zuständigkeitsstreit aufgeworfen werden, indem man im wesentlichen beantragte, die Annullierung der Wahlen aller in der Provinz Trient gewählten Regionalratsabgeordneten für ungültig zu erklären und sich nur für die Annullierung der auf der S.V.P.-Liste gewählten drei Abgeordneten (Tretter, Sembenotti, Binelli) zu entscheiden, Liste, die für die Wahlen ungesetzmäßig angenommen worden ist.

Man kann sich schwer vorstellen, daß der gesamte (ehemalige) Regionalausschuß an jenem Tag zusammenkommen und rechtsgültig entscheiden konnte, da vier der im Wahlkreis Trient gewählten Mitglieder des Ausschusses (und zwar Präsident Angeli und die Assessoren a Beccara, Lorenzini und

Fruet) kein Recht gehabt hätten, an einer Zusammenkunft des Ausschusses teilzunehmen und sich in Mißachtung der Entscheidung der höchsten Gerichtsbarkeit des Staates an einer Abstimmung zu beteiligen.

Man kann sich auch nicht vorstellen, wie die Beschlußfähigkeit der rechtsgültig abgegebenen Stimmen erreicht werden konnte, da nur die Assessoren Balzarini, Oberhauser und Ladurner-Parthanes abstimmen konnten (v. Egen kann laut Statut nur einen Kollegen deutscher Sprache ersetzen).

Da andererseits die S.V.P. die obgenannten Beschlüsse des Regionalausschusses öffentlich angegriffen hat, kann man sich des weiteren schwer vorstellen, daß deren Vertreter im Ausschuß Entscheidungen treffen konnten, die zur Ausrichtung ihrer Partei im Widerspruch stehen.

Deshalb stellen die Unterfertigten dringend diese Interpellation, um zu erfahren:

- wer an der Zusammenkunft des Ausschusses am 28.1.1985 teilgenommen hat;
- wer bei dieser Zusammenkunft die zu treffenden Beschlüsse vorgeschlagen hat;
- welche Beschlüsse vom Ausschuß getroffen worden sind;
- welche Mitglieder des Ausschusses an der Abstimmung bei jener Zusammenkunft teilgenommen haben und wie sie über die einzelnen Beschlüsse abgestimmt haben;
- den Wortlaut der bei jener Zusammenkunft getroffenen Beschlüsse, im besonderem der Beschlüsse Nr.94 und 97.

Um dringende schriftliche Beantwortung wird gebeten.

DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Alexander Langer
Andreina Ardizzone Emeri

beim Präsidium des Regionalrates
am 14.2.1985 eingegangen, Prot.
Nr.501

Trento, 4 marzo 1985

Preg.mo Signor
dott. ALEXANDER LANGER
Consigliere regionale

BOLZANO

Gent.ma Signora
ARDIZZONE EMERI avv. ANDREINA
Consigliere regionale

BOLZANO

Preg.mo Signor
dott. GUIDO SEMBENOTTI
Presidente Consiglio regionale

TRENTO

Oggetto: risposta all'interpellanza urgente n. 40 dei
Consiglieri Langer e Ardizzone Emeri.

In merito all'interpellanza urgente n. 40 recante la data del 14 febbraio scorso, faccio rilevare preliminarmente che, con la nota emessa dal Governo il 13 febbraio scorso, ma soprattutto a seguito dell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato il successivo 22 febbraio, con la quale il Consiglio di Stato ha disposto la sospensiva degli effetti della propria decisione n. 15/85 relativa all'annullamento delle elezioni regionali del novembre 1983 per la parte concernente la circoscrizione di Trento, debbano considerarsi superate le questioni relative alla legittimità ed alla permanenza in carica di tutti gli organi della Regione e della Provincia autonoma di Trento.

Non sussiste quindi una condizione di annullamento della elezione del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

Ciò doverosamente premesso e nel rispetto dei rapporti intercorrenti nell'ambito del potere ispettivo-politico tra i signori Consiglieri regionali e la Giunta regionale, fornisco direttamente, con l'intesa al riguardo del Vicepresidente della Giunta regionale Aldo Balzarini, cui l'interrogazione è indirizzata, i seguenti elementi di risposta:

- 1 - I Consiglieri interroganti chiedono di conoscere chi abbia partecipato alla riunione di Giunta in data 28 gennaio 1985.

In tale giornata si sono tenute, in ore diverse, due distinte sedute della Giunta regionale dirette ad adottare gli atti di ricorso al Consiglio di Stato e alla Corte Costituzionale.

A tali due diverse sedute hanno partecipato, rispettivamente, i quattro Assessori eletti quali Consiglieri regionali nel Collegio elettorale di Bolzano ad ore 15.00, e tutti gli Assessori effettivi e supplenti eletti nei due Collegi elettorali di Trento e di Bolzano ad ore 16.

Tale cautela è stata usata su suggerimento dei consulenti giuridici della Regione.

Le due sedute della Giunta sono state presiedute dal Vicepresidente-Assessore sostituto del Presidente comm. Balzarini, in assenza del sottoscritto che si trovava a Roma per incontri e colloqui in sede di Avvocatura generale dello Stato, di Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Ministeri dell'interno e degli Affari regionali.

- 2 - I Consiglieri interroganti chiedono "di conoscere quali deliberazioni siano state prese dalla Giunta".

Nella precitata riunione sono state assunte due deliberazioni per ciascuna delle sedute indicate al punto 1., e precisamente quella di ricorrere al Consiglio di Stato per revocazione contro la decisione del Consiglio di Stato n. 15/85, nonché di sollevare davanti alla Corte Costituzionale conflitto di attribuzioni tra un organo dello Stato - Consiglio di Stato e la Regione.

Sottolineo che i legati incaricati del patrocinio della Regione (Avvocatura generale dello Stato per i ricorsi al Consiglio di Stato e alla Corte di Cassazione e prof. Umberto Pototschnig per i ricorsi per conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale), nell'espletamento del mandato loro conferito dalla

Giunta regionale, possono produrre gli atti deliberativi che saranno ritenuti idonei a sostenere la legale costituzione dell'ente in giudizio.

- 4 - I Consiglieri interroganti chiedono "quali membri di Giunta abbiano preso parte alle votazioni in quella riunione e come si siano espressi sulle singole delibere".

Ripeto quanto già esposto al punto 1. e cioè che tutti i membri di Giunta, presenti alla seduta, hanno approvato all'unanimità le due proposte di deliberazione.


- 5 - I Consiglieri interroganti chiedono "di ricevere il testo delle deliberazioni prese nella seduta di Giunta del 28 gennaio 1985".

Allego copia delle deliberazioni adottate recanti i numeri 94 - 95 - 96 - 97 nonché della deliberazione n. 102 adottata nella seduta del 1° febbraio 1985 per il ricorso alla Corte di Cassazione - Sezioni Unite - presso essa già depositata.

Confido con quanto sopra di aver fornito risposta esauriente ai quesiti contenuti nell'interpellanza.

Distintamente.

- dott. Pierluigi Angeli -





Regione Trentino - Alto Adige

REGISTRATO ALLA CORTE DE' CONTI
addì
Registro Foglio

IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORI.

Visto registrato sul conto impegni

al N. Cap. Art.
Lim.

Esercizio 19 Scheda

Trento,

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
REGIONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni - av-
verso la decisione del Consiglio di Stato di data 23 novembre 1984 relativa all'an-
nullamento delle elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio
regionale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui concernono il collegio e -
lettorale di Trento. Conferimento del patrocinio della Regione. (L.4.000.000.-cap.640)

L'anno 1985 il giorno ventotto del mese di gennaio
alle ore 15.00 nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione,
si è riunita la Giunta regionale.

Sono presenti i signori:

Perlongi ~~ANGELI~~

PRESIDENTE

Aldo BALZARINI

VICE PRESIDENTE-SOSTITUTO DEL PRESIDENTE

Karl OBERHAUSER

VICE PRESIDENTE

Antonio ~~BECCARA~~

ASSESSORE EFFETTIVO

Mathias LADURNER-PARTIANES

" "

Erminio ~~LORENZINI~~

" "

Alexander von EGEN

ASSESSORE SUPLENTE

Achille ~~FRETT~~

" "

Assiste il segretario generale avv Franco VISETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomen-
to indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del Vice Presidente sostituto del Presidente gr.uff. Aldo BALZARINI.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) di data 23 novembre 1984, depositata in Segreteria il 18 gennaio 1985 e comunicata al Presidente della Giunta regionale dalla Segreteria del Consiglio di Stato con nota 21 gennaio 1985 pervenuta il successivo 28 gennaio 1985;

Considerato che tale decisione nella parte dispositiva prevede l'annullamento delle elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui concernono il Collegio elettorale di Trento;

Visto l'art.4 della legge 23 dicembre 1966, n.1147 il quale dispone che "il Tribunale, la Corte d'Appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato, e la Corte di Cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo";

Ritenuto che gli effetti della decisione menzionata del Consiglio di Stato determinano l'esercizio di un potere non attribuito a tale organo, in quanto esso interferisce nella competenza dei consigli regionale e provinciali, al punto da prevederne l'annullamento della esistenza;

Visto l'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, concernente: "Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale";

Ritenuto di dover sollevare conflitto di attribuzioni, avverso la precitata decisione del Consiglio di Stato, davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Ritenuto di affidare l'incarico di difesa della Regione davanti alla Corte Costituzionale al prof.avv.Umberto Pototschnig - Vicenza, Via Salvi, 36 - e all'avv.Vitaliano Lorenzoni - Roma, Via di Villa Albani, 8 -;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 640 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- di sollevare conflitto di attribuzioni, davanti alla Corte Costituzionale, avverso la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V - pronunciata il 23 novembre 1984, depositata in Segreteria il 18 gennaio 1985 e comunicata al Presidente della Giunta regionale con nota della Segreteria del Consiglio di Stato del 21 gennaio 1985 - pervenuta all'Amministrazione ricorrente il 28 gennaio 1985;
- di autorizzare il Vice Presidente della Giunta regionale - Assessore sostituto del Presidente - a proporre il relativo ricorso davanti alla Corte Costituzionale;
- di conferire l'incarico di difesa della Regione nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale al prof. avv. Umberto Pototschnig - Vicenza, Via Salvi, 36 - e all'avv. Vitaliano Lorenzoni - Roma, Via di Villa Albani, n.8 - autorizzando i patroni della Regione a chiedere alla Corte Costituzionale l'immediata sospensione della decisione impugnata, in considerazione della gravità degli effetti di essa sugli organi costituzionali della Regione Trentino Alto Adige;
- di impegnare per onorari e spese di lite l'importo di Lire 4.000.000.- (quattromilioni), comprensivo dell'IVA e della maggiorazione di cui all'art.11 della legge 20 settembre 1970, n. 576.

L'importo predetto, pari a Lire 4.000.000.- (quattromilioni), farà carico sul cap.640 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE - SOSTITUTO


F. to Balzarini

IL SEGRETARIO GENERALE
F. to VISETTI

La presente copia e' conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Trento, 28 gennaio 1985.


IL DIRETTORE

Att. Angelo Amadori



COPIA

In carta libera
per uso d'ufficio



Delib. N.ro 95

Regione Trentino - Alto Adige

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI

addì

Registro Foglio

IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

Visto registrato sul conto impegni

al N. Cap. Art.
Lim.

Esercizio 19 Scheda

Trento,

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
REGIONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'art. 81 del Regolamento di procedura di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, avverso la decisione del Consiglio di Stato di data 23 novembre 1984, depositata il 18 gennaio 1985 - Incarico di difesa della Regione all'Avvocatura generale dello Stato.

L'anno 1.9.85 il giorno ventotto del mese di gennaio
alle ore 15.00 nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione,
si è riunita la Giunta regionale.

Sono presenti i signori:

Pierluigi ~~ANGELI~~ ~~PRESIDENTE~~

Aldo BALZARINI VICE PRESIDENTE-SOSTITUTO DEL PRESIDENTE

Karl OBERHAUSER VICE PRESIDENTE

Antonio ~~BECCARA~~ ~~ASSESSORE EFFETTIVO~~

Mathias LADURNER-PARTHANES " "

Ermio ~~LORENZINI~~ " "

Alexander von EGEN ASSESSORE SUPLENTE

Achille ~~FRUEF~~ " "

Assiste il segretario generale avv. Franco VISETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del Vice Presidente - sostituto del Presidente gr. uff. ALDO BALZARINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la decisione del Consiglio di Stato in s.g. (Sezione V) di data 23 novembre 1984, n. 15 Reg. Dec., depositata il 18 gennaio 1985, con la quale detto Consesso, su ricorso proposto dal signor Sergio Zanetti, ha annullato le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino - Alto Adige, nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento;

Ritenuto di dover proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'articolo 81 del Regolamento di procedura di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, avverso la menzionata decisione, affidando l'incarico di difesa della Regione all'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto altresì, per i gravissimi effetti che detta pronuncia determina sugli organi costituzionali della Regione Trentino - Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, di chiedere la sospensione dell'esecuzione della stessa;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

- di proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell'articolo 46 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'articolo 81 del Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 17 agosto 1907 n. 642, avverso la decisione del Consiglio di Stato, di data 23 novembre '84 depositata il 18 gennaio 1985, con la quale sono state annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per la elezione del Consiglio regionale per il Trentino - Alto Adige nella parte in cui concernono il Collegio elettorale di Trento;
- di chiedere, per i motivi in premessa indicati, la immediata sospensione dell'esecuzione della decisione medesima;
- di affidare l'incarico di difesa della Regione all'Avvocatura generale dello Stato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE-SOSTITUTO

F.^{to} Balzarini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.^{to} VIGETTI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Trento, 28 gennaio 1985.


IL DIRETTORE REGGENTE
dott. Angelo Amadori



COPIA

In carta libera
per uso d'ufficio

- 92 -



Delib. Nro 96

Regione Trentino - Alto Adige

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI

addi

Registro Foglio

IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

Visto registrato sul conto impegni

al N Cap. Art.
Lim.

Esercizio 19 Scheda

Trento.

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
REGIONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'art. 81 del Regolamento di procedura di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, avverso la decisione del Consiglio di Stato di data 23 novembre 1984, depositata il 18 gennaio 1985 - Incarico di difesa della Regione all'Avvocatura generale dello Stato.

L'anno 1985 il giorno ventotto del mese di gennaio
alle ore 16.00 nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione,
si è riunita la Giunta regionale.

Sono presenti i signori:

~~Pierluigi~~ ~~ANGELI~~ ~~PRESIDENTE~~

Aldo	BALZARINI	VICE PRESIDENTE-SOSTITUTO DEL PRESIDENTE
Karl	OBERHAUSER	VICE PRESIDENTE
Antonio	a BECCARA	ASSESSORE EFFETTIVO
Mathias	LADURNER-PARTHANES	" "
Erminio	LORENZINI	" "
Alexander	von EGEN	ASSESSORE SUPLENTE
Achille	FRUET	" "

Assiste il segretario generale avv. Franco VISETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del Vice Presidente - sostituto del Presidente gr.uff. ALDO BALZARINI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la decisione del Consiglio di Stato in s.g. (Sezione V) di data 23 novembre 1984, n. 15 Reg. Dec., depositata il 18 gennaio 1985, con la quale detto Consesso, su ricorso proposto dal signor Sergio Zanetti, ha annullato le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino - Alto Adige, nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento;

Ritenuto di dover proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 46 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'articolo 81 del Regolamento di procedura di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, avverso la menzionata decisione, affidando l'incarico di difesa della Regione all'Avvocatura generale dello Stato;

Ritenuto altresì, per i gravissimi effetti che detta pronuncia determina sugli organi costituzionali della Regione Trentino - Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, di chiedere la sospensione dell'esecuzione della stessa;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi;

d e l i b e r a

- di proporre ricorso per revocazione, ai sensi dell'articolo 46 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e dell'articolo 81 del Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 17 agosto 1907 n. 642, avverso la decisione del Consiglio di Stato, di data 23 novembre '84 depositata il 18 gennaio 1985, con la quale sono state annullate le elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per la elezione del Consiglio regionale per il Trentino - Alto Adige nella parte in cui concernono il Collegio elettorale di Trento;
- di chiedere, per i motivi in premessa indicati, la immediata sospensione dell'esecuzione della decisione medesima;
- di affidare l'incarico di difesa della Regione all'Avvocatura generale dello Stato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE-SOSTITUTO

F.^{to} Balzarini

IL SEGRETARIO GENERALE

F.^{to} VIBETTI

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.
Trento, 28 gennaio 1985.





Regione Trentino - Alto Adige

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI

addì

Registro Foglio

IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORE

Visto registrato sul conto impegni

al N. Cap. Art.
Lim.

Esercizio 19..... Scheda

Trento,

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
REGIONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni - avverso la decisione del Consiglio di Stato di data 23 novembre 1984 relativa all'annullamento delle elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento. Conferimento del patrocinio della Regione. (Lire 4.000.000.- cap. 640)

L'anno 1985 il giorno ventotto del mese di gennaio
alle ore 16.00 nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta regionale.

Sono presenti i signori:

Pierluigi ~~ANGELI~~

PRESIDENTE

Aldo BALZARINI

VICE PRESIDENTE-SOSTITUTO DEL PRESIDENTE

Karl OBERHAUSER

VICE PRESIDENTE

Antonio BECCARA

ASSESSORE EFFETTIVO

Mathias LADURNER-PARTHANES

" "

Erminio LORENZINI

" "

Alexander von EGEN

ASSESSORE SUPLENTE

Achille FRUET

" "

Assiste il segretario generale avv. Franco VISETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del Vice Presidente sostituto del Presidente gr. uff. Aldo BALZARINI.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) di data 23 novembre 1984, depositata in Segreteria il 18 gennaio 1985 e comunicata al Presidente della Giunta regionale dalla Segreteria del Consiglio di Stato con nota 21 gennaio 1985 pervenuta il successivo 28 gennaio 1985;

Considerato che tale decisione nella parte dispositiva prevede l'annullamento delle elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino Alto Adige, nella parte in cui concernono il Collegio elettorale di Trento;

Visto l'art.4 della legge 23 dicembre 1966, n.1147 il quale dispone che "il Tribunale, la Corte d'Appello, la Sezione per il contenzioso elettorale, il Consiglio di Stato, e la Corte di Cassazione, quando accolgono i ricorsi correggono il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo";

Ritenuto che gli effetti della decisione menzionata del Consiglio di Stato determinano l'esercizio di un potere non attribuito a tale organo, in quanto esso interferisce nella competenza dei consigli regionale e provinciali, al punto da prevederne l'annullamento della esistenza;

Visto l'art. 39 della legge 11 marzo 1953 n. 87, concernente: "Norme sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale";

Ritenuto di dover sollevare conflitto di attribuzioni, avverso la precitata decisione del Consiglio di Stato, davanti alla Corte Costituzionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;

Ritenuto di affidare l'incarico di difesa della Regione davanti alla Corte Costituzionale al prof.avv.Umberto Pototschnig - Vicenza, Via Salvi, 36 - e all'avv.Vitaliano Lorenzoni - Roma, Via di Villa Albani, 8 -;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 640 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso;

Tutto ciò premesso e considerato;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a

- di sollevare conflitto di attribuzioni, davanti alla Corte Costituzionale, avverso la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione V - pronunciata il 23 novembre 1984, depositata in Segreteria il 18 gennaio 1985 e comunicata al Presidente della Giunta regionale con nota della Segreteria del Consiglio di Stato del 21 gennaio 1985 - pervenuta all'Amministrazione ricorrente il 28 gennaio 1985;
- di autorizzare il Vice Presidente della Giunta regionale - Assessore sostituto del Presidente - a proporre il relativo ricorso davanti alla Corte Costituzionale;
- di conferire l'incarico di difesa della Regione nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale al prof. avv. Umberto Pototschnig - Vicenza, Via Salvi, 36 - e all'avv. Vitaliano Lorenzoni - Roma, Via di Villa Albani, n.8 - autorizzando i patroni della Regione a chiedere alla Corte Costituzionale l'immediata sospensione della decisione impugnata, in considerazione della gravità degli effetti di essa sugli organi costituzionali della Regione Trentino Alto Adige;
- di impegnare per onorari e spese di lite l'importo di Lire 4.000.000.- (quattromilioni), comprensivo dell'IVA e della maggiorazione di cui all'art.11 della legge 20 settembre 1970, n. 576.

L'importo predetto, pari a Lire 4.000.000.- (quattromilioni), farà carico sul cap.640 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE - SOSTITUTO

F.^{to} Balzarini

IL SEGRETARIO GENERALE


F.^{to} VISETTI

La presente copia e' conforme all'originale esistente presso questo Ufficio.

Trento, 28 gennaio 1985.

IL DIRETTORE REGGENTE

lett. Angelo Amadori



Regione Trentino - Alto Adige

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI

addì

Registro Foglio

IL PRIMO REFERENDARIO DIRETTORI

Visto registrato sul conto impegni

al N. Cap. Art.
Lim.

Esercizio 19 Scheda

Trento.

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA
REGIONALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

UFFICIO PROPONENTE SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione, per difetto assoluto di giurisdizione, avverso la decisione del Consiglio di Stato pronunciata il 23 novembre 1984, relativa all'annullamento delle elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige, nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento. Conferimento del patrocinio della Regione all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma.
L'anno 1985 il giorno del mese di febbraio
alle ore 11.00 nella sede dell'Amministrazione regionale in Trento, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta regionale.

Sono presenti i signori:

Pierluigi	ANGELI	PRESIDENTE
Aldo	BALZARINI	VICE PRESIDENTE-SOSTITUTO DEL PRESIDENTE
Karl	OBERHAUSER	VICE PRESIDENTE
Antonio	a BECCARA	ASSESSORE EFFETTIVO
Mathias	LADURNER-PARTHANES	" "
Erminio	LORENZINI	" "
Alexander	von EGEN	ASSESSORE SUPPLENTE
Achille	FRUET	" "

Assiste il segretario generale avv. Franco VISETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, sottopone all'esame della Giunta l'argomento indicato in oggetto posto all'ordine del giorno.

Su relazione del PRESIDENTE

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), di data 23 novembre 1984, depositata in Segreteria il 18 gennaio 1985 e comunicata al Presidente della Giunta regionale dalla Segreteria del Consiglio di Stato con nota 21 gennaio 1985, pervenuta il successivo 28 gennaio 1985;

Considerato che nella suddetta decisione il Consiglio di Stato avrebbe travalicato i propri poteri giurisdizionali;

Ritenuto di accogliere il suggerimento dato dall'Avvocato Generale dello Stato;

Ritenuto che esistono i presupposti giuridici per promuovere ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione per difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, conferendo incarico di difesa della Regione all'Avvocatura Generale dello Stato;

Tutto ciò premesso e considerato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

d e l i b e r a :

- di promuovere davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione ricorso per difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, avverso la decisione del Consiglio di Stato pronunciata il 23 novembre 1984, relativa all'annullamento delle elezioni svoltesi il 20 novembre 1983 per l'elezione del Consiglio regionale per il Trentino-Alto Adige nella parte in cui concernono il collegio elettorale di Trento;
- di chiedere, in considerazione della gravità degli effetti della decisione sugli organi costituzionali della Regione Trentino Alto Adige, l'immediata sospensione della decisione stessa;
- di conferire incarico di difesa della Regione all'Avvocatura Generale dello Stato.


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Angelli

IL SEGRETARIO GENERAL
F.to VISETTI

La presente copia, come all'originale esistente presso questo Ufficio, è stata
Trento, 1 febbraio 1985



IL DIRETTORE REGGENTE

Trient, 4.März 1985

REGION TRENTINO-SÜDTIROL
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses
Prot.Nr. 247/G/1/3

Herrn
Dr. Alexander LANGER
Regionalratsabgeordneter
B O Z E N

Frau
ARDIZZONE-EMERI RA Andreina
Regionalratsabgeordnete
B O Z E N

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Guido SEMBENOTTI
T R I E N T

Betrifft: Beantwortung der dringenden Interpellation Nr.40
der Regionalratsabgeordneten Langer und
Ardizzone-Emeri

In bezug auf die dringende Interpellation Nr.40 mit Datum vom 14.Februar 1.J. möchte ich einleitend hervorheben, daß aufgrund des Schreibens der Regierung vom 13.Februar 1.J., aber vor allem infolge des Beschlusses des Staatsrates vom darauffolgenden 22.Februar die Fragen über die Gesetzmäßigkeit und die weitere Amtsausübung aller Organe der Region und der autonomen Provinz Trient als überholt zu betrachten sind. Mit genanntem Beschluß hat der Staatsrat die Aussetzung der Wirkungen seiner Entscheidung Nr.15/85 über

die Annullierung der Regionalratswahlen vom November 1983 für den den Wahlkreis Trient betreffenden Teil verfügt. Es besteht somit keine Voraussetzung für die Annullierung der Wahl des Präsidenten des Regionalrats und des Präsidenten des Regionalausschusses.

Ich betrachte es als geboten, dies vorzuschicken, und unter Beachtung der politischen Inspektionsbefugnis in den Beziehungen zwischen den Regionalratsabgeordneten und dem Regionalausschuß erteile ich in entsprechendem Einvernehmen mit dem Vizepräsidenten des Regionalausschusses Aldo Balzarini, an den diese Anfrage gerichtet ist, direkt die folgenden Angaben als Beantwortung:

1. Die fragestellenden Regionalratsabgeordneten möchten in Erfahrung bringen, wer an der Zusammenkunft des Regionalausschusses am 28. Jänner 1985 teilgenommen hat.

An jenem Tag haben zu verschiedenen Stunden zwei getrennte Sitzungen des Regionalausschusses stattgefunden, bei denen die Akte für einen Rekurs beim Staatsrat und beim Verfassungsgerichtshof angenommen werden sollten.

An diesen beiden getrennten Sitzungen haben um 15.00 Uhr die vier als Regionalratsabgeordnete im Wahlkreis Bozen gewählten Assessoren teilgenommen und um 16.00 Uhr alle wirklichen Assessoren und Ersatzassessoren, die in den beiden Wahlkreise von Trient und Bozen gewählt worden waren.

Diese Vorsichtsmaßnahme wurde auf Anraten der Rechtsberater der Region angewandt.

Bei den beiden Sitzungen des Ausschusses hat Vizepräsident und Assessor Comm. Balzarini als Vertreter des Präsidenten den Vorsitz geführt, da Unterfertiger sich wegen mehrerer Zusammenkünfte und Gespräche mit der Generaladvokatur des Staates, dem Präsidium des Ministerrates und im Innenministerium sowie im Ministerium für Angelegenheiten der Regionen in Rom befand.

2. Die fragstellenden Regionalratsabgeordneten möchten ferner in Erfahrung bringen "welche Beschlüsse vom Ausschuß gefaßt worden sind".

Bei der vorgenannten Zusammenkunft sind zwei Beschlüsse in jeder der unter Ziff.1 genannten Sitzung gefaßt worden, und zwar der Beschluß über den Rekurs beim Staatsrat zum Widerruf der Entscheidung des Staatsrats Nr.15/85 sowie der Beschluß, mit dem beim Verfassungsgerichtshof ein Zuständigkeitskonflikt zwischen einem Organ des Staates - dem Staatsrat - und der Region aufgeworfen werden sollte.

Ich möchte hervorheben, daß die mit der Verteidigung der Region beauftragten Rechtsvertreter (die Generaladvokatur des Staates für die Rekurse beim Staatsrat und beim Kassationsgerichtshof sowie Prof. Umberto Pototschnig für die Rekurse wegen Zuständigkeitskonflikt beim Verfassungsgerichtshof) bei Ausübung des ihnen vom Regionalausschuß übertragenen Auftrags die Beschlußfassungsakte vorlegen können, die als zweckdienlich betrachtet werden, um die Körperschaft vor Gericht rechtmäßig zu vertreten.

4. Die fragstellenden Regionalratsabgeordneten möchten des weiteren in Erfahrung bringen "welche Mitglieder des Ausschusses an der Abstimmung bei jener Zusammenkunft teilgenommen haben und wie sie über die einzelnen Beschlüsse abgestimmt haben."

Ich wiederhole das bereits unter Ziff.1 Dargelegte, d.h. daß alle Mitglieder des Ausschusses, die bei der Sitzung anwesend waren, einstimmig die beiden Beschlußfassungsvorschläge gebilligt haben.

5. Die fragestellenden Regionalratsabgeordneten möchten "den Wortlaut der bei der Sitzung des Ausschusses am 28.Jänner 1985 gefaßten Beschlüsse" erhalten.

Ich lege eine Kopie der gefaßten Beschlüsse Nr.94 - 95 - 96 - 97 sowie des Beschlusses Nr.102 bei, der in der Sitzung vom 1.Februar 1985 für den Rekurs beim Kassationsgerichtshof - Vereinigte Sektionen - getroffen und bereits hinterlegt worden ist.

Ich vertraue darauf, daß ich mit dem Gesagten eine erschöpfende Antwort auf die in der Interpellation enthaltenen Fragen gegeben habe.

Mit den besten Grüßen

- Dr. Pierluigi Angeli -

Bolzano, 15 febbraio 1985

Al Presidente
del Consiglio regionale

N. 41

INTERROGAZIONE

I sottoscritti consiglieri, premesso che l'articolo 31 del Testo Unico delle leggi regionali relativo all'ordinamento del personale nei comuni della Regione stabilisce l'ambito nel quale, con regolamento comunale, vengono disciplinati alcuni aspetti relativi alle condizioni economico-normative dei lavoratori;

che l'articolo 32 del medesimo testo individua quali sono gli agenti contrattuali che stabiliscono gli accordi di cui all'articolo 31;

che la legge non prevede, a tutt'oggi, un riferimento concernente la facoltà di nomina di dirigenti mediante conferimento dell'incarico per chiamata;

che dette assunzioni temporanee non sono neppure demandate ai regolamenti dei singoli comuni,

interrogano la Giunta regionale per sapere se è al corrente che, nonostante i richiamati vincoli di cui alle premesse, un recente accordo operante nella Provincia Autonoma di Bolzano tratta tale argomento senza la necessaria copertura legislativa.

Il testo dell'accordo recita:

"L'amministrazione ha la facoltà di nomina di dirigenti nella misura del 25% dei relativi posti anche mediante conferimento di incarico a persone estranee all'amministrazione, di particolare esperienza e capacità ed in possesso degli altri requisiti richiesti, ad eccezione del limite superiore di età e dell'anzianità di servizio."

Inoltre, come, a fronte di tale situazione, intende intervenire affinché sia trovato un modo corretto di procedere legislativo che preveda quanto deve essere regolato dalla legge regionale e quanto opportunamente lasciato alla contrattazione locale tramite i regolamenti comunali.

Al fine di evitare situazioni di fatto tali da poter dare corso a contenziosi, sempre possibili in queste circostanze, i sottoscritti chiedono una sollecita trattazione della presente interrogazione.

I CONSIGLIERI REGIONALI
f.to Gaetano D'AMBROSIO
" Grazia BARBIERO

- Pervenuta alla Presidenza del Consiglio regionale
il 15 febbraio 1985, prot. n. 503.

Bozen, 15.2.1985

41)
An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats

ANFRAGE

Vorausgeschickt,

daß mit Artikel 31 des Einheitstextes der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals in den Gemeinden der Region der Bereich festgelegt wird, in welchem mit Ordnungsbestimmungen der Gemeinden einige Aspekte der wirtschaftlich-normativen Verhältnisse der Arbeitnehmer geregelt werden;

daß Artikel 32 dieses Textes die Vertragspartner bestimmt, die die Vereinbarungen gemäß Artikel 31 treffen;

daß das Gesetz bis zum heutigen Tag keinen Hinweis auf die Befugnis zur Ernennung der Amtsdirigenten mittels Zuteilung des Amtes auf Berufung vorgesehen hat;

daß die genannten zweitweiligen Anstellungen auch nicht auf die Ordnungsbestimmungen der einzelnen Gemeinden übertragen worden sind.

Dies vorausgeschickt, erlauben sich unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Herrn Präsidenten des Regionalaussschusses zu befragen, um zu erfahren, ob er darüber auf dem laufenden ist, daß trotz der einleitend angeführten Bindungen ein kürzlich abgeschlossener Vertrag in der Autonomen Provinz Bozen diese Angelegenheit ohne die erforderliche gesetzliche Regelung behandelt.

Der Vertragstext lautet:

"Die Verwaltung ist befugt, Amtsdirigenten im Ausmaß von 25% der entsprechenden Stellen auch mittels Zuteilung des Amtes an Personen zu ernennen, die der Verwaltung nicht angehören

und besondere Erfahrung und Fähigkeiten und die weiteren vorgeschriebenen Voraussetzungen mit Ausnahme der Höchstaltersgrenze und des Dienstalters besitzen."

Außerdem möchten Unterfertigte in Erfahrung bringen, wie der Herr Präsident angesichts dieser Lage zu intervenieren gedenkt, damit ein korrektes gesetzliches Vorgehen gefunden werde, das vorsieht, was mit Regionalgesetz geregelt werden muß und was mittels der Ordnungsbestimmungen der Gemeinden in zweckdienlicher Weise lokalen Abmachungen überlassen wird.

Um Situationen zu vermeiden, die Anlaß zu Rechtstreitigkeiten geben könnten - was unter diesen Umständen immer möglich ist - beantragen die Unterfertigten die eheste Behandlung dieser Anfrage.

DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
Gaetano D'Ambrosio
Grazia Barbiero

Beim Präsidium des Regionalrates am
15.2.1985 eingegangen. Prot. Nr.503

Trento, 26 febbraio 1985

Oggetto: risposta ad interrogazione n. 41
di data 15 febbraio 1985 dei Con-
siglieri regionali Gaetano D'Ambro-
sio e Grazia Barbiero.-

Preg.mo Signor
Gaetano D'AMBROSIO
Consigliere regionale
Via Resia, 87
39100 - B O L Z A N O

Gentil Sig.ra
Grazia BARBIERO DE'CHIRICO
Consigliere regionale
Via Karl Welf, 41
39012 - M E R A N O

Preg.mo Signor
dott. Guido SEMBENOTTI
Presidente del Consiglio
regionale
38100 - T R E N T O

Preg.mo Signor
dott. Pierluigi ANGELI
Presidente della Giunta
regionale

S E D E

In relazione all'interrogazione presentata dalle SS.LL. in data 15
febbraio 1985, n. 41 (prot. Cons. reg.le n. 503 di data 15 febbraio 1985)
con la quale si chiedeva di conoscere gli intendimenti della Giunta regiona-
le in merito al recente accordo sindacale provinciale per i dipendenti dei

Comuni della provincia di Bolzano, con particolare riguardo all'assunzione dei dirigenti, si precisa che:

- 1) l'art. 31 del D.P.G.R. 10 maggio 1983, n. 3/L, nel ribadire la potestà regolamentare dei Comuni in relazione all'ordinamento del personale dipendente, così come prevista dall'art. 65 dello Statuto di autonomia detta un preciso campo di materie nel quale la potestà regolamentare suddetta viene ad essere esercitata nel rispetto degli accordi sindacali provinciali di categoria;
- 2) l'art. 32 del suddetto D.P.G.R. individua con chiarezza quali sono le parti che partecipano alla discussione ed alla stipula degli accordi provinciali;
- 3) nelle materie indicate nei diversi punti dell'art. 31 già citato, non compare quella relativa alle modalità per l'assunzione del personale dipendente dai Comuni. Questo per un duplice ordine di fattori:
 - a) è l'art. 4 del D.P.G.R. n. 3/L che disciplina le modalità dell'assunzione del personale dipendente dai Comuni. In deroga a quanto disposto dall'art. 4, gli artt. 5 e 6 dettano particolari forme di assunzione per il personale a tempo ridotto e per il personale occorrente per condurre in amministrazione diretta le proprietà boschive;
 - b) l'art. 2 della legge-quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/1983) copre con riserva di legge "i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego", nonché i modi di conferimento della titolarità degli uffici ;
- 4) per le considerazioni sin qui svolte, appare difficilmente sostenibile che rientri fra le materie oggetto di contrattazione sindacale la determinazione delle modalità per l'assunzione del personale dirigente, prescindendo dal pubblico concorso, anche se per solo una parte dei posti previsti dalla pianta organica.


Una normativa di tal genere, anche se più limitata, compare nell'art. 28 della della L.P. di Bolzano 21 maggio 1981, n. 11: ma tale previsione legislativa non è sufficiente a legittimare quanto contenuto nell'accordo sinda-

cale;

- 5) qualora, quanto contenuto nell'accordo sindacale, in merito all'assunzione di personale dirigenziale da parte dei Comuni, sia ritenuto dalle parti qualificante e necessario, in sede di revisione della vigente legislazione sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti e segretari dei comuni della regione, si potrà provvedere a predisporre apposita norma di legge;
- 6) compete alla Giunta provinciale di Bolzano, in base a quanto disposto dall'art. 54, punto 5) dello statuto, la vigilanza e la tutela sugli atti delle Amministrazioni comunali. Pertanto, in sede di tutela, la Giunta provinciale potrà far rilevare l'illegittimità di tale procedura di assunzione di personale dirigenziale, nel caso di recepimento di detta normativa da parte dei Comuni.

Distinti saluti

dott. Antonio Beccara



Trient, 26. Februar 1985
Prot. Nr. 513 Reg. Rat
vom 28.02.1985

REGION TRENTINO-SÜDTIROL
Der Assessor
für örtliche Körperschaften
und Wahldienste
Prot. Nr. 4649/EL/XIII-1/GN - gi

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr. 41 vom 15. Februar 1985
der Regionalratsabgeordneten Gaetano D'Ambrosio
und Grazia Barbiero

Herrn
Gaetano D'AMBROSIO
Regionalratsabgeordneter
Reschenstr. 87
39100 B O Z E N

Frau
Grazia BARBIERO DE CHIRICO
Regionalratsabgeordnete
Karl Wolf-Str. 41
39012 M E R A N

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Guido SEMBENOTTI
38100 T R I E N T

An den Herrn
Präsidenten der Regionalregierung
Dr. Pierluigi ANGELI

Ich beziehe mich auf die von Ihnen am 15. Februar 1985, Nr. 41
vorgelegte Anfrage (Prot. Reg. Rat Nr. 503 vom 15. Februar
1985), mit der Sie die Absichten der Regionalregierung in

bezug auf das kürzliche auf Landesebene abgeschlossene Gewerkschaftsabkommen für die Bediensteten der Gemeinden der Provinz Bozen mit besonderem Bezug auf die Einstellung von leitenden Beamten in Erfahrung bringen möchten: Somit soll folgendes klargestellt werden:

1. Art.31 des D.P.R.R. vom 10.Mai 1983, Nr.3/L hebt die Ordnungsgewalt der Gemeinden in bezug auf die Personalordnung hervor, so wie mit Art.65 des Autonomiestatuts vorgesehen ist. Der Artikel schreibt einen klaren Bereich vor, innerhalb dessen obgenannte Ordnungsgewalt unter Beachtung der auf Landesebene getroffenen gewerkschaftlichen Vereinbarungen der Berufsgruppe ausgeübt wird.
2. Art.32 obgenannten D.P.R.R. legt klar und deutlich die Parteien fest, die an der Diskussion und an der Abfassung der Abkommen auf Landesebene beteiligt sind;
3. unter den in den verschiedenen Punkten der im bereits genannten Art.31 besagten Bereiche wird die Art und Weise zur Einstellung der Gemeindebediensteten nicht genannt. Dies aus zweierlei Gründen:
 - a) mit Art.4 des D.P.R.R. Nr. 3/L wird die Art und Weise der Einstellung der Gemeindebediensteten geregelt. In Abweichung von der Bestimmung des Art.4 schreiben die Artikel 5 und 6 besondere Formen der Einstellung des Personals mit gekürzter Arbeitszeit und des erforderlichen Personals zur Führung der eigenen Waldbestände in direkter Verwaltung vor.
 - b) Art. 2 des Rahmengesetzes über den öffentlichen Dienst (Gesetz Nr.93/1983) sieht mit Gesetzesvorbehalt "die Verfahren zur Einsetzung, Änderung des Rechtsstatus' und das Erlöschen des Arbeitsverhältnisses im öffentlichen Dienst vor" sowie die Art und Weise der Zuteilung der Inhaberschaft der Ämter;
4. aufgrund dieser dargelegten Erwägungen scheint es kaum haltbar, daß - abgesehen vom öffentlichen Wettbewerb - die Festlegung der Modalität der Einstellung des leitenden Personals in den Bereich einbezogen wird, der Gegenstand von Gewerkschaftsverhandlungen ist, auch wenn er nur einen Teil der im Stellenplan vorgesehenen Stellen betrifft.

Eine Bestimmung dieser Art scheint - wenn auch nur begrenzt - im Art.28 des L.G. von Südtirol vom 21.Mai 1981, Nr.11 auf: aber diese Gesetzesvorschrift ist nicht ausreichend, um den Inhalt der Gewerkschaftsverträge zu rechtfertigen;

5. falls es von den Parteien als aufwertend und erforderlich betrachtet wird, kann der Inhalt der Gewerkschaftsverträge betreffend die Einstellung von leitenden Beamten durch die Gemeinden bei Überprüfung der geltenden Gesetzgebung über den Rechtsstatus und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre der Region mit einer eigens dafür vorgesehenen Gesetzesbestimmung verfügt werden;
6. es steht der Landesregierung von Südtirol zu, aufgrund der Bestimmung des Art.54 Ziff.5 des Statuts die Aufsicht und Kontrolle der Akte der Gemeindeverwaltungen vorzunehmen. Bei der Kontrolle kann die Landesregierung die Gesetzeswidrigkeit dieses Verfahrens bei Einstellung von leitenden Beamten im Falle der Rezipierung genannter Bestimmung durch die Gemeinden aufzeigen.

Mit den besten Grüßen

- Dr. Antonio a Beccara -

Trento, 26 febbraio 1985

N. 42

Ill.mo Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

In relazione all'acquisto da parte della Regione di lo-
cali nel nuovo condominio "Alla Rosa" (ex albergo Rosa) a Riva del
Garda, per collocarvi gli uffici tavolare e del catasto desidero
conoscere:

1. per quali ragioni detti uffici siano stati trasferiti dalla se-
de precedente che pareva più idonea in quanto concentrava nel-
lo stesso punto diversi uffici pubblici (Palazzo della Pretu-
ra);
2. quanto ha pagato complessivamente la Regione per l'acquisto dei
nuovi uffici, complessivamente ed a metro quadrato.

A norma di Regolamento chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
Roberto FRANCESCHINI

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 26 feb-
braio 1985, prot. n. 514.

Trient, 26. Februar 1985

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Guido Sembenotti
T R I E N T

Anfrage Nr.42 mit schriftlicher Beantwortung

In bezug auf die von der Region angekauften Räumlichkeiten im neuen Kondominium "Alla Rosa" (ehemaliges Hotel Rosa) in Riva del Garda, um dort die Grundbuch- und Katasterämter unterzubringen, möchte Unterfertiger folgendes erfahren:

1. aus welchen Gründen genannte Ämter vom vorhergehenden Sitz verlegt worden sind, der doch als geeigneter schien, da an einer einzigen Stelle verschiedene öffentliche Ämter untergebracht waren (Bezirksgerichtsgebäude);
2. wieviel die Region insgesamt für den Ankauf der neuen Ämter im gesamten und je Quadratmeter bezahlt hat.

- Roberto Franceschini -

Beim Präsidium des Regionalrats am
27.02.1985 eingegangen. Prot. Nr.514

Trento, 28 febbraio 1985

Prot. n. 227/G/I/3

Egr. Sig.
Roberto FRANCESCHINI
Lung'Adige M. Apuleio 38

T R E N T O

e, p.c. Egr. Sig.
SEMBENOTTI dott. Guido
Presidente del Consiglio
regionale

T R E N T O

Egregio Consigliere,

rispondo alla interrogazione, di data 26 febbraio 1985 - recante il n. 42 - con la quale la S.V. chiede di avere alcuni elementi di conoscenza in ordine all'acquisto, deliberato dalla Giunta regionale, di nuovi locali per la sistemazione degli uffici del Libro fondiario e del Catasto di Riva del Garda.

I motivi principali che hanno indotto la Giunta regionale alla ricerca di un'idonea sistemazione dei due uffici menzionati, risiede anzitutto nella precaria sistemazione in cui si trovava l'ufficio del Catasto.

Esso era sistemato presso il Palazzo Pretorio di Riva; i locali erano insufficienti in vista del decentramento del Catasto Urbano.

In secondo luogo, come ho già avuto modo di annunciare al Consiglio regionale nelle dichiarazioni programmatiche ai bilanci 1984 e 1985, la Giunta perse

che l'obiettivo di portare in un'unica sede gli uffici ta
volari e catastali che sono complementari e che con que -
sta soluzione possono rendere più rapido ed efficiente il
servizio al cittadino.

Per quanto riguarda la soluzione adottata
a Riva del Garda essa è stata il frutto di una lunga ricerca
di locali adeguati.

Le deliberazioni di acquisto dei locali
nel nuovo condominio "Alla Rosa" sono state adottate in
data 5.5.1983, 6.12.1983 e 21.6.1984.

L'importo complessivo per l'acquisto è am
montato a Lire 874.500.000.- (ottocentottantaquattromilio
nacinquecentomila) con un costo per mq. di L.1.044.180.-
(unmilionequarantaquattromilacentottanta).

Voglia gradire i migliori saluti.

- dott. Pierluigi Angeli -



REGION TRENTINO-SÜDTIROL
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses
Prot.Nr.227/G/1/3

Trient, 28. Februar 1985
Prot. Nr.517 Reg. Rat
vom 1.3.1985

Herrn
Roberto FRANCESCHINI
Lung'Adige M.Apuleio 38
T R I E N T

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
Dr. Guido SEMBENOTTI
T R I E N T

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

ich beantworte Ihre Anfrage vom 26. Februar 1985 mit der Nr.42, in der Sie um einige Angaben über den vom Regionalausschuß beschlossenen Ankauf der neuen Räumlichkeiten für die Unterbringung der Grundbuch- und Katasterämter in Riva del Garda ersuchen.

Die ausschlaggebenden Gründe, die den Regionalausschuß veranlaßt haben, eine geeignete Unterbringung für die beiden genannten Ämter zu finden, sind vor allem in der prekären Unterbringung zu suchen, in der sich das Katasteramt befand. Es war im Bezirksgerichtsgebäude von Riva untergebracht, und die Räumlichkeiten entsprachen in Anbetracht der Dezentralisierung des Gebäudekatasters nicht mehr dem Bedarf.

In zweiter Linie verfolgt der Regionalausschuß das Ziel, die Grundbuch- und Katasterämter in einem einzigen Sitz unterzubringen, da sie sich ergänzen, so daß mit dieser Lösung der Dienst am Bürger schneller und wirksamer erbracht werden kann. Dies habe ich bereits in meinen

programmatischen Erklärungen zum Haushalt 1984 und 1985 im Regionalrat dargelegt.

Was die in Riva del Garda getroffene Lösung anbelangt, war sie das Ergebnis einer langen Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.

Die Beschlüsse zum Ankauf der Räumlichkeiten im neuen Kondominium "Alla Rosa" sind am 5.5.1983, 6.12.1983 und 21.6.1984 getroffen worden.

Der Gesamtbetrag für den Ankauf belief sich auf 874.500.000.- Lire (achthundertvierundsiebzig Millionen fünfhunderttausend) mit einer Ausgabe von 1.044.180.- Lire (eine Million vierundvierzigtausendhundertachtzig) pro qm.

Mit den besten Grüßen

- Dr. Pierluigi Angeli -